

Condizioni Generali

Versione 2024

Prima parte Accordo di richiesta di apertura di una relazione bancaria con apertura di conto/i di liquidità e di conto/i di strumenti finanziari	3
Sezione 1 Apertura della relazione bancaria e informazione relativa al cliente	3
Sezione 2 Conto di liquidità	3
Articolo 1 Funzionamento del conto	3
Articolo 2 Conti in valuta estera	4
Articolo 3 Assegni	4
Articolo 4 Modalità di pagamento – e addebito diretto SEPA	4
Sezione 3 Conto di strumenti finanziari	6
Articolo 5 Apertura del conto di strumenti finanziari e collegamento al conto di liquidità	6
Articolo 6 Strumenti finanziari rilevanti	6
Articolo 7 Mandato conferito alla Banca per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari	6
Articolo 8 Disponibilità degli strumenti finanziari	7
Articolo 9 Trasmissione ed esecuzione degli ordini	7
Articolo 10 Informazione del cliente	8
Articolo 11 Reclamo del cliente (mancata ricezione di un estratto conto)	8
Articolo 12 Copertura	8
Articolo 13 Operazioni in valuta estera	8
Articolo 14 Operazioni su strumenti finanziari a termine	8
Articolo 15 Indennità connesse alle attività di distribuzione e altre prestazioni pecuniarie	8
Articolo 16 Commissioni, spese e tasse	8
Sezione 4 Disposizioni comuni ai conti di liquidità e ai conti di strumenti finanziari	9
Articolo 17 Accordo sull'unità di conti e compensazione	9
Articolo 17 bis – Trattamento degli averi in deposito	9
Articolo 18 Reclamo, rifiuto e termine di esecuzione, risoluzione e chiusura	9
Articolo 18 bis Limite di responsabilità	10
Articolo 19 Conservazione dei documenti e prova	11
Articolo 20 Trattamento delle informazioni nominative – Se- greto professionale	11
Articolo 21 Conti congiunti in forma solidale	12
Articolo 22 Conto indiviso in regime di solidarietà passiva	12
Articolo 23 Fiscalità	12
Articolo 24 Tassazione dei redditi da risparmio da parte dell'Unione europea – Autorizzazione di comunicazione volon- taria di informazioni ai servizi fiscali del paese di residenza (cliente persona fisica)	13
Articolo 25 Dichiarazione relativa ai fondi di investimento statu- nitensi senza data di scadenza («U.S. open- end Mutual Funds»)	13
Seconda parte Accordi speciali	13
Sezione 5 Istruzioni per la corrispondenza	13
Articolo 26 Corrispondenza	13
Articolo 27 Fax	14
Articolo 28 Comunicazione tramite e-mail (escluso l'utilizzo della messaggistica sicura del Digital Banking)	14
Sezione 6 Digital Banking di UBS Monaco	15
Articolo 29 Disposizioni generali	15
Sezione 7 Ordine di fornire informazioni scritte e/o telefoniche, nonché autorizzazione ad agire in tal senso / Mandato di consultazione	19
Sezione 8 Convenzione quadro FBF relativa alle operazioni su strumenti finanziari a termine	19
Articolo 30 Convenzione quadro FBF	19

Sezione 9 Transazioni che riguardano fondi che comportano rischi speciali, fondi di investimento speciali e/o prodotti strutturati	24
Articolo 31 Transazioni interessate	24
Articolo 32 Azione della Banca su richiesta e per conto del cliente	25
Articolo 33 Informazioni sui rischi	25
Articolo 34 Informazioni sui prodotti	25
Articolo 35 Principio «Know Your Customer» («KYC») e riserva- tezza del cliente	26
Articolo 36 Consulenza	27
Articolo 37 Potenziale conflitto d'interessi	27
Articolo 38 Pagamenti	27
Articolo 39 Diligenza dovuta e responsabilità	27
Articolo 40 Capacità di agire	27
Articolo 41 Indennità di distribuzione	27
Articolo 42 Reclami – Prescrizione abbreviata	27
Parte terza	28
Sezione 1 Tipologie di operazioni che presentano rischi particolari	28
A Operazioni su opzioni	28
B Operazioni a termine: forward e futures – Obbligazioni del cliente	31
C Prodotti strutturati Definizione	32
D Accumulatori UBS	34
E Prodotti di finanziamento o di trasferimento del rischio	36
Sezione 2 Informazioni supplementari	37
A Investimenti alternativi (non tradizionali) Investimenti alternativi o non tradizionali	37
B Rischi legati ai fondi di investimento non tradizionali	39
C Investimenti nei mercati emergenti Definizione di «mercati emergenti»	41
Allegato 1	43
Allegato 2 Garanzia dei depositi	44
Glossario	45
Parte quarta: disposizioni finali	47

Salvo accordi particolari, le Condizioni generali disciplinano le relazioni d'affari (la «relazione bancaria») tra il titolare di un conto / dei conti (il «cliente») e UBS (Monaco) S.A. (la «Banca»). Esse integrano le disposizioni contenute nella «Richiesta di apertura di una relazione bancaria con apertura di conto/i di liquidità e conto/i di strumenti finanziari» (di seguito la «accordo di apertura di una relazione bancaria»); le Condizioni particolari della richiesta di apertura di una relazione bancaria, gli accordi allegati (di seguito la «richiesta di apertura») e gli eventuali accordi speciali che dipendono dalla natura di ciascun conto detenuto nel quadro della relazione bancaria del cliente.

Le Condizioni generali presentano, da una parte, le disposizioni relative all'accordo di apertura della relazione bancaria (prima parte) e, dall'altra, gli accordi speciali applicabili se il cliente li ha sottoscritte nella richiesta di apertura o in un accordo modificativo (seconda parte). La terza parte espone i rischi particolari nella negoziazione di strumenti finanziari. La quarta parte riprende le disposizioni finali.

Salvo diversa indicazione, ogni riferimento a un testo di legge, regolamento, codice o altra normativa si intende come riferimento a tale testo successivamente modificato, integrato o sostituito. Analogamente, la forma al singolare include il plurale, mentre la forma maschile comprende anche quella femminile.

Prima parte **Accordo di richiesta di apertura di una relazione bancaria con apertura di conto/i di liquidità e di conto/i di strumenti finanziari**

Sezione 1 Apertura della relazione bancaria e informazione relativa al cliente

L'apertura da parte di un cliente (nonché il mantenimento) di una relazione bancaria con la Banca è soggetta ai seguenti requisiti:

- giustificazione, mediante documenti ufficiali:
 - per una persona fisica: di identità, qualità e capacità, nonché domicilio;
 - per una persona giuridica: di denominazione, forma giuridica, oggetto, sede legale, identità e poteri delle persone che agiscono in suo nome, nonché dell'identità di qualsiasi beneficiario effettivo;
- deposito della firma / delle firme in base alla quale/alle quali il conto può funzionare per tutta la durata della relazione bancaria;
- fornitura di altri dati e/o documenti come richiesti dalla Banca in qualsiasi momento; e
- sottoscrizione delle presenti Condizioni generali.

Le autorizzazioni di firma comunicate alla Banca mantengono la loro validità nei confronti di quest'ultima fino alla notifica scritta di una modifica, a prescindere da eventuali iscrizioni a un registro pubblico o ad altre pubblicazioni. In mancanza di notifica scritta, nessun cambiamento sarà opponibile alla Banca. La Banca elaborerà quanto prima la notifica di modifica.

Il cliente deve immediatamente informare la Banca per iscritto, fornendo documenti giustificativi, in merito a qualunque modifica relativa alle informazioni di cui sopra.

Qualunque notifica, indipendentemente dal canale o dai canali di comunicazione convenuti tra le Parti, sarà validamente trasmessa dalla Banca all'ultimo indirizzo di recapito indicato dal cliente.

Il cliente si impegna inoltre a informare la Banca immediatamente e per iscritto di qualsiasi evento che possa avere conseguenze sui suoi diritti e obblighi, tra l'altro, qualora sia (o rischi di essere) oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione o di qualsiasi procedura simile, di una fusione, di una modifica di forma giuridica ecc., o di un'indagine o procedura condotta da un'autorità competente. Lo stesso obbligo incombe al cliente per quanto riguarda la persona autorizzata a rappresentarlo e/o qualsiasi titolare effettivo. Tale obbligo è valido anche se le modifiche sono inserite in un registro pubblico o sono pubblicate in altro modo.

Tutte le operazioni che si svolgono tra la Banca e il cliente rientrano, salvo deroghe esplicite, nella relazione bancaria del cliente che ha la facoltà di richiedere l'apertura di uno o più conti di liquidità e di strumenti finanziari aggiuntivi con il medesimo numero di relazione bancaria, i quali in realtà costituiscono un conto corrente unico ed indivisibile dove le operazioni, salvo esplicita deroga, diventano, con la loro registrazione, semplici articoli di debito o di credito (si veda l'articolo 17 «Accordo di unità di conti e compensazione»). La relazione bancaria può presentare un solo saldo, sia creditore che debitore.

La richiesta di apertura di uno o più conti supplementari nell'ambito della relazione bancaria può essere formulata dal cliente con qualsiasi mezzo. Il cliente riceverà una semplice lettera di conferma di apertura con i nuovi estremi del conto.

In mancanza di istruzione contraria da parte del cliente al ricevimento della lettera di conferma, gli accordi speciali pattuiti nella richiesta di apertura della relazione bancaria e gli accordi speciali si applicheranno a ogni nuovo conto di liquidità o di strumenti finanziari. Per il funzionamento di questo nuovo conto, il cliente può derogare agli accordi speciali pattuiti nella richiesta di apertura della relazione bancaria sottoscrivendo accordi modificativi.

La relazione bancaria sarà disciplinata dalle presenti Condizioni generali, dalla richiesta di apertura e dagli eventuali accordi speciali.

Sezione 2 Conto di liquidità

In applicazione della legge, la Banca aderisce al Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, FGDR). I depositi in contanti raccolti dalla Banca sono coperti dal FGDR, alle condizioni e secondo le modalità definite dai testi in vigore.

A tale riguardo, nell'Allegato sono riportate le informazioni generali relative alla protezione dei depositi.

Articolo 1 Funzionamento del conto

1.1. Conto a vista

Salvo diverso accordo o normativa speciale, i conti di liquidità che la Banca apre a nome del cliente con un numero di conti di liquidità e di strumenti finanziari hanno il carattere di conti a vista. Se non diversamente pattuito per iscritto, tutti i conti di liquidità possono funzionare solo con saldi creditori.

Se un conto diventasse debitore per qualsiasi motivo, il saldo debitore dovrebbe essere rimborsato immediatamente dal cliente.

Le condizioni d'interesse, di penalità e di commissioni applicabili sui saldi debitori sono quelle applicate dalla Banca all'insieme della sua clientela per le operazioni della stessa natura, fermo restando che tali condizioni sono stipulate in modo variabile al rialzo così come al ribasso, come di consueto.

Gli interessi debitori applicabili allo scoperto non concordato o non formalizzato, in qualsiasi valuta, sono calcolati quotidianamente al tasso stabilito nelle condizioni tariffarie applicabili ai servizi e ai prodotti della Banca (le «condizioni tariffarie») e addebitati sul conto del cliente. Qualsiasi modifica di tale tasso sarà indicata nelle condizioni tariffarie e comunicata al cliente con qualsiasi mezzo a discrezione della Banca.

La Banca può inoltre richiedere al cliente una partecipazione alle spese di esercizio e di gestione di qualsiasi conto di liquidità. L'importo di tale partecipazione è calcolato secondo modalità stabilite dalla Banca per l'insieme della sua clientela, come indicato nelle condizioni tariffarie, ed è comunicato al cliente con ogni mezzo a discrezione della Banca.

Il conto di liquidità fa fede per le operazioni in esso riportate e per il loro importo, nonché per gli interessi, le spese, le tasse e le commissioni ivi registrate, sia tra la Banca e il cliente che nei confronti dei terzi.

Il conto viene chiuso periodicamente alle condizioni usuali o concordate. Gli aggi continueranno a essere conteggiati negli stessi periodi e alle stesse condizioni dopo la risoluzione del conto, fino a perfetta liquidazione, anche in caso di recupero per via giudiziaria. Tutte le spese di recupero crediti, tassabili o meno, sono a carico del cliente.

La Banca procede all'incasso di cambiali, banconote e assegni che le sono restituiti, alle condizioni e nei termini abituali, assumendosi unicamente un obbligo di mezzi. Inoltre, la Banca non è tenuta a fare protestare una cambiale né ad avvisare il cliente del mancato pagamento. L'iscrizione a credito di un conto degli assegni e delle cambiali avviene solo con riserva del loro effettivo incasso. Di conseguenza, la Banca può stornare tutte le operazioni per le quali non ha ottenuto l'effettivo incasso, analogamente al caso di restituzione tardiva di mancati pagamenti. Qualsiasi registrazione effettuata a debito o a credito del conto, che abbia carattere automatico, non è definitiva e può essere rettificata dalla Banca entro i termini d'uso.

1.2. Depositi speciali

Il Cliente può chiedere alla Banca di effettuare operazioni di deposito speciali: deposito remunerato o deposito a termine. Questi depositi speciali alimentano, alle condizioni generali descritte di seguito, dei sotto-conti dedicati alla loro contabilizzazione nelle modalità definite tra il Cliente e la Banca per ciascun deposito speciale.

La remunerazione dei depositi speciali decorre dalla data in cui vengono costituiti mediante addebito in conto corrente e in cui vengono creati i sotto-conti dedicati. Le somme corrispondenti alla remunerazione dei depositi speciali saranno versate alla scadenza concordata sul conto corrente del Cliente, fatto salvo il diritto della Banca di trattenerne in tutto o in parte gli interessi e il capitale a copertura di eventuali posizioni debitorie a carico del Cliente, nella misura in cui le somme versate a titolo dei depositi speciali rientrano nel pegno generale di valute o strumenti finanziari concesso dal Cliente con atto separato.

Nei depositi speciali costituiti in valuta, il rischio di cambio derivante da eventuali operazioni di conversione è e rimane a carico del Cliente, che lo accetta.

Si precisa che il tasso convenuto per la remunerazione dei depositi speciali è indicativo fino al perfezionamento dell'operazione; l'interesse corrisposto è espresso sotto forma di Tasso di Rendimento Attuariale Annuo lordo calcolato prima di qualsiasi prelievo fiscale (il "Tasso di Rendimento Attuariale Annuo" è il tasso di rendimento che si ottiene attualizzando al termine di un anno di investimento, secondo il metodo degli interessi composti, i prodotti versati sotto forma di interessi o in qualsiasi altra forma). Il Cliente dichiara inoltre che si occuperà personalmente del regime fiscale applicabile alla remunerazione dei depositi speciali; la Banca lo ha infatti informato che è sua responsabilità conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili alla propria situazione fiscale, rivolgendosi al proprio consulente di riferimento.

Il decesso del Cliente persona fisica e la liquidazione giudiziaria del Cliente persona giuridica possono comportare la chiusura dei conti di contabilizzazione dei depositi speciali prima della scadenza concordata; le somme ivi iscritte saranno quindi trasferite su istruzione rispettivamente degli eredi o del liquidatore sociale.

1.2.1. Depositi remunerati (DR)

Il DR è un deposito remunerato che prevede la possibilità di estinzione anticipata su richiesta del Cliente, prima della data di scadenza inizialmente concordata, e condizioni (importo, valuta, durata rigorosamente non superiore a tre mesi e tasso di remunerazione) che vengono definite di volta in volta in un avviso di DR che include, tra l'altro, (i) la facoltà e le condizioni di rinnovo del DR, fermo restando che la remunerazione sarà determinata con riferimento al tasso di rifinanziamento della Banca, necessariamente variabile in caso di rinnovo, e (ii) le conseguenze finanziarie relative alla penale dovuta in caso di richiesta di rimborso prima della scadenza.

La Banca si riserva il diritto di rifiutare la richiesta del Cliente di estinzione anticipata di un DR. Se la Banca accetta una richiesta di estinzione anticipata, potrà addebitare al Cliente una penale finanziaria pari al costo da essa sostenuto in ragione dell'estinzione. Su richiesta del Cliente, la Banca indicherà l'impatto finanziario legato all'estinzione.

Il DR potrà essere rinnovato automaticamente alla scadenza salvo (i) indicazione contraria del Cliente espressa almeno due Giorni Bancari prima della scadenza del DR (con "Giorno Bancario" si intende ogni giorno lavorativo effettivo della Banca nel Principato di Monaco in orario di apertura) o (ii) decisione unilaterale della Banca di non rinnovare il DR alla scadenza.

1.2.2. Depositi a termine per periodi pari o superiori a un mese

Il deposito a termine è un deposito remunerato a termine che impone al Cliente di vincolare l'importo depositato, fino al termine concordato, su un sotto-conto di contabilizzazione dedicato; non è possibile effettuare alcun versamento aggiuntivo, né prelievo totale o parziale per l'intera durata del vincolo. Nei depositi a termine non è possibile alcuna estinzione totale o parziale prima del termine concordato.

La remunerazione proposta dalla Banca terrà conto del livello generale dei tassi di interesse al momento della sottoscrizione, dell'importo dei depositi e della durata del collocamento.

Per la costituzione di un deposito a termine, il Cliente è tenuto a esprimere il suo accordo circa le seguenti modalità speciali: importo, valuta, tasso di remunerazione e durata, che non potrà essere inferiore a un mese, né superiore a dodici mesi.

Il deposito a termine potrà essere rinnovato automaticamente alla scadenza, nella stessa valuta, per lo stesso importo e per la stessa durata, salvo (i) indicazione contraria del Cliente espressa almeno due Giorni Bancari prima della scadenza del deposito a termine (con "Giorno Bancario" si intende ogni giorno lavorativo effettivo della Banca nel Principato di Monaco in orario di apertura) o (ii) decisione unilaterale della Banca di non rinnovare il deposito a termine alla scadenza, fermo restando che in caso di rinnovo la remunerazione sarà determinata con riferimento al tasso di rifinanziamento della Banca, necessariamente variabile in caso di rinnovo.

Articolo 2 Conti in valuta estera

Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in valuta estera sono detenuti nelle stesse valute delle aree monetarie in questione o al di fuori di esse.

Il cliente si fa carico, in proporzione alla sua quota, di tutte le conseguenze economiche e giuridiche che potrebbero ripercuotersi sull'insieme degli attivi della Banca nel paese della valuta o in quello in cui sono investiti i fondi, a seguito di misure adottate da questi paesi o da qualsiasi autorità competente.

La Banca adempie i propri obblighi derivanti da conti in valuta estera esclusivamente nel luogo in cui sono detenuti i conti, procedendo unicamente a un addebito nel paese della moneta presso una banca corrispondente o presso la banca designata dal cliente.

I versamenti effettuati in una valuta per la quale non esiste un conto corrispondente potranno essere accreditati dalla Banca su un conto esistente o potranno essere lasciati nella loro valuta originaria. In particolare, la Banca ha il diritto di aprire conti aggiuntivi a nome del cliente per contabilizzarvi i versamenti effettuati in valuta estera.

Articolo 3 Assegni

I moduli di assegni sono emessi dalla Banca direttamente dietro rilascio di ricevuta speciale, o sono inviati al cliente tramite lettera raccomandata a sue spese e a suo rischio.

I libretti degli assegni devono essere conservati con la massima cura dal cliente. Qualsiasi perdita di una copia deve essere immediatamente comunicata alla Banca e confermata per iscritto.

La Banca può richiedere in qualsiasi momento la restituzione degli assegni non utilizzati. Alla cessazione della relazione bancaria, il cliente deve restituire immediatamente gli assegni non utilizzati, anche senza richiesta da parte della Banca.

Il cliente si assume la responsabilità per le conseguenze risultanti dalla perdita, dal furto, dall'uso illecito e dalla falsificazione degli assegni. Le spese derivanti dalle notifiche di opposizione di qualsivoglia natura sono a carico del cliente.

L'opposizione al pagamento dell'assegno da parte dell'emittente è ammessa solo in caso di perdita, furto, utilizzo fraudolento dell'assegno o in caso di avvio di amministrazione controllata o di liquidazione di beni del portatore. Le sanzioni penali previste in caso di inosservanza di questa disposizione sono quelle contemplate dall'articolo 330 del Codice penale (reclusione da uno a cinque anni, multa di un importo compreso tra 18 000 a 90 000 euro, privazione per un periodo da cinque a dieci anni dei diritti civili, politici e familiari definiti all'articolo 27 del Codice penale).

Articolo 4 Modalità di pagamento – e addebito diretto SEPA

Il Principato di Monaco ha integrato l'area unica dei pagamenti in euro (in inglese: Single Euro Payments Area) istituita dai membri del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) per armonizzare e facilitare i pagamenti in euro.

Le regole applicabili agli strumenti di pagamento e agli addebiti diretti SEPA, emanate dall'EPC, sono pubblicate nel compendio di norme consultabili online sul sito dell'EPC.

(<http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>). Il cliente ammette senza riserve che queste regole, nella misura in cui si applichino alle operazioni trattate dalla Banca, siano integrate nelle presenti Condizioni generali. Di conseguenza, esse hanno una portata contrattuale tra le parti.

4.1. Modalità di pagamento SEPA Credit Transfer (SCT)

La Banca applica le regole del SEPA Credit Transfer (SCT) definite dal Consiglio europeo per i pagamenti («EPC») per i pagamenti dello spazio SEPA, ossia l'area unica dei pagamenti in euro. Se la Banca del beneficiario del pagamento non rispetta le regole dell'EPC, non saranno applicabili i tempi di elaborazione, le modalità di risoluzione degli incidenti e le spese previste dai pagamenti SEPA.

4.1.1. Le spese fatturate dalla Banca per le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere, di qualsiasi tipo, sono le stesse spese che la Banca preleva per i pagamenti in euro della stessa natura quando riguardano un committente e un beneficiario su conti di istituti monegaschi.

4.1.2. Trasparenza delle spese

Alle condizioni previste dalle presenti Condizioni generali, la Banca mette a disposizione del cliente informazioni preliminari sulle spese che essa fattura per i pagamenti transfrontalieri, qualora riguardino un committente e un beneficiario su conti di un istituto monegasco.

Qualsiasi modifica delle spese è comunicata nel modo sopra indicato prima della sua entrata in vigore.

4.1.3. Misure destinate ad agevolare i pagamenti transfrontalieri

La Banca comunica a ciascun cliente che ne faccia richiesta il proprio numero internazionale di conto bancario (IBAN), nonché il codice identificativo della Banca (BIC). Il numero IBAN del cliente e il codice BIC della Banca figurano inoltre sull'estratto di ciascun conto o in allegato allo stesso. Questi riferimenti sono utilizzati dal cliente per l'emissione delle fatture di beni o servizi all'interno della zona SEPA. Il cliente deve comunicare alla Banca le seguenti informazioni nella sua istruzione di pagamento:

- l'importo da trasferire in euro; qualsiasi importo indicato in un'altra valuta sarà trasferito per il suo controvalore in euro;
- cognome, nome o ragione sociale, nonché indirizzo del domicilio o sede legale del destinatario del pagamento;
- il numero IBAN del conto del beneficiario del pagamento da accreditare;
- il codice BIC dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento;
- se del caso, la data di esecuzione dell'ordine di pagamento.

Se il cliente non comunica le informazioni summenzionate, la Banca potrà addebitare spese aggiuntive. Le informazioni su tali spese supplementari sono messe a disposizione del cliente.

Un ordine di pagamento, eseguito conformemente alle istruzioni del cliente mandante, si considera debitamente eseguito dalla Banca. Analogamente, un ordine di pagamento, eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dal cliente mandante, si considera debitamente eseguito in relazione al beneficiario designato da tale identificativo unico. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile dell'esecuzione impropria o della mancata esecuzione dell'operazione di pagamento derivante dall'errore del cliente mandante, in particolare nell'identificativo unico fornito.

Il cliente deve inviare il suo ordine alla Banca entro l'orario limite di ricezione che gli comunicherà il consulente su sua richiesta; in caso contrario, tale data sarà rinviata al giorno lavorativo bancario successivo.

La durata massima di esecuzione dell'ordine per l'accredito sul conto del beneficiario è stabilita dalle norme applicabili all'interno della zona SEPA. La Banca comunica al committente la data che fissa il punto di decorrenza del termine di esecuzione.

4.1.4. Regole emanate dal Consiglio europeo per i pagamenti (EPC)

Le regole applicabili agli strumenti di pagamento SEPA, emanate dal Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), sono pubblicate nel compendio delle norme SCT Rulebook consultabile online sul sito dell'EPC (<http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>). Le regole SCT dell'EPC sono redatte in lingua inglese.

Il cliente ammette senza riserve che tali regole, nella misura in cui si applichino alle operazioni elaborate dalla Banca, si integrano nelle presenti condizioni generali. Di conseguenza, esse hanno una portata contrattuale tra le parti.

In caso di controversia, le disposizioni di tali regole, utili alla sua risoluzione, saranno oggetto di una traduzione in lingua francese ai fini del procedimento.

4.2. Prelevi SEPA – SDD

4.2.1. Il prelievo europeo SEPA SDD (SEPA Direct Debit) riguarda le operazioni elaborate all'interno dello spazio SEPA secondo le regole stabilite dall'EPC.

Il cliente può essere oggetto di prelevamento (debitore) o emittente del prelevamento (creditore). Le seguenti disposizioni prevedono l'una o l'altra situazione.

Il cliente può impartire alla Banca le seguenti istruzioni:

1. limitare l'incasso degli addebiti diretti a un determinato importo o a una certa periodicità o entrambi;
2. se un mandato nell'ambito di uno schema di pagamento non prevede il diritto al rimborso, verificare ogni operazione di prelievo, nonché verificare, prima di effettuare l'addebito sul conto, che l'importo e la periodicità dell'operazione di prelievo in questione corrispondano all'importo e alla periodicità concordati nel mandato, sulla base delle informazioni relative al mandato;
3. bloccare qualsiasi prelievo su uno dei suoi conti o bloccare qualsiasi prelievo avviato da uno o più beneficiari specificati, o autorizzare solo i prelievi avviati da uno o più beneficiari specificati.

Se né il cliente né il beneficiario sono un consumatore (conformemente alla definizione data dalla normativa francese), la Banca non è tenuta ad applicare i punti 1), 2) e 3) summenzionati.

4.2.2. L'istruzione del debitore di autorizzare l'addebito sul suo conto mediante prelievo su presentazione di ordini emessi da un creditore deriva da un mandato scritto trasmesso dall'intermediario della banca del creditore.

Il mandato di addebito è redatto dal debitore secondo il formulario standard contenente tutte le indicazioni richieste dall'EPC. Ciascun mandato è identificato da un numero di riferimento unico fornito dal creditore e dal numero di identificazione SEPA di quest'ultimo. Il mandato sarà validamente concesso alla banca del debitore e quest'ultima sarà tenuta ad eseguirlo soltanto se contiene tutte le diciture necessarie e se è firmato dal debitore.

Il mandato di addebito può riguardare un'operazione una tantum o un'istruzione ricorrente. Nel primo caso o nel caso della prima operazione di una serie, il termine per la presentazione interbancaria del prelievo è di cinque giorni lavorativi bancari. Nel secondo caso, il termine è di due giorni lavorativi bancari a partire dalla seconda operazione della serie.

Qualora un servizio di prelievo preventivamente accettato dal debitore sia sostituito, su iniziativa del creditore, da un altro servizio di prelievo, il mandato di addebito, l'autorizzazione di prelievo e le opposizioni presentate dal debitore prima dell'entrata in vigore di questo nuovo servizio di prelievo conservano la loro validità. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1188 del Codice civile francese, le parti ammettono come modalità di prova dell'esistenza e della validità del mandato di addebito e dell'autorizzazione di prelievo l'assenza di contestazione da parte del titolare del conto a un prelievo a favore dello stesso creditore o del suo avente diritto.

Il mandato di addebito diretto potrà essere revocato in qualsiasi momento su istruzione scritta impartita alla banca del debitore. La revoca varrà solo per gli ordini non ancora eseguiti.

4.2.3. Si richiama l'attenzione del cliente sul fatto che, prima del pagamento, la banca del debitore può essere indotta a rifiutare prelievi, di propria iniziativa o su richiesta del debitore. Inoltre, in alcuni casi, a partire dalla data di regolamento, al fine di effettuare il rimborso dei prelievi sul conto del proprio cliente, la banca del debitore può chiedere alla banca del creditore di procedere alla restituzione dell'importo dei prelievi. Tale restituzione può essere effettuata entro cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data di regolamento. Essa può altresì risultare da una domanda del debitore presentata entro otto settimane dalla data di addebito sul suo conto o, se il debitore contesta il pagamento per mancanza di autorizzazione all'addebito, entro tredici mesi.

4.3. Conferma dei trasferimenti di fondi

In mancanza di istruzione contraria da parte del cliente, la Banca confermerà telefonicamente e/o via SMS l'esecuzione di ordini di trasferimento di fondi, che per importo o natura non corrisponderanno a un'operazione corrente. L'SMS confermerà unicamente l'importo del trasferimento e la sua esecuzione, ad esclusione del nome del cliente e del beneficiario del trasferimento.

Il cliente comunicherà alla Banca il numero di telefono al quale desidera ricevere tali conferme.

Sezione 3 Conto di strumenti finanziari

Articolo 5 Apertura del conto di strumenti finanziari e collegamento al conto di liquidità

Ogni conto di strumenti finanziari è collegato al conto / ai conti di liquidità aperto/i a nome del cliente nei libri della Banca con il numero di relazione bancaria. Il conto di liquidità riceve e fornisce la liquidità necessaria per le operazioni su strumenti finanziari.

Articolo 6 Strumenti finanziari rilevanti

In particolare, possono essere iscritti in conto i seguenti strumenti finanziari:

- valori mobiliari al portatore o nominativi;
- titoli di credito negoziabili;
- buoni del Tesoro negoziabili;
- buoni di cassa;
- O. I. C. V. M.;
- opzioni su titoli, tassi di interesse, valute;
- strumenti finanziari strutturati o alternativi.

I titoli nominativi sono, in linea di principio, intestati alla Banca o al suo rappresentante, salvo espressa richiesta del cliente.

Articolo 7 Mandato conferito alla Banca per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari

7.1. Generalità

Per gli strumenti finanziari iscritti in conto, la Banca esegue tutti gli atti amministrativi (incasso dei prodotti ecc.). Per contro, essa esegue atti di disposizione (esercizio di diritti agli aumenti di capitale ecc.) solo su espressa istruzione del cliente; può avvalersi della tacita accettazione del cliente, per alcune operazioni, conformemente agli usi in vigore. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca può adottare ogni misura necessaria e possibile al fine di salvaguardare gli interessi del cliente, il tutto senza alcuna garanzia o obbligo da parte sua. La Banca non si assume altri impegni se non quello di applicare, ai fini della custodia degli strumenti finanziari depositati presso la stessa, la medesima vigilanza e prudenza prevista per i propri strumenti finanziari, tenendo conto degli usi bancari. La Banca è debitore nei confronti del cliente di un obbligo di mezzi.

In caso di insolvenza della Banca, gli strumenti finanziari detenuti dal cliente presso la stessa non costituiscono parte integrante del patrimonio della Banca e sono salvaguardati ai sensi della legislazione vigente, in particolare il FGDR può indennizzare i clienti in caso di indisponibilità degli strumenti finanziari iscritti in conto a determinate condizioni e limiti esposti sul sito Internet del FGDR <https://www.garantiedesdepots.fr/fr>.

7.1 bis Elaborazione degli asset depositati

La Banca può, a propria esclusiva discrezione e senza dover fornire alcuna motivazione, rifiutare di depositare una nota di credito o di tenere in custodia determinati asset.

Se la Banca non desidera mantenere gli asset in deposito per un periodo più lungo, in particolare per motivi legali, normativi o specifici relativi all'asset/prodotto, il Cliente è tenuto, su richiesta della Banca, a fornire istruzioni di trasferimento. Se il Cliente non fornisce istruzioni di trasferimento anche dopo un periodo di tempo ragionevole concesso dalla Banca, UBS può consegnare fisicamente gli asset o liquidarli.

7.2. Depositari di titoli

La Banca si riserva il diritto di costituire depositi globali di strumenti finanziari che potranno essere affidati alla custodia di altre entità del Gruppo UBS o di corrispondenti istituti esteri scelti dalla Banca stessa o da corrispondenti propri (i «depositari di titoli»).

Il cliente autorizza espressamente la Banca a far conoscere ai depositari di titoli e/o alla persona giuridica emittente gli strumenti finanziari iscritti nel conto, su sua richiesta o in virtù di una clausola statutaria, di una disposizione legale o normativa, in particolare il suo nome e indirizzo.

Gli strumenti finanziari e/o i metalli preziosi conservati all'estero sono affidati, salvo eccezioni, dalla Banca a proprio nome, ma per conto del cliente, al proprio depositario di titoli nel paese interessato, il quale riceverà il mandato di conservarli e amministrarli secondo le regole d'uso sulla propria piazza. Pertanto, essi saranno soggetti a tutti i requisiti legali del paese in cui sono depositati, nonché alle regole e procedure definite dai depositari di titoli.

Pertanto, per quanto riguarda i depositi presso i depositari di titoli, è generalmente previsto dalla legge del paese in cui il depositario è stabilito che gli strumenti finanziari e/o metalli preziosi depositati dalla Banca siano protetti in caso di procedura di insolvenza riguardante il depositario di titoli.

Qualora dovesse risultare che strumenti finanziari del cliente dovessero essere depositati presso un depositario di titoli stabilito in un paese la cui legislazione non impone o non riconosce il principio di separazione degli attivi summenzionati, il cliente è informato in merito al fatto che, in caso di procedura di insolvenza del depositario di titoli e di impossibilità di recupero di un numero sufficiente di strumenti finanziari di una categoria per soddisfare i suoi diritti, egli dovrà condividere la perdita proporzionalmente ai suoi depositi.

In caso di insolvenza di un depositario di titoli, la restituzione degli strumenti finanziari custoditi in sub-deposito presso quest'ultimo può essere soggetta a ritardi legati alla procedura di insolvenza e al rischio che il quantitativo di strumenti finanziari specifici possa essere insufficiente. In un numero limitato di paesi (al di fuori dell'Unione europea), è possibile che gli strumenti finanziari custoditi in sub-deposito presso un depositario di titoli siano inclusi nella massa dell'insolvenza e, pertanto, che i depositanti non possano pretendere un diritto di restituzione specifico. Su richiesta, la Banca può fornire al cliente informazioni supplementari al riguardo. In questo caso o nel caso in cui la Banca, per qualsiasi motivo, ottenga la restituzione degli strumenti finanziari specifici solo in quantità insufficiente per soddisfare i diritti di tutti i clienti che hanno depositato tali strumenti finanziari specifici presso la Banca, detti clienti si assumono la perdita proporzionalmente ai loro depositi in tali strumenti finanziari.

I clienti non possono esercitare i loro diritti su tali strumenti finanziari nei confronti di un depositario di titoli.

In alcuni paesi, una parte o l'insieme dei depositari di titoli possono detenere una garanzia o un privilegio, o un diritto di compensazione rispetto agli strumenti finanziari da essi tenuti in sub-deposito, oppure le condizioni generali che disciplinano i depositi possono prevedere una ripartizione delle perdite in caso di inadempimento del proprio depositario di titoli. Ciò può dar luogo a situazioni in cui la Banca non può ottenere la restituzione di una quantità sufficiente di strumenti finanziari per soddisfare i diritti dei suoi clienti. In questo caso si applica la regola della ripartizione delle perdite sopra indicata. Su richiesta del cliente, la Banca può fornire informazioni supplementari al riguardo.

Al momento dell'acquisizione di quote di fondi di investimento, la Banca può essere talvolta iscritta direttamente nel registro del fondo di investimento o tale iscrizione può essere effettuata tramite un intermediario designato («nominee»). L'impatto dell'insolvenza o del mancato pagamento dell'intermediario interessato dipende dalla legislazione locale e dalle disposizioni contrattuali. Per questo tipo di acquisizione, la Banca può ricorrere unicamente agli agenti di trasferimento designati dal fondo di investimento e dipende quindi dall'affidabilità di tali agenti di trasferimento.

7.3. Operazione sul titolo (OST)

7.3.1. Generalità:

La Banca informa, attraverso il canale di comunicazione abituale, il suo cliente in merito alle operazioni su strumenti finanziari (OST) che richiedono una risposta/azione da parte sua o che comportano una modifica degli attivi iscritti sul suo conto.

Le OST oggetto di tali informazioni sono quelle rese pubbliche dopo la data di contabilizzazione dei titoli in conto.

Dato che il cliente è a conoscenza, a partire dall'atto di acquisizione, delle caratteristiche di un titolo finanziario o di un diritto (in particolare buoni di sottoscrizione di azioni, warrant, obbligazione convertibile), la Banca non è tenuta ad avvisarlo prima della scadenza.

7.3.2. OST che richiede una risposta/azione del cliente

Non appena ne viene a conoscenza, la Banca informa il cliente delle OST che incidono sui suoi strumenti finanziari e che richiedono una risposta/azione da parte sua. Le informazioni trasmesse al cliente precisano in particolare il termine di risposta entro il quale il cliente deve pronunciarsi. Il cliente deve rispondere al suo consulente per iscritto o, previo consenso della Banca, per telefono.

Si ricorda che la conoscenza che la Banca può avere di tali operazioni è subordinata alle informazioni pubblicate dall'emittente del titolo e ai supporti di comunicazione scelti da quest'ultimo, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei tempi di diffusione e del contenuto dell'informazione diffusa, né delle eventuali tempistiche dei pagamenti che l'emittente potrebbe applicare.

Si conviene espressamente che in assenza di risposta del cliente, di istruzione del cliente che non sia trasmessa ai sensi del presente articolo, oppure di impossibilità di rispondere per il cliente (in caso, ad esempio, di una restrizione degli investimenti legata al paese di residenza del cliente o indicata nella documentazione del titolo in questione), l'opzione predefinita specificata, se del caso, nella comunicazione di OST trasmessa al cliente, sarà attuata senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile, a prescindere dai tempi previsti per rispondere.

Inoltre, il titolare deve tenersi informato personalmente di qualsiasi evento che influisca sulla vita della società emittente di strumenti finanziari in depositi e che può incidere sul loro valore, come, ad esempio, il risanamento o liquidazione giudiziale della società emittente, lo svolgimento delle assemblee, poiché la Banca non si assume alcun obbligo d'informazione al riguardo. Il cliente prende atto e accetta il fatto che la Banca non offre alcuna garanzia circa l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari depositati, ad eccezione di quelli legati alle azioni di UBS SA.

Inoltre, la Banca può anche proporre, mediante apposito accordo, servizi che consentano a un cliente di migliorare la sua partecipazione legata alla sua detenzione di azioni (iscritte nei conti della Banca) di società quotate dell'Unione europea. Tali servizi riguardano la trasmissione di informazioni relative a un'assemblea o l'esercizio del diritto di voto nel corso di un'assemblea.

Articolo 8 Disponibilità degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari iscritti in conto non possono essere utilizzati dalla Banca, salvo consenso del cliente concesso tramite accordo specifico.

Per gli strumenti finanziari iscritti in conto la Banca si impegna a rispettare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza degli strumenti finanziari.

Articolo 9 Trasmissione ed esecuzione degli ordini

Il cliente si impegna a rispettare le disposizioni normative applicabili ai mercati in cui sono impartiti gli ordini.

La Banca può agire in qualità di ordinante o in funzione controparte in relazione a operazioni su strumenti finanziari eseguite dal cliente.

Ai fini dell'esecuzione degli ordini ricevuti dal cliente, la Banca può trasmetterli ad altre entità del Gruppo UBS, che agiscono in qualità di commissionari della Banca.

La Banca può rifiutare qualsiasi ordine che non sia conforme alle consuetudini e alle normative vigenti sui mercati in cui viene effettuato o che sarebbe effettuato in un mercato nel quale la Banca non interviene abitualmente.

In caso di sanzione internazionale e/o embargo o di qualsiasi misura equivalente applicabile a Monaco o all'interno del Gruppo UBS, la Banca si riserva il diritto di rifiutare l'esecuzione di un ordine su strumenti finanziari o di chiedere al cliente di trasferire o vendere strumenti finanziari iscritti in conto.

Il cliente non può ritenere la Banca responsabile di un eventuale danno imputabile a tale inadempimento o richiesta di trasferimento o vendita, né può richiedere un indennizzo a tale riguardo.

9.1. Trasmissione degli ordini

9.1.1. Il cliente trasmette i suoi ordini (borsa, cambi, OTC ecc.) alla Banca, per iscritto o per telefono.

Tuttavia, previa richiesta e previo consenso scritto della Banca, il cliente può trasmettere i suoi ordini con qualsiasi modalità di trasmissione predisposta dalla Banca, e in tal caso il cliente dovrà conformarsi alle condizioni contrattualmente definite nella richiesta di apertura o in un altro documento contrattuale da firmare separatamente. Per un ordine, la Banca può esigere in qualsiasi momento un documento scritto. In caso di ordine trasmesso per telefono, il cliente esonera la Banca da tutte le conseguenze che possono risultare dall'utilizzo di questo mezzo di comunicazione, in particolare da quelle derivanti da una falsificazione, da un guasto tecnico, da un errore, da un'insufficienza o imprecisione delle istruzioni, nonché dall'uso abusivo o fraudolento che se ne farebbe, salvo colpa grave della Banca.

Per quanto riguarda gli ordini trasmessi telefonicamente, il cliente riconosce di essere stato informato in merito al fatto che la Banca registra le conversazioni. Egli dichiara di accettare tale procedura senza riserve né restrizioni e rinuncia anticipatamente a qualsiasi azione. Queste registrazioni faranno fede tra le parti e potranno quindi essere utilizzate come mezzo di prova in caso di contestazione. Le disposizioni di cui sopra si applicano sia al cliente in quanto persona sia a qualsiasi mandatario da lui nominato. Il cliente sosterrà tutti i costi relativi a qualsiasi richiesta di trascrizione delle registrazioni telefoniche. Gli ordini di investimento sono oggetto di registrazione tramite marcatura temporale al momento della ricezione dell'ordine da parte della Banca e della sua trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione.

9.1.2. Trasmettendo il suo ordine alla Banca, il cliente deve precisare se si tratta di un acquisto o di una vendita, il numero e le caratteristiche degli strumenti in questione e tutte le indicazioni necessarie alla trasmissione e all'esecuzione dell'ordine sul mercato.

9.2. Avviso di esecuzione

L'esecuzione degli ordini è oggetto di un relativo avviso inviato automaticamente dalla Banca al cliente. La Banca richiama l'attenzione del cliente sull'importanza delle informazioni comunicate su tali avvisi e ricorda che la mancata contestazione da parte di quest'ultimo delle operazioni entro il termine prescritto per gli avvisi di esecuzione vale come conferma o ratifica delle operazioni.

In mancanza di un termine prescritto sull'avviso di esecuzione, i reclami relativi alle condizioni di esecuzione dell'ordine devono essere inviati per iscritto alla Banca – a pena di decadenza – entro un termine massimo di 48 (quarantotto) ore successive alla data dell'avviso smenzionato o dalla data in cui l'ordine avrebbe dovuto essere eseguito in caso di mancata esecuzione.

La mancata contestazione del cliente delle operazioni riportate sugli avvisi di esecuzione entro un termine stabilito comporterà la rinuncia del cliente a qualsiasi reclamo nei confronti della Banca in merito alle operazioni effettuate per suo conto; si riterrà che il cliente abbia ratificato l'operazione. A tal fine, le registrazioni della Banca faranno fede per quanto concerne le operazioni effettuate sul conto.

Articolo 10 Informazione del cliente

La Banca, purché ne sia a conoscenza, in forza di un obbligo di mezzi e senza assumerne la responsabilità, informa il cliente con un semplice avviso in merito alle operazioni che gli strumenti finanziari comportano per consentirgli, nel momento in cui sarà richiesto il suo concorso, di esercitare i diritti inerenti agli strumenti finanziari iscritti in conto (distacco delle cedole, raggruppamento di azioni, modifica del valore nominale ecc.). Le informazioni fornite al cliente sono limitate agli eventi che incidono sui diritti legati agli strumenti finanziari, ad esclusione degli eventi che possono influire sulla vita degli emittenti degli strumenti finanziari, siano essi suscettibili o meno di pregiudicare i diritti connessi agli strumenti finanziari o il loro valore. Il cliente riconosce che la consegna, da parte della Banca, della documentazione contrattuale emessa dagli emittenti di strumenti finanziari (memorandum, modulo di sottoscrizione ecc.) al momento della sottoscrizione e/o dell'investimento in detti strumenti finanziari, equivale a un'informazione da parte della Banca di tutti i diritti e le azioni connessi agli strumenti finanziari detenuti. A tale riguardo, si presume che il cliente sia stato correttamente informato sulle modalità e sulle condizioni di esercizio di detti diritti e azioni (termini, modalità, criteri di ammissibilità).

Articolo 11 Reclamo del cliente (mancata ricezione di un estratto conto)

Gli estratti conto (e sottoconti) e gli estratti patrimoniali sono messi a disposizione del cliente conformemente alla periodicità concordata o applicabile.

La mancata contestazione del cliente delle operazioni riportate sugli estratti entro un (1) mese a decorrere dalla loro data di emissione comporterà una rinuncia del cliente a qualsiasi reclamo nei confronti della Banca relativo alle registrazioni e informazioni in esso contenute.

Il cliente che non abbia ricevuto un estratto conto deve presentare un reclamo immediatamente e in ogni caso entro un mese dalla sua chiusura; in caso contrario l'estratto sarà considerato ricevuto alla data giusta.

Articolo 12 Copertura

La normativa in vigore e le convenzioni quadro di mercato relative ai sistemi di regolamento interbancario e di regolamento e consegna di strumenti finanziari ovvero alle operazioni su strumenti finanziari, nei rapporti fra una banca e il proprio cliente, impongono la costituzione di una copertura per qualsiasi soggetto che affida a una banca la trasmissione o l'esecuzione di ordini di borsa su un mercato regolamentato o di qualunque ordine di investimento. Di conseguenza, il cliente destina tutti i suoi strumenti finanziari iscritti nell'ambito della sua relazione bancaria a copertura delle operazioni di borsa e d'investimento effettuate tramite la Banca.

Per ogni operazione a termine, la copertura d'uso, pari a una determinata percentuale, fissata dalla Banca, dell'importo nominale sul quale verte l'operazione a termine, deve essere fornita dal committente nell'ambito di un accordo preliminare che definisca un limite di operazioni garantito dalla totalità o da una parte degli attivi depositati. La Banca è autorizzata a modificare i requisiti di copertura in caso di modifica degli elementi oggettivi utilizzati per la loro determinazione. Analogamente, la Banca ha il diritto di esigere una garanzia supplementare qualora il valore della copertura sia diminuito.

In applicazione della regolamentazione vigente e delle convenzioni quadro summenzionate, la Banca potrà liquidare le posizioni aperte in mancanza di fornitura di un complemento di copertura, entro il termine convenzionale e/o vendere gli strumenti finanziari assegnati in copertura, in quantità sufficiente a coprire le somme dovute dal cliente a titolo delle sue operazioni d'investimento. Spetterà esclusivamente alla Banca operare la scelta degli strumenti finanziari da vendere nell'ambito della ricostituzione della copertura, senza che possa essere ritenuta responsabile al riguardo.

In caso di mancata ricostituzione della copertura, la Banca potrà procedere alla realizzazione del pegno conformemente alle disposizioni dell'atto di pegno di moneta o di strumenti finanziari.

La semplice iscrizione in conto del cliente di una posizione debitrice legata a un'operazione realizzata nell'ambito delle presenti disposizioni, non potrà valere come tacita autorizzazione di scoperto.

Articolo 13 Operazioni in valuta estera

Per le operazioni che comportano pagamenti in valuta, sul conto di liquidità nella valuta dell'operazione viene effettuato un addebito se il saldo lo consente, in caso contrario nel controvalore in un'altra valuta addebita l'importo dell'operazione effettuata e le relative spese e commissioni tramite applicazione del valore del corso sulla valuta considerata il giorno di contabilizzazione dell'operazione, salvo esplicithe disposizioni contrattuali contrarie.

Per le operazioni di bonifico a credito, viene effettuato l'accredito sul conto di liquidità nella valuta dell'operazione.

Articolo 14 Operazioni su strumenti finanziari a termine

La conclusione di contratti a termine fisso o facoltativo di strumenti finanziari elaborati in Francia o all'estero su mercati fuori borsa (over the counter), organizzati o regolamentati quali swap, forward su tassi di interesse (FRA), opzioni ecc. è subordinata alla conclusione di accordi ad hoc, le cui disposizioni integreranno quelle contenute nella sezione 8 delle presenti condizioni generali.

Articolo 15 Indennità connesse alle attività di distribuzione e altre prestazioni pecuniarie

La Banca offre ai clienti un'ampia scelta di strumenti finanziari. A tal fine, essa conclude accordi di distribuzione con i promotori di fondi di investimento e di prodotti strutturati, indipendentemente dal contratto concluso con il cliente. Per la sua attività di distribuzione e le relative prestazioni a favore dei promotori, la Banca percepisce da questi ultimi indennità o altre prestazioni pecuniarie. Queste ultime spettano esclusivamente alla Banca.

Il cliente autorizza espressamente la Banca a conservare tali indennità e altri compensi a titolo di compenso aggiuntivo.

La Banca è disposta a fornire al cliente, su richiesta, maggiori informazioni sulle indennità legate alla distribuzione e altre retribuzioni che lo riguardano. La stessa provvederà affinché gli interessi del cliente siano preservati in ogni caso, qualora dovessero insorgere conflitti d'interesse in relazione alle prestazioni summenzionate.

Articolo 16 Commissioni, spese e tasse

16.1. Tutte le somme dovute dal cliente alla Banca per l'esercizio dei suoi conti e dei servizi forniti dalla Banca (diritti di custodia, intermediazioni, commissioni su operazioni di traffico dei pagamenti, spese di tenuta conto ecc.) sono fissate nelle Condizioni tariffarie, di cui il cliente riconosce di aver ricevuto copia, o in uno specifico accordo tariffario tra la Banca e il cliente. Il cliente si impegna a informarsi preventivamente presso la Banca sulla tariffa applicabile a ogni transazione prevista. Concludendo transazioni con la Banca, si riterrà che il cliente abbia accettato le pertinenti condizioni tariffarie della Banca.

16.2. Il cliente autorizza la Banca a percepire l'importo delle commissioni e delle spese usuali effettuando l'addebito su uno dei suoi conti detenuti nell'ambito della relazione bancaria.

16.3. Il cliente si impegna a pagare o rimborsare alla Banca, a seconda dei casi, tutte le imposte, le tasse o i diritti, già istituiti o che saranno istituiti in futuro dalle autorità competenti, pagati dalla Banca o che quest'ultima potrebbe essere tenuta a pagare, che le operazioni effettuate nell'ambito della relazione bancaria con la Banca potrebbero comportare. La Banca è autorizzata ad addebitare gli importi così dovuti su uno dei conti del cliente, indipendentemente dalla data di regolamento delle transazioni originarie.

16.4. La Banca si riserva la possibilità di modificare le Condizioni tariffarie effettuando la notifica al cliente un (1) mese prima della data di applicazione prevista, con ogni mezzo, incluse una nota riportata su un estratto conto o una pubblicazione sul sito Internet della Banca.

16.5. Il cliente accetta che, in caso di intervento di un procuratore d'affari nel processo di instaurazione del rapporto tra il cliente e la Banca, la Banca versa al procuratore d'affari una commissione forfettaria o proporzionale, conformemente ai rispettivi accordi. Il pagamento di tale commissione non incide sulle Condizioni tariffarie applicate al cliente.

16.6. Il cliente si farà carico di tutti i costi e le spese legali (compresi gli onorari legali) della Banca in caso di procedura in cui essa intervenga a causa della relazione bancaria. In caso di controversia tra la Banca e il cliente, il cliente si farà carico di tutti i costi e le spese legali (compresi gli onorari legali) della Banca.

16.7. La Banca richiama l'attenzione del cliente sul fatto che ogniqualvolta venga applicato un tasso di interesse variabile alle spese, alle commissioni, ai costi o ai pagamenti che il cliente deve alla Banca, tale tasso sarà fissato dalla Banca sulla base di un tasso di interesse di riferimento (ad es. SONIA, SOFR, SARON, Euribor ecc.) maggiorato di un margine. Il cliente prende atto del fatto che la Banca è solo un utilizzatore del tasso d'interesse di riferimento gestito da una terza parte. La Banca non può né garantire né pronunciarsi sulla determinazione da parte dell'amministratore del tasso d'interesse di riferimento in questione. A tale riguardo, quest'ultimo potrebbe non essere più utilizzato come tasso di interesse di riferimento nel corso della durata della relazione bancaria a causa di diversi fattori non imputabili alla Banca, ad esempio, a seguito dell'annuncio che il tasso d'interesse di riferimento, a breve, non sarà più mantenuto o il metodo di calcolo sarà leggermente modificato.

Il cliente accetta che la Banca sostituisca a sua discrezione il tasso d'interesse di riferimento in questione (il «vecchio tasso di riferimento») con un nuovo tasso d'interesse di riferimento (il «nuovo tasso di riferimento») e attui le modifiche necessarie in seguito a tale sostituzione. La Banca seguirà l'ordine di priorità indicato di seguito.

1. Il tasso indicato dall'amministratore del vecchio tasso di riferimento (ossia la persona che esercita il controllo sulla fornitura del vecchio tasso di riferimento).
2. In caso contrario, quello indicato dall'autorità di regolamentazione responsabile nei confronti della Banca.
3. Se né l'amministratore né alcuna autorità di regolamentazione definiscono un successore, la Banca stessa indicherà il nuovo tasso di riferimento, a sua ragionevole discrezione, tenendo conto delle pratiche generali del settore bancario e finanziario, rispettando il più elevato livello possibile di equivalenza in termini di metodo utilizzato per calcolare il vecchio tasso di riferimento. A tal fine, la Banca terrà conto unicamente dei tassi d'interesse di riferimento che rispondono ai requisiti del regolamento europeo 2016/1011 sugli indici di riferimento e che attestano o attesteranno una presenza sufficiente sul suo segmento di mercato, secondo la stima della Banca.

Se il nuovo tasso di riferimento ha un metodo di calcolo diverso da quello del vecchio tasso di riferimento, ad esempio per quanto riguarda i valori di riferimento, la struttura a termine o le componenti del rischio, la Banca procederà a una correzione puntuale del nuovo tasso di riferimento mediante un fattore di aggiustamento, al fine di garantire un'equivalenza economica tra il vecchio tasso di riferimento e il nuovo tasso di riferimento.

La Banca applicherà come fattore di adeguamento per il vecchio tasso di riferimento quello definito nell'ordine di priorità qui di seguito:

1. Un fattore di adeguamento universale definito dall'ISDA (Associazione internazionale degli swap e dei derivati);
2. in mancanza, un fattore di aggiustamento definito da un'associazione di settore riconosciuta nell'intero mercato (del tipo Associazione Internazionale degli Swap e Derivati - ISDA);
3. Qualora non venga designato alcun fattore di rettifica, la Banca designerà il fattore di rettifica, a sua ragionevole discrezione, tenendo conto delle pratiche generali del settore, delle differenze tra i metodi di calcolo, ad esempio per quanto riguarda i valori di riferimento, la struttura a termine o le componenti del rischio dei nuovi tassi di interesse di riferimento.

La Banca informerà il cliente della prevista sostituzione del Tasso di riferimento, del Nuovo Tasso di riferimento e di qualsiasi fattore di adeguamento. Il nuovo tasso di riferimento si applicherà in assenza di obiezioni entro il termine indicato dalla Banca, che non deve essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Qualunque opposizione del cliente, presentata per iscritto, entro il suddetto termine, sarà considerata come una risoluzione della relazione bancaria, con effetto a partire dalla data di scadenza del termine in questione.

Sezione 4 Disposizioni comuni ai conti di liquidità e ai conti di strumenti finanziari

Articolo 17 Accordo sull'unità di conti e compensazione

In caso di pluralità di conti aperti nell'ambito della relazione bancaria, presso la Banca in rubriche o qualifiche distinte, tali conti costituiscono irreversibilmente un conto unico indivisibile e globale, salvo disposizioni di legge o normative contrarie, i cui saldi potranno essere oggetto di fusione in qualsiasi momento, in modo puntuale o definitivo, al fine di determinare un unico saldo.

Tuttavia, e salvo diverso accordo, le decisioni di pagamento o di rifiuto di tutti i valori o ordini di pagamento (assegni, addebiti diretti ecc.) sono prese in considerazione in relazione alla sola posizione del conto in cui è domiciliato il valore o l'ordine di pagamento. Lo stesso vale per gli interessi il cui calcolo si effettua conto per conto, salvo esplicito accordo della Banca.

Pertanto, la risoluzione di uno dei conti, che si verifica per qualsivoglia causa, comporta la chiusura di tutti gli altri conti, nonostante tutte le scadenze o i termini concordati.

La risoluzione della relazione bancaria renderà immediatamente esigibile il saldo ottenuto mediante compensazione di tutti i conti.

L'esistenza di altri conti, quali conti di strumenti finanziari e altri, aperti a nome del cliente, non è estranea alle posizioni momentaneamente debitorie eventualmente accettate dalla Banca. Di conseguenza, la Banca avrà sempre la facoltà di effettuare, senza messa in mora preventiva e nell'ordine di priorità che essa ritiene più idonea, la compensazione tra il saldo a debito del conto come definito nel precedente paragrafo e i saldi creditori di altri conti, con bonifico e, se del caso, procedendo al cambio dei contanti in valuta estera.

Analogamente, nel caso in cui la compensazione non fosse possibile, la Banca potrà esercitare un diritto di ritenzione sino al regolamento di tale saldo debitore, sull'insieme delle somme, dei valori o degli oggetti depositati dal cliente, in particolare sui conti di strumenti finanziari, in ragione della stretta connessione con cui le parti hanno inteso vincolare i vari saldi.

Articolo 17 bis – Trattamento degli averi in deposito

La Banca, a sua completa discrezione e senza dover indicare alcun motivo, può rifiutare il deposito di averi o rifiutare il mantenimento in deposito di determinati averi.

Se la Banca non desidera conservare più a lungo gli averi in deposito, in particolare per motivi giuridici, regolamentari o specifici agli averi / al prodotto, il cliente, su richiesta della Banca, dovrà fornire a quest'ultima istruzioni di trasferimento. Se, anche dopo un termine ragionevole concesso dalla Banca, il cliente non comunica istruzioni di trasferimento, UBS può procedere alla consegna fisica degli averi o alla loro liquidazione.

Articolo 18 Reclamo, rifiuto e termine di esecuzione, risoluzione e chiusura

18.1. Reclamo del cliente

Oltre ai reclami di cui agli articoli 9.2 e 11 di cui sopra, il cliente può inviare, entro il termine di prescrizione legale vigente, salvo esplicita disposizione contraria, qualsiasi reclamo orale o scritto all'attenzione della direzione della Banca, all'indirizzo della sede legale di quest'ultima.

Al reclamo iniziale verrà fornita una risposta, nella misura del possibile, entro dieci (10) giorni bancari successivi al ricevimento del reclamo. Nel caso in cui fossero richieste ulteriori indagini per il trattamento completo del reclamo, verrà inviata al cliente una conferma di ricevimento, con una stima del termine entro il quale la Banca potrà fornirgli una risposta.

18.2. Rifiuto e termine di esecuzione dell'operazione / delle operazioni

Il cliente, debitamente informato, rinuncia espressamente a ritenere responsabile Banca qualora quest'ultima differisca, sospenda o rifiuti di eseguire un'operazione per la quale non ha ottenuto i chiarimenti richiesti nei termini e nelle condizioni che la soddisfano. Di fatto, per rispettare i propri obblighi legali e normativi, la Banca, prima dell'esecuzione di un'operazione, potrà richiedere al cliente vari documenti e motivazioni utili che il cliente si impegna sin d'ora a fornire alla prima richiesta. Nel caso in cui il cliente non li fornisca alla prima richiesta, la Banca si riserva il diritto di rifiutare di eseguire l'operazione, porre fine unilateralmente alla relazione bancaria, chiudere i conti del cliente o sospendere (fino alla ricezione degli elementi richiesti) ogni esecuzione.

Inoltre, il cliente è informato del fatto che la Banca non partecipa direttamente ai sistemi di pagamento, poiché le operazioni vengono effettuate tramite banche corrispondenti. Di conseguenza, i bonifici o gli addebiti diretti dipendono dalla valutazione delle proprie obbligazioni da parte delle banche corrispondenti della banca depositaria, che sono i partecipanti diretti ai sistemi. Questo elemento di fatto non rientra nel potere decisionale della Banca depositaria e le misure adottate dalle banche intermediarie si impongono alle parti. La Banca declina qualsiasi responsabilità al riguardo.

18.3. Risoluzione

I rapporti contrattuali disciplinati dalle presenti condizioni (ad eccezione dei conti disciplinati dalle disposizioni della legge n. 1492 dell'8 luglio 2020 relativa all'instaurazione di un diritto al conto) possono essere disdetti in qualsiasi momento, unilateralmente e senza alcuna motivazione, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione decorre a partire dalla scadenza di un termine di dieci (10) giorni civili dalla data di invio di suddetta lettera raccomandata (la «data di risoluzione»).

Tuttavia, la risoluzione da parte della Banca può anche avvenire immediatamente e senza alcun preavviso in ciascuno dei seguenti casi:

- in caso di posizione debitoria non autorizzata del conto;
- in caso di sequestro dei beni del cliente,
- in caso di emissione di assegni senza copertura o in caso di transazioni di pagamento non giunte a buon fine constatate dalla Banca, e più in generale qualora tali incidenti venissero comunicati alla Banca.

La risoluzione comporta:

- l'esigibilità immediata del saldo dei conti di liquidità e/o di strumenti finanziari, che sarà stabilito includendo gli effetti che sarebbero stati previsti e che sarebbero non scaduti al momento della chiusura e che sarebbero insoluti alla scadenza, l'importo delle fidejussioni, degli avalli, delle accettazioni in corso e, in generale, di tutti i rischi di cui la Banca ha assicurato la copertura e che rimangono in sospeso al momento della chiusura;
- l'impossibilità di ricorrere ai servizi della Banca e
- la chiusura della relazione bancaria (inclusa la cessazione di tutte le disposizioni pattuite e gli accordi specifici).

La cessazione effettiva della relazione bancaria, tuttavia, non inciderà sulle garanzie e/o su garanzie collaterali che garantiscano gli obblighi del cliente nei confronti della Banca. Gli accordi conclusi tra il cliente e la Banca, ivi comprese le Condizioni generali, restano in vigore nella misura applicabile a tali garanzie e/o contratti di garanzia.

18.4. Chiusura della relazione bancaria

La chiusura dei conti di liquidità vale come risoluzione della relazione bancaria e comporta la chiusura di tutti i conti di strumenti finanziari ad essa correlati.

La chiusura di un conto di strumenti finanziari senza chiusura del conto di liquidità, in particolare, ha come conseguenza la revoca dell'incarico di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari iscritti in conto.

La chiusura della relazione bancaria comporta la cessazione di tutte le operazioni effettuate sul conto / sui conti, ad eccezione delle operazioni in corso di esecuzione il giorno della chiusura e non definitivamente liquidate. La Banca potrà conservare in tutto o in parte gli strumenti finanziari iscritti in conto fino al completamento delle operazioni in corso al fine di assicurarne la copertura.

Al fine di consentire l'effettiva chiusura della relazione bancaria, e qualora il cliente non fornisca alla Banca istruzioni di trasferimento del suo patrimonio entro e non oltre la data di risoluzione, il medesimo autorizza la Banca a liquidare le posizioni / gli averi che detiene, a convertire l'intera liquidità in una stessa valuta e a inviargli la somma complessiva risultante, al netto dell'addebito delle spese e commissioni dovute, tramite assegno bancario a lui intestato, spedito tramite posta al suo ultimo indirizzo comunicato alla Banca.

Le Condizioni generali e le Condizioni tariffarie standard continueranno a disciplinare la liquidazione delle transazioni in corso fino all'esecuzione e all'adempimento dell'insieme delle operazioni e degli impegni e alla chiusura della relazione bancaria.

In caso di ritiro o trasferimento da parte del cliente della totalità dei suoi attivi detenuti presso la Banca, quest'ultima si riserva il diritto di addebitare sul conto del cliente, prima di suddetto ritiro o trasferimento, eventuali spese dovute a causa della chiusura della relazione bancaria.

Articolo 18 bis Limite di responsabilità

Regola generale – Nell'ambito della relazione bancaria tra il cliente e la Banca, fatta salva ogni legge e normativa applicabile e/o fatto salvo ogni accordo contrattuale specifico, la responsabilità della Banca è limitata come segue:

- la Banca potrà essere ritenuta responsabile solo in caso di colpa grave da parte sua;
- se le informazioni, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione degli attivi iscritti in conto presso la Banca, si basano su informazioni fornite da terzi, la Banca declina ogni responsabilità in merito alla qualità di tali informazioni;
- se il patrimonio del cliente è gestito da un gestore terzo o da un mandatario, la Banca agisce come semplice depositario del patrimonio e non può essere ritenuta responsabile né per la gestione effettuata, né eventualmente per le istruzioni impartite da tale gestore terzo o mandatario, né per le informazioni comunicate al gestore terzo o al mandatario, se del caso. La Banca non ha l'obbligo di verificare la qualità o i rischi legati alle transazioni, né di avvertire o consigliare il cliente in merito alle decisioni d'investimento prese;
- se, in qualità di depositario di strumenti finanziari e/o di metalli preziosi, la Banca ha depositato gli strumenti finanziari e/o i metalli preziosi presso terzi, il deposito di tali beni avviene esclusivamente per conto e a rischio del cliente e la responsabilità della Banca sarà limitata alla sua negligenza grave; in caso di perdita di strumenti finanziari e/o di metalli preziosi per negligenza grave della Banca, quest'ultima avrà l'unico obbligo di sostituire gli strumenti finanziari e/o i metalli preziosi con strumenti finanziari e/o metalli preziosi identici o, se ciò non è possibile, di rimborsare al cliente il valore degli strumenti finanziari e/o dei metalli preziosi il giorno della richiesta di rilascio o di vendita.

La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni causati da eventi di ordine politico, giuridico o economico o per qualsiasi altro motivo che sfugga al suo ragionevole controllo, tali da interrompere, disorganizzare o perturbare, totalmente o parzialmente, i servizi della Banca o quelli delle banche corrispondenti nazionali o estere, i depositari di strumenti finanziari, i sistemi di regolamento-consegna o qualsiasi altro prestatore di servizi, anche se tali eventi non sono casi di forza maggiore quali interruzioni del sistema di telecomunicazioni, guasti elettrici, guasti dei servizi di comunicazione, delle reti o del materiale informatico, un virus o un malware, la pirateria informatica o qualsiasi altra violazione dei sistemi, o eventi simili.

La Banca declina ogni responsabilità per i danni derivanti da disposizioni di legge, misure dichiarate o imminenti adottate da autorità pubbliche o tribunali, atti di guerra, terrorismo, rivoluzioni, guerre e conflitti civili, catastrofi naturali, atti di governo, casi di forza maggiore, atti di sabotaggio, scioperi, serrate, boicottaggi, picchetti di sciopero e altre azioni analoghe, indipendentemente dal fatto che la Banca e/o il Gruppo UBS siano, direttamente o indirettamente, parti del conflitto o che le funzioni della Banca ne siano colpite solo parzialmente.

Le decadenze o i danni derivanti dal mancato esercizio di diritti e obblighi relativi a strumenti finanziari e cedole in deposito e/o metalli preziosi sono integralmente a carico del cliente.

Utilizzo fraudolento della firma – La Banca non è responsabile dell'utilizzo fraudolento (ad es. falsificazione) della firma manoscritta o elettronica (reale o falsificata) del cliente. La stessa regola si applica alla firma di qualsiasi persona autorizzata a effettuare transazioni sul conto del cliente (compresa qualsiasi persona alla quale il cliente abbia concesso un potere di rappresentanza sul conto). Nel caso in cui la Banca non rilevi l'uso fraudolento di una firma autentica o falsificata ed esegua una transazione sulla base di tale documento, si riterrà che essa abbia eseguito una transazione valida su istruzione del cliente e sarà esonerata da ogni responsabilità. In particolare, la Banca non dovrà restituire al cliente averi sottratti dall'uso fraudolento di documenti. La Banca sarà responsabile solo se ha commesso un errore grave nella verifica dei documenti.

Articolo 19 Conservazione dei documenti e prova

Dopo dieci anni la Banca si riserva il diritto di distruggere tutti i documenti relativi alla relazione bancaria, in particolare le corrispondenze e i documenti relativi.

La Banca si riserva espressamente il diritto di conservare, al posto dei documenti originali, qualsiasi supporto di dati o di immagini (microfilm, dischi informatici) che avranno lo stesso valore probatorio.

La Banca può avvalersi a titolo di prova di ogni documento elettronico alla stessa stregua di ogni supporto cartaceo, anche se la prova fornita dal cliente consisterebbe in un documento redatto su supporto cartaceo.

Articolo 20 Trattamento delle informazioni nominative – Segreto professionale

20.1. Informazioni nominative

Il cliente prende atto del fatto che la Banca raccoglie, conserva ed elabora fisicamente o tramite sistema informatico o utilizza in altro modo informazioni nominative riguardanti il cliente. Queste ultime possono essere oggetto di trattamenti automatizzati da parte della Banca e/o possono essere utilizzate da entità del Gruppo UBS o da società terze per l'esecuzione di lavori/compiti che la Banca subappalta, delega o esternalizza. Tutte le informazioni nominative raccolte hanno un carattere obbligatorio per consentire una corretta esecuzione del presente accordo e di qualsiasi operazione tra la Banca e il cliente.

La Banca si impegna ad adottare tutte le precauzioni per preservare la sicurezza di tali informazioni e in particolare per impedire che esse siano deformate, danneggiate o comunicate a terzi non autorizzati.

Le informazioni raccolte sono utilizzate e sono comunicate esternamente ai mandataria della Banca e alle società del Gruppo UBS o alle autorità giudiziarie, amministrative e regolamentari, esclusivamente per le necessità di gestione, tutela degli interessi e sicurezza del cliente o della Banca ovvero per adempiere agli obblighi legali e regolamentari. Nel quadro della legge n. 1362 del 3 agosto 2009 relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione, la Banca attua trattamenti di informazioni nominative che le consentono di rispettare i propri obblighi di dichiarazione, di conoscenza dei clienti, di vigilanza e di vigilanza delle persone e dei conti in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; a tale proposito, si può procedere al controllo dei dati personali del cliente effettuando una ricerca sulle banche dati di sorveglianza di persone a rischio amministrato da UBS SA (Svizzera).

Il cliente è altresì informato in merito al fatto che tali banche dati possono essere completate e compilate dalla Banca, in particolare per le esigenze di sorveglianza delle persone e dei conti in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e di vigilanza su base consolidata, registrando alcuni dati nominativi raccolti. Il diritto di accesso a tali trattamenti è esercitato fatte salve le restrizioni di legge in materia. Il cliente può esercitare il suo diritto di accesso indiretto inviando alla Commissione di controllo delle informazioni nominative (Commission de Contrôle des Informations Nominative, CCIN) una richiesta di verifica delle sue informazioni, conformemente all'articolo 15-1 della legge n. 1165 del 23 dicembre 1993.

20.2. Segreto professionale – Informazioni al cliente

La Banca è tenuta a rispettare il segreto professionale, conformemente agli articoli 308 del Codice penale monegasco e L.511-33 del Codice monetario e finanziario francese.

Il cliente prende atto del fatto che le informazioni nominative che lo riguardano possono essere trasmesse conformemente alle disposizioni del suddetto articolo L.511-33. A tal fine, la Banca può condividere informazioni relative ai clienti e ai potenziali clienti, in particolare nell'ambito delle operazioni enunciate qui di seguito:

- contratti di prestazione di servizi stipulati con terzi per l'affidamento di rilevanti funzioni operative;
- nello studio o nell'elaborazione di qualsiasi tipo di contratto o operazione riguardante la clientela e i potenziali clienti, in quanto tali entità appartengono al Gruppo UBS.

Le persone che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale, fornite loro ai fini di una delle operazioni di cui sopra, devono conservarle in modo riservato, indipendentemente dal fatto che l'operazione di cui sopra vada a buon fine o meno. Tuttavia, nel caso in cui la summenzionata operazione abbia esito positivo, tali persone possono a loro volta comunicare le informazioni coperte dal segreto professionale alle stesse condizioni di cui agli articoli del Codice monetario e finanziario precedentemente citati, alle persone con le quali negoziano, concludono o eseguono le operazioni sopra indicate.

Le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico affidato alla Banca sul piano tecnico, amministrativo e commerciale (ad esempio per la gestione dei servizi di pagamento) potranno potenzialmente essere oggetto di comunicazione esterna.

In particolare, si richiama l'attenzione del cliente sul fatto che i messaggi che accompagnano i bonifici devono indicare il nome, l'indirizzo e il numero di conto delle persone che hanno effettuato le istruzioni di trasferimento. Di conseguenza, tali informazioni sono comunicate principalmente alle banche corrispondenti e agli operatori dei sistemi coinvolti nel trattamento delle transazioni finanziarie a Monaco o all'estero, oppure a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Nella maggior parte dei casi, il beneficiario di un bonifico riceve anche i dettagli relativi al committente. È inoltre possibile che le banche, SWIFT o i gestori dei sistemi coinvolti nell'esecuzione di un bonifico divulgano a loro volta i dati a terzi incaricati in altri paesi ai fini dell'elaborazione o della conservazione di tali dati.

Si fa inoltre presente al cliente che, ai fini dell'attuazione dei servizi e delle funzionalità forniti tramite Digital Banking, la Banca si avvale di un fornitore esterno / fornitori esterni, in particolare per la gestione e la manutenzione dei software e dell'applicazione e che i suoi dati personali sono oggetto di comunicazione esterna a UBS (Monaco) S.A.

La Banca è autorizzata a comunicare a qualsiasi revisore esterno o interno, persona fisica o giuridica, tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento della loro missione. Tali informazioni possono anche riguardare informazioni coperte dal segreto professionale, in particolare sull'identità dei clienti o sui potenziali clienti della Banca.

Le informazioni necessarie per la vigilanza su base consolidata di un'autorità di vigilanza bancaria sono comunicate al soggetto consolidante.

20.3. Segreto professionale – Autorizzazione del cliente

Il trattamento delle pratiche di credito da parte della Banca può essere effettuato in collaborazione con UBS SA (Svizzera), società madre della Banca, o con altre entità del Gruppo UBS. Il cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere le informazioni nominative che lo riguardano raccolte nell'ambito dello studio o dell'elaborazione delle sue operazioni di credito a UBS SA e/o ad altre entità del Gruppo UBS per le necessità legate al trattamento di tali pratiche.

Inoltre, il cliente autorizza espressamente la Banca a comunicare e condividere alcuni dati necessari che lo riguardano, nonché i loro aggiornamenti, alle entità del Gruppo UBS al fine di mettere in comune mezzi tecnici o operativi, in particolare informatici.

Il cliente autorizza espressamente la Banca a comunicare qualsiasi informazione e informazione utile che lo riguardano ai propri fornitori contrattuali nonché alle entità (comprese le filiali e le succursali) facenti parte del Gruppo UBS che concorrono alla realizzazione dei servizi offerti nell'ambito della relazione bancaria, allo scopo di consentire alla Banca di rispondere alle richieste di informazioni sul cliente da parte dei fornitori contrattuali quali i corrispondenti bancari, motivati dai loro obblighi legali e normativi, in particolare in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione.

20.4. Informazioni aggiuntive e diritto di accesso

Quando i dati vengono trasferiti all'estero, essi non godono più della protezione fornita dal diritto monegasco. Le leggi e i regolamenti esteri possono prevedere la trasmissione di tali informazioni alle autorità o a terzi. Inoltre, alcuni di questi paesi potrebbero non disporre di una legislazione adeguata in materia di protezione dei dati nominativi secondo le norme del diritto monegasco.

In applicazione della legge n. 1165 del 23 dicembre 1993 relativa alla protezione delle informazioni nominative, le indicazioni che potranno essere raccolte presso il cliente possono comportare l'esercizio di un diritto di accesso e di rettifica in forma scritta presso il consulente clientela del cliente. Il cliente potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento automatizzato delle informazioni che lo riguardano.

Per ottenere maggiori informazioni sui trattamenti informativi nominativi e sull'informativa sulla privacy della Banca, il cliente può contattare il proprio consulente clientela oppure visitare il sito di UBS SA «www.ubs.com», selezionando «Monaco» dall'elenco dei paesi. Il cliente può prendere conoscenza dei principi dell'informativa sulla privacy consultando la scheda «Privacy Statement», e più in generale può prendere atto dei trattamenti di informazioni nominative attuati dalla Banca, nonché delle disposizioni relative alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, cliccando sul link «Additional Legal information» accessibile al seguente indirizzo: <https://www.ubs.com/global/fr/legal/privacy/monaco.html>.

Articolo 21 Conti congiunti in forma solidale

Nel caso in cui venga aperta una relazione bancaria con apertura di conto congiunto / conti congiunti in forma solidale, ciascuno dei contitolari ha il diritto di disporre, solo e senza limitazioni, dei valori e dei fondi depositati, di consegnarli in pegno, di impartire qualsivoglia istruzione e approvazione e di conferire procura a terzi. Ciascuno dei contitolari è espressamente autorizzato a rescindere la relazione bancaria o a chiudere un conto congiunto in forma solidale in caso di pluralità di conti, per se stesso e per tutti i contitolari. La firma di uno di essi è sufficiente per concedere totalmente il discharge alla Banca e le procure conferite da uno di essi si considerano conferite a nome di tutti.

Il conto o i conti saranno operativi dopo l'eventuale decesso di uno dei titolari sulla base della sola firma del superstite / dei superstiti. Tuttavia, non appena sarà stata informata in merito al decesso di uno dei contitolari, la Banca limiterà la libera disposizione del superstite / dei superstiti alla loro quota degli averi iscritti sul conto / sui conti quale risulterà dalla divisione dei saldi e degli strumenti finanziari alla data dell'informazione della Banca.

Su richiesta di un erede o di un rappresentante legale o istituito, validamente legittimato, del contitolare defunto o incapace, la Banca è autorizzata a comunicare, secondo le disposizioni legali in materia, lo stato del conto / dei conti al giorno del decesso o dell'incapacità civile, nonché l'identità di ogni eventuale contitolare e mandatario.

Si conviene espressamente che sussiste solidarietà attiva tra i contitolari e, di conseguenza, tutti i pagamenti e i regolamenti effettuati dalla Banca su istruzione di un contitolare saranno liberatorie per la Banca nei confronti di tutti i contitolari, come nei confronti dei loro eredi o di uno dei contitolari deceduto. I versamenti effettuati a favore di un contitolare saranno accreditati dalla Banca senza ulteriori formalità su uno dei conti congiunti in forma solidale, salvo istruzioni contrarie.

Nel caso in cui il conto congiunto / i conti congiunti diventi/diventino debitore/i, i contitolari si impegnano personalmente e in solido, ai sensi degli articoli 1055 e successivi del Codice civile, a rimborsare il saldo debitore / i saldi debitori alla Banca. In questo caso sussiste anche solidarietà tra gli eredi o rappresentanti dei contitolari.

Le presenti condizioni disciplinano unicamente il diritto di disposizione dei contitolari nei confronti della Banca, senza tenere conto dei rapporti interni, in particolare i diritti di proprietà dei titolari e dei loro aventi diritto.

Articolo 22 Conto indiviso in regime di solidarietà passiva

Qualsiasi relazione bancaria con apertura di conto indiviso / conti indivisi in regime di solidarietà passiva è operativa sulla base della firma congiunta di tutti i contitolari che hanno il diritto di disporre senza restrizioni dei valori e dei fondi così depositati, di consegnarli in pegno, di impartire istruzioni e approvazioni di qualsiasi natura e di conferire procura a un (1) o due (2) contitolari, o a terzi. I contitolari che agiscono congiuntamente hanno la possibilità di conferire un potere di gestione degli averi e degli strumenti finanziari in deposito ad uno solo dei contitolari. La firma di uno di essi sarà sufficiente per concedere pieno discharge alla Banca. Le presenti disposizioni potranno essere annullate esclusivamente sulla base della firma di tutti i contitolari. In caso di decesso o di incapacità civile di un contitolare, il diritto di firma è esercitato collettivamente dal contitolare / dai contitolari superstiti/e dagli eredi del contitolare / dei contitolari deceduto/i e/o dal rappresentante del contitolare incapace, secondo le leggi e gli usi del Principato di Monaco.

Su richiesta di un erede o rappresentante legale o istituito, validamente legittimato, del contitolare defunto o incapace, la Banca è autorizzata a comunicare, secondo le disposizioni legali in materia, lo stato del conto / dei conti al giorno del decesso o dell'incapacità, nonché il nome / i nomi del contitolare / dei contitolari e degli eventuali mandatari.

Tutte le comunicazioni relative alla relazione bancaria sono ritenute validamente effettuate quando sono inviate all'ultimo indirizzo indicato alla Banca.

Qualora il conto indiviso / i conti indivisi dovesse/dovessero essere debitore/i per qualsivoglia causa, i cointestatari si impegnano personalmente e in solido ai sensi degli articoli 1055 e successivi del Codice civile a rimborsare alla Banca il saldo debitore / i saldi debitori per capitale, interessi, commissioni, spese e accessori. Sussiste quindi solidarietà anche in questo caso tra gli eredi dei contitolari.

Le presenti condizioni disciplinano unicamente il diritto di disposizione dei contitolari nei confronti della Banca, senza tenere conto dei rapporti interni, in particolare i diritti di proprietà dei titolari e dei loro aventi diritto.

Articolo 23 Fiscalità

23.1. Fiscalità applicabile alle persone soggette all'imposta sul reddito o sulle società in Francia

Per consentire al cliente, se del caso, di adempiere ai propri obblighi fiscali, la Banca trasmetterà ogni anno al cliente la dichiarazione riepilogativa delle operazioni su valori mobiliari e redditi di capitali mobiliari realizzate nel corso dell'anno precedente.

23.2. Informazioni relative all'imposizione di donazioni o successioni

Diverse imposte sulle trasmissioni e/o le trasformazioni a titolo gratuito realizzate tra vivi o al momento del decesso possono essere prelevate in diverse giurisdizioni. Tali imposte possono essere applicate al cliente ma anche a chiunque trasferisca o riceva beni imponibili.

Alcune giurisdizioni possono imporre diverse imposte sui trasferimenti gratuiti di proprietà o beni. Gli strumenti di investimento, raccomandati o meno da UBS, possono essere soggetti a tali imposte locali nel Paese in cui l'emittente ha la propria sede o residenza. Tali imposte locali possono comprendere, a titolo non esaustivo, le imposte di successione o di eredità che possono essere dovute nel Paese dell'emittente in seguito alla scomparsa del cliente.

Per ottenere maggiori informazioni sulle varie imposte e sugli obblighi di dichiarazione ad esse correlati, la Banca raccomanda al cliente di contattare un consulente fiscale competente.

23.3. Assenza di consulenza giuridica e fiscale

UBS non fornisce alcuna consulenza legale e/o fiscale, in particolare per quanto riguarda la fiscalità degli strumenti finanziari, e non formula alcuna garanzia, generale o specifica, relativa alla situazione o alle esigenze del cliente, in merito al trattamento fiscale degli attivi o degli strumenti finanziari.

La Banca richiama specificamente l'attenzione del cliente sugli obblighi legali, fiscali e normativi a cui può essere personalmente soggetto (in ragione del luogo di nascita o del paese di costituzione, della nazionalità, del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo).

La Banca raccomanda inoltre al cliente di consultare consulenti fiscali e/o legali indipendenti, con particolare riguardo al relazione bancaria, a qualsiasi contratto o accordo relativo e a qualsiasi transazione o investimento, nonché per qualunque questione relativa alla determinazione del suo status e della sua residenza fiscale.

Il cliente si assume la responsabilità per tutte le conseguenze giuridiche e fiscali derivanti dalle operazioni e transazioni (incluse le decisioni di investimento) eseguite nell'ambito del relazione bancaria e dei servizi prestati dalla Banca. La Banca non assume alcun obbligo d'informazione al riguardo e non è tenuta a considerare la situazione fiscale del cliente.

Gli obblighi del cliente comprendono in particolare il rispetto delle norme fiscali e/o normative a suo carico, le dichiarazioni fiscali, l'ottenimento delle autorizzazioni richieste in considerazione delle sue attività e, più in generale, l'obbligo di garantire che qualsiasi operazione/transazione eseguita nell'ambito della relazione bancaria rispetti gli obblighi legali e normativi ad esso applicabili. La Banca non è tenuta a verificare il rispetto da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi summenzionati.

Il cliente si impegna a informare immediatamente la Banca della sua residenza fiscale e, se è o può essere considerato un contribuente americano ai sensi delle normative applicabili e, se del caso, a indicargli il proprio codice fiscale (CIF o TIN in inglese) conformemente alle normative e agli accordi in vigore per lo scambio automatico di informazioni. In caso contrario, la Banca sarà autorizzata ad applicare qualsiasi ritenuta alla fonte imposta dalle leggi e dalle normative applicabili e/o a rescindere la relazione bancaria senza preavviso. Il cliente accetta e si impegna a informare la Banca, senza indugio e comunque entro trenta (30) giorni, in merito a ogni modifica delle informazioni summenzionate e/o della documentazione associata.

Il cliente solleva la Banca da ogni responsabilità nel caso in cui non si assuma i propri obblighi personali e si impegna a risarcire la Banca per qualsiasi danno che potrebbe subire a causa del mancato rispetto da parte del cliente di tali obblighi.

Articolo 24 Tassazione dei redditi da risparmio da parte dell'Unione europea – Autorizzazione di comunicazione volontaria di informazioni ai servizi fiscali del paese di residenza (cliente persona fisica)

Il cliente prende atto del fatto che il Principato di Monaco e l'Unione europea hanno concluso un accordo relativo alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito l'«accordo»). In conformità di tale accordo, la Banca è tenuta ad applicare una ritenuta d'imposta sull'importo dei pagamenti di interessi in questione, oppure a divulgare alle autorità fiscali competenti tutti i pagamenti degli stessi interessi.

Alla luce di quanto sopra, il cliente accorda espressamente il proprio consenso alla divulgazione volontaria, autorizzando la Banca (da lui istruita in tal senso) a fornire qualsiasi informazione relativa ai pagamenti di interessi coperti dall'accordo ed effettuati in suo favore, ai servizi fiscali monegaschi, i quali trasmetteranno tali informazioni alle autorità competenti del suo paese di residenza, conformemente alle disposizioni dell'accordo.

La presente autorizzazione è conforme alla divulgazione già effettuata dal cliente della sua situazione reddituale e/o patrimoniale presso le autorità fiscali del suo paese di residenza.

Il cliente sa che le dichiarazioni della Banca non lo esonerano dai suoi obblighi di dichiarare i futuri redditi, le plusvalenze di capitale e gli averi nel rispetto delle disposizioni applicabili del suo paese di residenza.

In particolare, il cliente accetta e riconosce che tali informazioni comprendono inoltre le seguenti informazioni: la sua identità (nome e indirizzo), il numero dei suoi conti, l'importo di tutti i pagamenti d'interesse in questione o il fatto che non sia stato effettuato alcun pagamento d'interesse e, se del caso, i prodotti di vendita di attivi calcolati in conformità delle disposizioni dell'accordo.

Il cliente accetta e prende atto del fatto che la Banca può essere indotta a dover interpretare alcune delle disposizioni dell'accordo determinando l'estensione della divulgazione richiesta, e approva espressamente la valutazione della Banca in materia.

Il cliente si impegna a notificare alla Banca ogni cambiamento di situazione pertinente in relazione alla presente dichiarazione, in particolare ogni cambiamento di paese di residenza.

Il cliente ha preso atto del fatto che:

- la Banca accetta di mantenere aperta la sua relazione bancaria e tutti i conti ad essa collegati soltanto a condizione che la autorizzi a comunicare le informazioni richieste in virtù dell'accordo ai servizi fiscali monegaschi in vista della loro trasmissione alle autorità fiscali del suo paese di residenza fiscale;
- la revoca del presente mandato comporterà la risoluzione del relazione bancaria da parte della Banca.

Il cliente prende atto e accetta che, in caso di cambiamento di domicilio transnazionale, la Banca procede, salvo revoca della presente autorizzazione, anche alla dichiarazione secondo le seguenti modalità:

- in caso di trasferimento all'interno dell'Unione europea, la dichiarazione è resa presso le autorità del nuovo paese di residenza;
- in caso di trasferimento in un paese al di fuori dell'Unione europea e a condizione che non sia presentata alcuna attestazione di domicilio ufficiale del nuovo paese di residenza, la dichiarazione viene effettuata presso le autorità dello Stato che ha redatto i documenti di identità. Tale regola si applica solo se la relazione bancaria è stata istituita dopo il 1° gennaio 2004.

Articolo 25 Dichiarazione relativa ai fondi di investimento statunitensi senza data di scadenza («U.S. open- end Mutual Funds»)

Ai sensi della normativa U.S. Securities and Exchange Commission («SEC») relativa al riscatto di quote di fondi (SEC-Rule 22c-2 on Mandatory Redemption Fees for Redeemable Fund Securities), la maggior parte dei fondi di investimento statunitensi senza data di scadenza (i «Fondi») sono tenuti a concludere con gli intermediari finanziari (quali intermediari, negozianti, banche o altre entità che detengono quote dei fondi interessati per conto dei loro clienti) contratti in base ai quali tali intermediari si impegnano a fornire, su richiesta dei Fondi, dati relativi in particolare agli investitori e alle transazioni.

Di conseguenza, il cliente riconosce che la divulgazione delle informazioni da parte della Banca, secondo le modalità summenzionate, non costituisce una violazione del segreto professionale, conformemente agli articoli 308 del Codice penale monegasco e L.511-33 del Codice monetario e finanziario francese.

Il cliente prende atto del fatto che, ai sensi delle leggi e delle normative applicabili, le autorità americane o di altri terzi possono avere accesso alle informazioni trasmesse ai Fondi e/o agli intermediari.

La divulgazione a terzi può avvenire, in particolare, in occasione dell'esternalizzazione di lavori amministrativi, delle chiamate a servizi informativi o di consulenza da parte dei Fondi. Il cliente si assume la piena responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dalla divulgazione e dalla diffusione delle informazioni conformemente alle presenti disposizioni.

Seconda parte Accordi speciali

Gli accordi speciali, qui di seguito specificati, sono applicabili tra la Banca e il cliente a tutta la relazione bancaria se quest'ultimo li ha sottoscritte nell'accordo di apertura della relazione bancaria e nelle eventuali modifiche successive. Su esplicita richiesta del cliente, tali accordi speciali possono applicarsi in modo diverso a ciascun conto di liquidità o di strumenti finanziari detenuto nell'ambito della relazione bancaria tramite la firma di un accordo ad hoc.

Sezione 5 Istruzioni per la corrispondenza

Articolo 26 Corrispondenza

Per accedere alla corrispondenza a lui indirizzata, il cliente dispone della scelta del canale di comunicazione, a prescindere dall'applicazione, da parte della Banca, nel modo di seguito indicato:

- 1) messa a disposizione della corrispondenza digitalizzata tramite Digital Banking;
- 2) invio a mezzo cartaceo della corrispondenza via posta **in caso di mancato accesso a Digital Banking**; oppure
- 3) ricorso cumulativo alle opzioni 1) e 2) su esplicita richiesta del cliente.

Il cliente accetta di farsi carico delle spese relative a l'invio della sua corrispondenza a mezzo posta e autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto di liquidità il relativo importo. Il cliente prende atto del fatto che tali spese sono definite nelle Condizioni tariffarie. Tale importo può essere modificato in qualsiasi momento all'atto della revisione delle Condizioni tariffarie che sarà notificata al cliente con qualsiasi mezzo (compresa la spedizione di posta, la posta elettronica o la messa a disposizione tramite Digital Banking).

Quando il cliente sottoscrive il servizio Digital Banking, accetta espressamente che tutta la sua corrispondenza bancaria (in particolare gli estratti conto o di portafoglio, gli avvisi e le corrispondenze) sia messa a sua disposizione, di default, su Digital Banking.

A tal proposito, il servizio di invio della corrispondenza a mezzo posta:

(i) è revocato d'ufficio con la sottoscrizione del servizio di Digital Banking per tutti i firmatari autorizzati / le persone abilitate a ricevere informazioni scritte sulla relazione bancaria o su qualsiasi conto di liquidità e di strumenti finanziari detenuto nell'ambito della relazione bancaria; oppure

(ii) non viene attivato al momento dell'adesione all'accordo di apertura della relazione bancaria.

Su richiesta, il cliente, in qualsiasi momento e a proprie spese conformemente alle Condizioni tariffarie, può ottenere una copia di qualsiasi corrispondenza bancaria su un supporto cartaceo.

Ogni notifica effettuata tramite Digital Banking è opponibile al cliente / all'utente autorizzato dal momento in cui può consultarla per la prima volta. Per «utente autorizzato» si intende qualsiasi utente attuale o futuro di Digital Banking, sia esso il cliente stesso o qualsiasi persona da lui designata. In ogni caso la Banca si riserva il diritto di inviare qualsiasi corrispondenza / documento bancario a mezzo posta, in particolare a causa di limitazioni tecniche e operative.

Inoltre, qualsiasi corrispondenza / documento bancario inviato per posta sarà validamente notificato all'indirizzo della sede legale per le persone giuridiche o all'indirizzo di residenza fiscale per le persone fisiche, (o in via subordinata a qualsiasi altro indirizzo di corrispondenza validamente comunicato alla Banca).

Il cliente prende atto del fatto che qualsiasi corrispondenza (lettera, estratto conto o portafoglio, avviso di esecuzione ecc.) messa a disposizione tramite Digital Banking e/o inviata dalla Banca all'indirizzo di corrispondenza sarà considerata equivalente e validamente pervenuta in forma debita.

La Banca richiama l'attenzione del cliente sul fatto che una consultazione non regolare della corrispondenza messa a disposizione tramite Digital Banking e/o inviata per posta (e più in particolare degli estratti conto o di portafoglio, degli avvisi di avvenuta esecuzione ecc.) accresce il rischio di rilevamento tardivo di operazioni errate. Il cliente solleva la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di danno derivante da una consultazione non regolare e/o tardiva della corrispondenza messa a disposizione tramite Digital Banking e/o indirizzata per posta.

Nel caso in cui il cliente fornisca un'istruzione di trasmettere la propria corrispondenza a un indirizzo all'estero, la Banca richiama la sua attenzione sul rischio importante inerente a tale trasmissione, in particolare il rischio di divulgazione delle informazioni contenute nel plico postale, e sulle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne per il cliente.

Quando il cliente si impegna, con atto separato, a eleggere domicilio presso la Banca, ad esempio a titolo di costituzione di pegno di moneta di valori mobiliari o di strumenti finanziari conformemente all'articolo 1 dell'Ordinanza sovrana n. 14-309 del 28 dicembre 1999, egli riconosce espressamente che tutte le notifiche, le messe in mora e le corrispondenze inviategli al suo domicilio eletto saranno considerate validamente pervenute in forma debita; la data di ricezione della lettera è, salvo avviso contrario, quella riportata su tali notifiche, messe in mora corrispondenze.

Il cliente autorizza inoltre la Banca ad aprire qualsiasi corrispondenza proveniente da terzi che venga indirizzata alla Banca alla sua attenzione e rinuncia anticipatamente a ritenere responsabile la Banca per tutte le conseguenze derivanti dall'apertura della suddetta corrispondenza.

Articolo 27 Fax

Tenuto conto degli importanti pericoli e rischi che l'utilizzo del fax potrebbe far correre al cliente e alla Banca (falsificazioni di documenti mediante procedure fotomeccaniche, trasmissione incompleta, composizione errata di un numero, errori di collegamento nella centrale della rete, lettura della comunicazione e utilizzo abusivo non rilevabile da parte di terzi non autorizzati ecc.), nessuna comunicazione potrà essere trasmessa o ricevuta via fax.

Articolo 28 Comunicazione tramite e-mail (escluso l'utilizzo della messaggistica sicura del Digital Banking)

Il cliente intende comunicare e scambiare informazioni o dati con la Banca tramite e-mail sull'insieme della sua relazione bancaria o su uno o più conti detenuti nell'ambito di tale relazione.

Il cliente accetta che qualsiasi e-mail pervenuta alla Banca sia considerata come redatta dalla persona i cui recapiti figurano nell'indirizzo e-mail in questione, indipendentemente dal fatto che tale persona ne sia o meno l'autore o il mittente o che il contenuto di tale e-mail sia pervenuto correttamente o meno alla Banca.

Il contenuto delle e-mail può includere dati sensibili e riservati relativi alla relazione bancaria (in particolare informazioni sui depositi).

La Banca ci tiene a sottolineare che la trasmissione della posta elettronica avviene attraverso strutture aperte e accessibili a chiunque (come le reti internazionali pubbliche e private di trasmissione dei dati, i fornitori di accesso). Pertanto, la trasmissione delle e-mail diventa incontrollabile e spesso transita in paesi diversi (anche quando il mittente e il destinatario risiedono nello stesso paese). Le email comportano pertanto numerosi rischi, in particolare:

- (a) **assenza di riservatezza:** le e-mail e i documenti allegati possono essere consultati senza restrizioni e sorvegliati sistematicamente, senza troppi sforzi, da terzi non autorizzati (nonché dalle autorità);
- (b) **possibile manipolazione del contenuto / simulazione del mittente:** soggetti terzi non autorizzati possono falsificare in modo discrezionale il contenuto, i documenti allegati e la dicitura del mittente (indirizzo e-mail) delle e-mail ovvero ritardarne o ostacolarne la trasmissione;
- (c) **errori di trasmissione / disturbi:** incidenti tecnici o malfunzionamenti durante la trasmissione possono modificare, alterare, ritardare, causare errori di inoltro o cancellare le e-mail e/o i documenti ad essa allegati;
- (d) **assenza di integrità:** i destinatari non hanno a disposizione alcun mezzo per verificare l'integrità dei mittenti e il contenuto tecnico delle e-mail e le manipolazioni e gli errori sono in genere rilevati troppo tardi;
- (e) **virus, cavalli di Troia, worm, spam (messaggi indesiderati) ecc.:** infettando discretamente la posta o i computer, terzi sconosciuti possono provocare danni significativi al destinatario o simulare l'invio di e-mail da parte della Banca.

La Banca declina ogni responsabilità per i danni derivanti dal verificarsi di tali rischi.

28.1. Rifiuto dell'esecuzione dell'operazione/delle operazioni

La Banca non accetta, in linea di massima, alcun ordine (in particolare di pagamento / di borsa o di sottoscrizione), né conclusioni di contratto, revoche (nello specifico di ordini/procure), blocchi delle prestazioni bancarie, modifiche dei dati personali tramite e-mail.

28.2. Doveri di diligenza

Nell'ambito degli scambi con la Banca, essa raccomanda un utilizzo il più restrittivo possibile delle e-mail.

L'identità del titolare di un indirizzo e-mail non dovrebbe essere identificabile sulla base del titolo dell'indirizzo.

L'origine effettiva di tutte le e-mail recanti l'indirizzo di spedizione della Banca e l'esattezza del loro contenuto devono essere verificate scrupolosamente. In caso di dubbio, occorre consultare la Banca per telefono.

Le e-mail non devono essere aperte se vi sono dubbi sulla loro vera origine e se il mittente è sconosciuto. Devono essere controllate con un programma antivirus; se necessario, contattare uno specialista o cancellarle senza averli aperte.

In linea di principio, gli eventuali attestati di ricevimento richiesti per via elettronica devono essere respinti.

In caso di risposta alle e-mail, il testo originale non deve essere rinviato insieme alla risposta, né l'indirizzo del destinatario deve essere di nuovo oggetto di inserimento manuale. La dicitura dell'oggetto deve fornire il minor numero possibile di indicazioni sul contenuto.

Se vi è motivo di ritenere che un terzo faccia un uso fraudolento dell'indirizzo di posta elettronica comunicato, intercetti o falsifichi le e-mail inviate o che siano riscontrate altre irregolarità in relazione all'utilizzo di e-mail, il cliente deve informare immediatamente la Banca, al fine di esaminare con essa le misure da adottare.

Il sistema operativo e il browser utilizzati devono essere mantenuti aggiornati e devono essere installati i patch di sicurezza raccomandati del sistema operativo. Occorre inoltre adottare le misure tecniche di sicurezza attualmente abituali, in particolare l'installazione di un firewall e il ricorso a un programma antivirus, costantemente aggiornato. Spetta pertanto all'utente delle e-mail informarsi periodicamente sulle misure di sicurezza necessarie e, se necessario, prendere tutte le disposizioni in materia.

28.3. Esclusione di garanzia / limitazione di responsabilità

La Banca non garantisce il carattere autentico delle e-mail, inviate dalla Banca o che vengono inviate a quest'ultima, né del loro arrivo in tempo utile e al destinatario indicato. Analogamente, la Banca non garantisce che un'e-mail munita di indirizzo di spedizione UBS provenga effettivamente dalla Banca. Per motivi di sicurezza, la Banca è autorizzata, in qualsiasi momento e senza previa informazione, a rifiutare la ricezione o il trattamento delle e-mail o a subordinare queste ultime a chiarimenti supplementari.

Le e-mail pervenute alla Banca sono trattate, nell'ambito del corso abituale degli affari, durante i giorni bancari e non godono in particolare di alcuna priorità temporale. La Banca non garantisce il trattamento tempestivo delle e-mail con contenuto urgente o con scadenza.

Per quanto consentito dalla legge, la Banca non risponde dei danni conseguenti ai rischi inerenti alle e-mail. La Banca non può garantire l'esattezza, l'integrità né la procedura di invio e ricezione di e-mail. È impossibile evitare interruzioni di ordine tecnico, di manutenzione o di sicurezza negli scambi per posta. Di conseguenza, è esclusa qualsiasi responsabilità della Banca a causa di interruzione o saturazione del sistema informatico.

28.4. Modifica e risoluzione delle disposizioni relative alla comunicazione tramite e-mail

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le disposizioni relative alla comunicazione tramite e-mail. Tale modifica sarà comunicata al cliente con qualsiasi mezzo appropriato. Salvo opposizione scritta formulata entro un mese dalla notifica e, in ogni caso, dall'invio della successiva e-mail alla Banca, quest'ultima sarà considerata accettata dal cliente.

Ciascuna parte può rescindere le disposizioni relative alla comunicazione per posta in qualsiasi momento con effetto immediato per lettera.

Sezione 6 Digital Banking di UBS Monaco

L'entrata in vigore delle Condizioni generali comporta l'adesione alle presenti condizioni di base (le «Condizioni di base»), che disciplinano le modalità di accesso al Digital Banking e alle funzionalità da parte di qualsiasi utente autorizzato.

L'utente autorizzato è soggetto, come il cliente, agli obblighi delle presenti Condizioni di base. Il cliente si assume la piena responsabilità del rispetto, da parte degli utenti autorizzati, della totalità degli obblighi previsti dalle Condizioni di base.

Ciascun utente autorizzato non deve utilizzare il Digital Banking per scopi illegali o illeciti, né accedere o tentare di accedere a qualsiasi parte del sistema vietato dal sistema nell'ambito del suo normale funzionamento.

Per «sistema informatico» si intende l'hardware e i software informatici, compresi i dispositivi mobili, i telefoni fissi e mobili, nonché qualsiasi altro strumento tecnico utilizzato per l'accesso e l'utilizzo del Digital Banking.

Articolo 29 Disposizioni generali

29.1. Mezzi di accesso personali

L'accesso al Digital Banking e alle relative funzionalità è concesso previa legittimazione dell'utente autorizzato presso la Banca utilizzando mezzi di legittimazione personali, quali l'app UBS Access, l'Access Card e il numero di carta, il PIN / le password, il codice di sicurezza, il numero di contratto, messo a sua disposizione dalla Banca («**mezzi di accesso**»). I mezzi di accesso sono messi a disposizione degli utenti autorizzati dalla Banca per un uso conforme. La Banca può in qualsiasi momento cambiare o modificare i mezzi d'accesso.

Il cliente fornisce, nel contratto di apertura della relazione bancaria (o qualsiasi accordo modificativo), alla sezione Digitale Banking, l'identità e l'indirizzo e-mail di ogni utente autorizzato.

29.2. Legittimazione e blocco dell'accesso

Per l'utilizzo del Digital Banking e delle relative funzionalità, il controllo di legittimazione da parte della Banca non avviene mediante un controllo di firma o di un documento d'identità. Il controllo di legittimazione avverrà unicamente attraverso i mezzi di accesso (cfr. articolo 29.1).

Chiunque riesca ad accedere al Digital Banking tramite i mezzi di accesso è considerato legittimato nei confronti della Banca. Questa disposizione è valida indipendentemente dal fatto che tale persona sia effettivamente l'utente autorizzato o la persona autorizzata dal cliente.

Tutte le direttive e le istruzioni ricevute dalla Banca tramite Digital Banking sono considerate avviate dall'utente autorizzato. La Banca si considera incaricata di eseguire tali direttive e dare seguito a tali istruzioni e comunicazioni, non appena il controllo di legittimazione previsto sia stato correttamente effettuato.

Qualora gli ordini pervengano alla Banca tramite Digital Banking, la Banca resta comunque autorizzata a rifiutarli, secondo la propria valutazione, qualora, ad esempio, il loro importo superi la copertura disponibile o provochi un superamento del limite di credito concordato.

Ogni utente autorizzato può chiedere alla Banca di bloccare il suo accesso al Digital Banking. Lui stesso, inoltre, può provocare il blocco dell'accesso inserendo volontariamente in maniera errata le credenziali di connessione fino all'indicazione del blocco da parte del sistema.

Il cliente si assume i rischi legati all'utilizzo dei mezzi di accesso fino al momento in cui il blocco è divenuto effettivo entro i termini abituali.

I diritti di accesso e i mezzi di accesso non perdono automaticamente la loro validità, ad esempio a causa di decesso, di incapacità di esercitare i diritti civili, di soppressione del potere di firma o di cancellazione di un registro. A prescindere da ciò, **il blocco dei diritti di accesso o dei mezzi di accesso deve sempre essere esplicitamente ordinato dal cliente, dal suo avente diritto o dagli utenti autorizzati.** Si conviene espressamente che la revoca del diritto di firma di un mandatario o del diritto di accesso su un documento della Banca non comporta automaticamente l'annullamento delle chiavi informatiche. La Banca si riserva il diritto di bloccare o disattivare in modo duraturo l'accesso al Digital Banking senza preavviso.

29.3. Hardware e software informatici (comprese le applicazioni)

Per l'utilizzo del Digital Banking, l'utente autorizzato deve utilizzare l'hardware (ad es. lettore di carte) e i software (ad es. app Mobile Banking) specifici messi a disposizione dalla Banca. Questo materiale e questi software devono essere controllati dall'utente autorizzato entro una settimana dalla ricezione. I reclami relativi a eventuali difetti devono essere inviati immediatamente alla Banca, altrimenti l'hardware / il software sarà ritenuto accettato dall'utente autorizzato come in condizioni di funzionamento.

La Banca non offre alcuna garanzia in merito all'assenza di eventuali difetti dell'hardware / del software consegnati all'utente autorizzato. Allo stesso modo, la Banca non garantisce che gli hardware/i software rispondano in tutte le loro parti alle aspettative dell'utente autorizzato, né che possano funzionare in modo irreprensibile in tutte le applicazioni e combinazioni con altri programmi e configurazioni di dispositivi / di rete scelti dall'utente autorizzato. In caso di difetti o errori che potrebbero ostacolare o impedire il funzionamento, l'utente autorizzato dovrà rinunciare all'utilizzo e informarne immediatamente la Banca.

L'utilizzo degli hardware e dei software messi a disposizione dalla Banca su dispositivi non controllati da quest'ultima, e in particolare **l'utilizzo di applicazioni su un dispositivo mobile, può consentire a soggetti terzi (ad es. produttori di detti dispositivi, fornitori di piattaforme di distribuzione di applicazioni, operatori di rete) di concludere l'esistenza di una relazione bancaria con la Banca o di accedere a informazioni bancarie del cliente (ad es. in caso di registrazione di dati bancari del cliente sull'apparecchio o di perdita dell'apparecchio).**

Per una sicurezza ottimale, la Banca può utilizzare nell'app UBS Access specifiche funzioni di sicurezza su dispositivi di alcuni produttori. Dopo il download o l'aggiornamento dell'app UBS Access, la Banca deve trasmettere **dati identificativi del dispositivo** quali il numero di serie del processore del dispositivo e, ove applicabile, **l'indirizzo di rete (indirizzo IP) a fornitori di servizi esterni all'estero**, al fine di attivare le funzioni di sicurezza. I fornitori di servizi incaricati dalla Banca possono dedurre da questi dati l'identità del cliente, dell'utente autorizzato nonché l'esistenza di una relazione bancaria con la Banca. Il cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere i dati di cui sopra ai fornitori di servizi. Il cliente accetta che, dal momento che non hanno sede a Monaco, i fornitori di servizi non sono tenuti ad applicare il diritto monegasco sulla protezione dei dati e prende atto del fatto che la Banca non controlla l'utilizzo dei dati effettuato da tali fornitori. Utilizzando l'hardware e il software messi a disposizione degli utenti autorizzati dalla Banca, il cliente riconosce che tale utilizzo avviene a proprio rischio.

Per l'utilizzo del software, la Banca conferisce a ogni utente autorizzato il diritto non esclusivo, non trasmissibile e gratuito di scaricare il software, installarlo su un dispositivo in suo possesso e sotto il suo controllo e di utilizzarlo nell'ambito del Digital Banking e delle relative funzionalità.

Per motivi di sicurezza, la Banca è autorizzata a bloccare l'utilizzo dei software che ha messo a disposizione su taluni dispositivi, ad esempio su dispositivi contenenti software potenzialmente dannosi o le cui restrizioni d'uso sono state eliminate (root o jailbreak).

A condizione che la Banca applichi la diligenza conforme agli usi in materia, ogni responsabilità da parte sua è esclusa per quanto riguarda la garanzia di un accesso senza problemi e senza interruzioni alle sue prestazioni. Analogamente, la Banca declina ogni responsabilità per i danni derivanti da malfunzionamenti, interruzioni (compresi i lavori di manutenzione relativi ai sistemi), saturazione dei propri distributori o sistemi informatici, errori di trasmissione, difetti e malfunzionamenti tecnici, guasti o interventi illeciti nelle console, nei terminali o in altri sistemi informatici del cliente, ossia dell'utente autorizzato o di un terzo, nonché nei sistemi accessibili a tutti e alle reti di trasmissione.

29.4. Servizi di notifica

Grazie al Digital Banking e alle relative funzionalità, il cliente e ogni utente autorizzato ha la possibilità di essere informato tramite messaggi elettronici definiti dalla Banca (ad es. e-mail, SMS) in merito a determinati eventi o a informazioni relative al servizio Digital Banking. Queste notifiche avvengono **tramite canali di comunicazione non criptati**. Da questi messaggi si può evincere che il cliente dispone di alcuni prodotti e prestazioni della Banca, quindi **terzi come gli operatori di rete e di servizi possono dedurre l'esistenza della relazione bancaria**. A causa di limitazioni tecniche, inoltre, la Banca non può garantire che i messaggi raggiungano effettivamente l'utente autorizzato.

29.5. Obblighi di diligenza

L'utente autorizzato deve adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere le proprie credenziali.

L'utente autorizzato deve conservare i propri mezzi di accesso **con la massima cura e separatamente gli uni dagli altri**. I mezzi di accesso (in particolare i PIN / le password, il codice di sicurezza e il numero della carta dell'Access Card) **non devono in nessun caso essere trasmessi o resi accessibili a terzi**. I PIN / le password ricevute dalla Banca devono essere immediatamente modificati e **mantenuti segreti**. I PIN / le password non devono essere annotati su uno dei mezzi di accesso (ad es. l'Access Card) o su un altro supporto informatico, né devono essere registrati elettronicamente.

I PIN / le password non devono essere facilmente identificabili (nessun numero di telefono, date di nascita, numero di targhe, sequenze numeriche facilmente identificabili ecc.).

L'utente autorizzato non deve in alcun modo reagire alle e-mail, agli SMS o ad altri messaggi presumibilmente emessi dalla Banca e che invitano il destinatario a comunicare i suoi mezzi di accesso (ad esempio inserendo nomi utente, numeri di contratto, password o codici di sicurezza su una pagina web a cui si accede tramite un link). Se necessario, sarà opportuno informare immediatamente la Banca al riguardo. Se sussiste un motivo di supporre che un'altra persona sia venuta a conoscenza dei PIN / delle password, l'utente autorizzato **deve modificarli immediatamente**. Lo smarrimento, il furto o qualsiasi utilizzo fraudolento di un mezzo di accesso **deve essere immediatamente segnalato alla Banca**.

Qualora il contatto con il Digital Banking avvenga tramite Internet o qualsiasi altra rete elettronica, l'utente autorizzato è tenuto, al fine di prevenire errori e usi fraudolenti, a verificare l'esattezza dell'indirizzo UBS prescelto e l'autenticità del relativo certificato UBS Server (impronta digitale). In caso di irregolarità, non si deve procedere con la connessione. Il collegamento deve essere interrotto immediatamente e la Banca deve essere contattata senza indugio. I mezzi di accesso possono essere trasmessi esclusivamente alla Banca. La connessione al conto deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite l'apposita pagina web UBS e mai dal sito di un fornitore terzo.

È possibile che **un terzo non autorizzato cerchi di accedere surrettivamente al sistema informatico dell'utente autorizzato**. Di conseguenza, l'utente deve adottare le usuali misure di protezione per limitare i rischi di sicurezza esistenti (ad esempio i rischi inerenti a Internet).

In particolare è necessario provvedere a mantenere aggiornato il sistema operativo e il browser e in particolare a installare le patch di sicurezza messe a disposizione e consigliate dai diversi fornitori.

L'utente autorizzato deve adottare le normali precauzioni di sicurezza per le reti elettroniche pubbliche (ad es. utilizzando firewall e programmi antivirus costantemente aggiornati). A tal fine, deve informarsi con precisione sulle misure di sicurezza necessarie e conformarsi ad esse. Qualora l'utente autorizzato utilizzi un software aggiuntivo non necessario all'utilizzo del Digital Banking in modo tale da violare un dovere di diligenza summenzionato o si trovi in contraddizione con tale dovere, il cliente risponde di qualsiasi danno che possa derivarne.

Per rafforzare la sicurezza, l'utente autorizzato può essere invitato, durante la trasmissione degli ordini, a confermare alcuni dati dell'operazione, come l'identità del beneficiario o l'intera operazione. In tal caso, l'utente autorizzato è tenuto a controllare l'esattezza delle informazioni visualizzate per conferma con l'istruzione di ordine (fisico) originale in suo possesso, ossia indipendentemente dalle informazioni visualizzate nel Digital Banking. Se tali informazioni sono corrette, deve confermarle tramite i mezzi di accesso. È responsabilità esclusiva dell'utente autorizzato effettuare tale conferma correttamente e con la massima cura.

La Banca può modificare in qualsiasi momento i meccanismi di protezione esistenti o introdurne di nuovi.

Il cliente si assume la piena responsabilità del rispetto di tutti i suddetti obblighi da parte degli utenti autorizzati.

29.6. Rischi

La clausola di legittimazione (cfr. articolo 29.2) implica che il cliente si assume i rischi derivanti (i) dalle manipolazioni del sistema informatico dell'utente autorizzato, (ii) dall'utilizzo fraudolento dei mezzi di accesso, (iii) della violazione degli obblighi di diligenza e (iv) dell'intervento di terzi non autorizzati al momento della trasmissione dei dati.

Il cliente e l'utente autorizzato sono consapevoli dei rischi legati allo scambio di dati e di informazioni attraverso le reti di trasmissione di dati pubbliche e private, nonché all'utilizzo del materiale e dei software messi a disposizione dalla Banca.

Anche se il contenuto dei dati da trasmettere via Internet con il Digital Banking viene automaticamente crittografato (ad eccezione del mittente e del destinatario), il rischio di manipolazioni mirate del sistema informatico di proprietà dell'utente autorizzato permane e il cliente se ne assume la piena responsabilità. Pertanto, si esclude ogni responsabilità della Banca per i danni dovuti a errori di trasmissione, inoltre, difetti e incidenti tecnici, guasti o interventi illeciti / abusivi causati ai sistemi informatici dell'utente autorizzato o di terzi (compresi i sistemi e le reti di trasmissione accessibili a tutti).

29.7. Informazioni provenienti da distributori, terminali, schermi o altri sistemi informatici

Per quanto riguarda la visualizzazione di informazioni su distributori, terminali, schermi o altri sistemi informatici (comprese le applicazioni), la Banca svolge il suo dovere di diligenza abituale. La Banca esclude inoltre ogni altra garanzia o responsabilità in merito all'aggiornamento, all'esattezza e alla completezza delle informazioni fornite. **Le informazioni e i messaggi visualizzati sono considerati provvisori e senza impegno**, salvo diversa disposizione esplicita per una particolare funzionalità.

29.8. Disposizioni di utilizzazione particolari e informazioni giuridiche

Alcune funzionalità offerte dal Digital Banking richiedono la conclusione di accordi aggiuntivi che possono essere presentati all'utente autorizzato in forma elettronica, previa legittimazione in riferimento al Digital Banking. Lo stesso dicasi se le presenti Condizioni di base vengono modificate o integrate. La Banca si riserva il diritto di non attivare le funzionalità associate o di non autorizzare il relativo accesso fino a quando l'utente autorizzato non avrà ricevuto la richiesta a tal fine, se del caso, e non avrà accettato le disposizioni specifiche per ciascuna funzionalità per via elettronica. Di conseguenza, le disposizioni sono vincolanti per l'utente autorizzato ossia per il cliente. Le disposizioni possono essere stampate e consultabili sul Digital Banking.

A causa dell'internazionalizzazione dei mercati e della continua estensione delle prestazioni elettroniche, la Banca è obbligata ad integrare le sue informazioni e prestazioni pubblicate per via elettronica con informazioni giuridiche supplementari. Esse vincolano l'utente autorizzato ossia il cliente non appena vengono visualizzate. Se quest'ultimo non le accetta, sarà obbligato a rinunciare alle informazioni/prestazioni in questione.

29.9. Restrizioni specifiche per alcuni paesi, restrizioni all'importazione e all'esportazione imposte dall'estero

L'offerta di prestazioni finanziarie proposta agli utenti autorizzati all'estero può essere soggetta a restrizioni giuridiche locali. Se la Banca non dispone delle autorizzazioni locali necessarie, la portata delle prestazioni dovrà essere limitata per gli utenti autorizzati del paese in questione. Tali restrizioni sono soggette alle modifiche osservate nell'evoluzione della legislazione e del contesto normativo di ciascun paese. **La Banca si riserva il diritto di modificare o limitare in qualsiasi momento e senza preavviso la portata delle funzionalità messe a disposizione. Qualora la Banca non sia in grado di definire, con assoluta certezza, il paese di accesso, sarà considerato come tale il paese di residenza dell'utente autorizzato.**

29.10. Prezzi, spese e condizioni

I prezzi di utilizzo del Digital Banking e delle rispettive funzionalità, nonché i prezzi relativi alla consegna dei mezzi di accesso (compresa la loro sostituzione e gli ordini supplementari) e del rispettivo hardware sono riportati nelle apposite condizioni tariffarie. L'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta e le altre tariffe sono addebitate in aggiunta ai prezzi concordati. I prezzi concordati vengono addebitati al cliente a discrezione della Banca immediatamente o con periodicità mensile, trimestrale o annuale.

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni (prezzi, spese, sconti eventualmente concessi, portata e natura della fornitura delle prestazioni) per il Digital Banking e le relative funzionalità. Le modifiche sono comunicate in modo appropriato.

29.11. Segreto bancario e protezione dei dati, definizione dei profili e marketing

Il cliente autorizza la Banca a trattare tutte le informazioni relative all'utilizzo del Digital Banking e delle relative funzionalità (ad es. dati personali, posizione geografica, informazioni sui dispositivi) nella misura necessaria alla fornitura delle prestazioni della Banca nell'ambito del Digital Banking e al fine di garantirne la sicurezza.

La Banca sottolinea che il diritto monegasco (ad esempio per quanto riguarda il segreto professionale e la protezione dei dati) si applica esclusivamente sul territorio monegasco e fa presente che tutti i dati che giungono all'estero non godano più della protezione offerta da questo diritto.

La Banca è autorizzata a raccogliere solo i dati sui cookie individuali necessari relativi all'utilizzo del Digital Banking da parte dell'utente autorizzato.

Inoltre, i «Terms of use» (condizioni di utilizzo) riportati sulle varie pagine web del Gruppo UBS (<https://www.ubs.com/global/it/legal/disclaimer.html>) e la «Privacy statement» (informativa sulla privacy) (<https://www.ubs.com/global/it/legal/privacy/users.html>) di UBS (Monaco) S.A. continuano a essere applicabili.

29.12. Modifica delle disposizioni e delle funzionalità

Se le circostanze lo giustificano, la Banca ha il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni di base, gli accordi aggiuntivi o le disposizioni particolari che disciplinano le diverse funzionalità. A tale riguardo, la Banca è tenuta a comunicare preventivamente le modifiche, ad esempio per via elettronica sullo schermo (cfr. articolo 29.8), o con qualsiasi altro mezzo appropriato. In mancanza di contestazione scritta entro un mese dalla comunicazione, ma in ogni caso a partire dal primo utilizzo del Digital Banking a seguito della comunicazione, tali modifiche si considerano accettate. Il cliente che contesta la modifica ha il diritto di revocare la relativa prestazione con effetto immediato prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le funzionalità del Digital Banking o di sospenderle (parzialmente o interamente).

29.13. Recesso

Il cliente e la Banca possono, in qualsiasi momento e per iscritto, interrompere con effetto immediato l'utilizzo del Digital Banking o, se del caso, di alcune funzionalità proposte dal Digital Banking. Una volta effettuata la disdetta del Digital Banking, l'utente autorizzato dovrà rendere inutilizzabili/illeggibili i mezzi di accesso e restituirli immediatamente alla Banca senza preavviso e senza previa richiesta, o dovrà disinstallarli.

Nonostante la disdetta, la Banca ha il diritto di eseguire validamente a carico del cliente tutte le transazioni effettuate prima della restituzione dei mezzi di accesso.

29.14. Forza maggiore e indennità

La Banca non sarà considerata in violazione dei suoi obblighi contrattuali né sarà ritenuta responsabile nei confronti di ogni utente autorizzato in caso di malfunzionamento, guasto o ritardo di qualsiasi obbligo che le spetta in tale ambito, per motivi che esulano dal suo controllo, inclusi, a titolo esemplificativo, guerre, catastrofi, terrorismo, atti della natura, blackout, blackout dei sistemi di comunicazione, blackout della rete o degli impianti informativi, interruzione del lavoro, sabotaggio, virus o programma malevolo, pirateria o qualsiasi altra violazione del sistema, conflitti o sommosse, guasto postale o qualsiasi altro sciopero o azione sociale simile, azioni o omissioni dell'utente autorizzato o di terzi, in particolare di organizzazioni governative nazionali e/o sovranazionali o di una decisione di una giurisdizione o di altra autorità.

29.15. Limitazione di responsabilità

La Banca, in nessun caso sarà responsabile di quanto segue:

- qualsiasi perdita di immagine del marchio, di reputazione o di opportunità; qualsiasi perdita di introiti; qualsiasi perdita di ris- parmi previsti o qualsiasi perdita o alterazione di dati;
- qualsiasi perdita o danno derivante da una violazione delle Condizioni di base;
- qualsiasi perdita o danno derivante da un errore commesso dal cliente o da un utente inserendo i dati del cliente nel sistema o da qualsiasi altra manipolazione dei dati del cliente in relazione al ser- vizio di Digital Banking;
- qualsiasi altro errore del cliente o di un utente, o qualsiasi difetto o guasto dell'hardware del cliente, della piattaforma o di Internet; in ciascuno dei casi summenzionati (a) - (d), direttamente o indi- rettamente; o
- qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale

che, in ciascuno dei casi summenzionati, si verifica a causa o in relazione al Digital Banking o una violazione o mancata esecuzione delle Condizioni di base (compresi gli accordi aggiuntivi e le disposizioni particolari che disciplinano le relative funzionalità) di qualsiasi rilevanza (anche a causa di negligenza da parte della Banca), indipendentemente dal fatto che la Banca sia stata informata o meno, o fosse consapevole o meno che sussisteva una forte probabilità che si verificasse tale perdita.

29.16. Mailbox

La Banca e l'utente autorizzato possono inviarsi messaggi («**messaggi**») tramite la mailbox. **I messaggi inviati al cliente o all'utente autorizzato sono considerati debitamente pervenuti non appena sono consultabili in forma elettronica nella casella di posta in arrivo.** Al cliente spetta la piena responsabilità di prendere conoscenza a tempo debito dei messaggi inviati dalla Banca tramite Digital Banking.

I messaggi inviati alla Banca sono trattati **in via non prioritaria, nel quadro dei processi aziendali consueti** giorni bancari. La mailbox non deve quindi essere utilizzata per inviare a UBS **messaggi urgenti o a cui è attribuita una scadenza.**

La capacità di memorizzazione dei messaggi è limitata sia nel tempo che in termini di volume e non può essere utilizzata per rispettare gli obblighi di conservazione previsti dalla legge. La Banca è autorizzata a eliminare qualsiasi messaggio, consultato o meno, precedente a 12 mesi o superiore alla capacità di archiviazione massima messa a disposizione nella piattaforma Digital Banking. Ciononostante la Banca mantiene i messaggi secondo la durata di conservazione prevista dalle leggi e dalle norme applicabili.

29.17. Trasmissione di corrispondenza

L'adesione al servizio del Digital Banking, in assenza di specifiche istruzioni esplicite, comporta la messa a disposizione tramite Digital Banking della corrispondenza regolarmente trasmessa per posta, conformemente alle disposizioni vigenti per la relazione bancaria (in particolare gli estratti conto/deposito, gli avvisi di credito/debito, le conferme e i certificati, gli estratti di carte di credito, i rendiconti, le notifiche relative alle transazioni di capitali, i moduli, gli altri avvisi) e altri documenti, in forma elettronica (ad es. sotto forma di documenti bancari digitali). **Lo stesso vale per tutti i prodotti e le prestazioni (ad es. conti, depositi e carte di credito) che fanno parte della relazione bancaria interessata; sono quindi inclusi anche i documenti relativi a eventuali prodotti e prestazioni che sono esclusi dall'accesso tramite Digital Banking, nonché i documenti relativi ad altre relazioni bancarie che, conformemente alle istruzioni di invio, sono inviati all'utente autorizzato.**

Se, in via eccezionale, un documento specifico deve essere inviato per posta, ne può essere richiesta una copia in qualsiasi momento presso la Banca, che si riserva il diritto di fatturare, a tal fine, commissioni di elaborazione adeguate. Su istruzione del cliente o in casi motivati, la Banca invia nuovamente i documenti per posta all'indirizzo indicato. I documenti che in quel momento sono disponibili tramite Digital Banking restano tuttavia accessibili elettronicamente al destinatario, ma **tale cambiamento potrebbe incidere sui costi.**

L'utente autorizzato è tenuto a verificare accuratamente l'esattezza e la completezza dei documenti ricevuti, che sono considerati approvati in assenza della ricezione di un reclamo secondo le condizioni previste nelle presenti Condizioni generali.

Il cliente riconosce e accetta espressamente che il documento gli è debitamente pervenuto dal momento in cui è messo a disposizione nel Digital Banking. Il cliente riconosce e accetta inoltre che, se rifiuta di ricevere le notifiche tramite messaggi elettronici, può non essere informato della presenza di nuovi documenti; accetta espressamente di assumersi l'intera responsabilità delle conseguenze che ne deriverebbero per lui stesso.

Il cliente si assume quindi l'intera responsabilità di prendere conoscenza, entro i termini previsti, dei documenti inviati tramite Digital Banking. La Banca cancellerà tutti i documenti aperti e non aperti al termine del periodo di conservazione previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Inoltre, si richiama espressamente l'attenzione del cliente e degli utenti autorizzati sul fatto che essi non potranno utilizzare Digital Banking a fini di archiviazione, in considerazione dei requisiti formali previsti per l'archiviazione elettronica. Rientra nella responsabilità del cliente organizzarne il download e lo stoccaggio.

29.18. Quotes

Quotes (compreso il «Portafoglio virtuale» e altri servizi) mette a disposizione quotazioni e informazioni utili su strumenti finanziari, valute, imprese ecc., nonché vari strumenti di notifica (Limit minder, avviso di scadenza o notifica in caso di nuove emissioni ecc.).

Una parte delle quotazioni e delle informazioni proposte da UBS in Quotes proviene da terzi. Sebbene UBS selezioni con la massima cura le fonti di dati e i sistemi tecnici, **possono verificarsi ritardi** oppure le quotazioni e le informazioni **possono contenere errori o essere incomplete.** Per questo motivo anche gli strumenti di notifica (ad es. Limit minder) possono subire ritardi (ad es. nel raggiungimento dei limiti) o presentare errori. Tutte le quotazioni e le informazioni messe a disposizione in Quotes nonché negli strumenti di notifica hanno **quindi un carattere puramente informativo.**

Le quotazioni e le informazioni riportate in Quotes, nonché le informazioni fornite dagli strumenti di notifica non costituiscono né un'offerta, né una raccomandazione, né una consulenza in materia di investimenti personali. Per una consulenza individuale o per verificare l'adeguatezza di un determinato prodotto, si prega di contattare il proprio consulente alla clientela.

UBS mette a disposizione le **informazioni di prodotto per gli investitori in virtù delle leggi applicabili in determinate giurisdizioni**, ad esempio attraverso il foglio informativo di base, i PRIIP KID o i documenti contenenti le informazioni chiave (Key Investor Information Documents, KIID) o qualsiasi scheda prodotto. Le informazioni sul prodotto contengono i dati prescritti dalla legge applicabile riguardanti le principali caratteristiche del prodotto d'investimento in questione, quali la sua identità, una breve descrizione degli obiettivi e della politica d'investimento, il profilo di rischio e di rendimento, le spese e le tasse, l'andamento passato del valore e, nell'eventualità, gli scenari di performance. Queste informazioni sono prescritte dalla legge per spiegare la natura di tali prodotti di investimento e i relativi rischi.

Le informazioni sul prodotto sono redatte dal fornitore che propone il prodotto di investimento. La Banca declina ogni responsabilità relativa all'esattezza delle informazioni redatte da terzi. Non si tratta di materiale pubblicitario. UBS raccomanda di leggere attentamente le informazioni sul prodotto messe a disposizione al fine di comprendere gli aspetti fondamentali, le modalità di funzionamento, i rischi e i costi inerenti ai prodotti di investimento interessati, in modo da poter adottare autonomamente, su questa base, una decisione di investimento fondata. **Ogni volta che il cliente trasmette un ordine di sottoscrizione, conferma altresì di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa di prodotto** messa a disposizione tramite Quotes. Se le informazioni sul prodotto messe a disposizione elettronicamente risultano necessarie in forma cartacea, occorre contattare il consulente alla clientela.

I preventivi possono altresì contenere informazioni riguardanti prodotti finanziari e investimenti collettivi che possono essere riservati, in alcuni paesi, a clienti con uno status professionale specifico. È responsabilità di ciascun cliente informarsi e rispettare le restrizioni applicabili.

29.19. Titoli

Il Digital Banking consente di trasmettere ordini di borsa. Il cliente prende atto del fatto che, quando gli ordini di borsa sono trasmessi tramite la funzionalità «Titoli», UBS non può controllare sistematicamente se il prodotto scelto dal cliente è adeguato o adatto alla sua situazione personale. Per una consulenza di investimento personale, si prega di contattare la consulenza alla clientela.

Solo gli ordini in sospeso o parzialmente eseguiti possono essere modificati o revocati. UBS trasmette gli ordini del cliente al partner / sistema di scambio competente in Svizzera o all'estero (banca, intermediario, operatore finanziario). Anche se la Banca ha ricevuto e trasmesso immediatamente una modifica o una revoca dell'ordine iniziale, è possibile che il partner / sistema di scambio riesca a trattare le successive modifiche o revoche solo dopo che l'ordine iniziale del cliente è già stato eseguito in tutto o in parte.

Se, nonostante la diligenza di UBS, la modifica o la revoca dell'ordine iniziale non possono essere elaborate in tempo dal partner / sistema di scambio, tale modifica o revoca dell'ordine iniziale è considerata pervenuta a UBS in ritardo.

Al momento della modifica o della revoca dell'ordine iniziale, non è possibile sapere se tale modifica o revoca possa effettivamente essere eseguita o se l'ordine iniziale sia già stato assegnato in tutto o in parte dal partner / sistema di scambio. Il cliente si impegna pertanto a controllare personalmente lo stato attuale dell'ordine iniziale nella visione d'insieme degli ordini:

- lo status «**Modifica in sospeso**» o «**Annullamento in sospeso**» significa che UBS non ha ancora ricevuto l'approvazione della modifica o della revoca dell'ordine iniziale del partner / sistema di scambio;
- se lo stato dell'ordine passa da «**Modifica in sospeso**» o «**Annullamento in sospeso**» a «**In sospeso**», significa che la modifica o la revoca dell'ordine iniziale è stata ricevuta dal partner / sistema di scambio;
- lo status «**Parzialmente eseguito**» significa che solo una parte dell'ordine iniziale ha potuto essere modificata o revocata. Il resto dell'ordine iniziale era già stato assegnato prima della modifica o della revoca. La portata dell'attribuzione è visibile nei dettagli dell'ordine iniziale;
- lo status «**Annullato**» significa che UBS ha ricevuto dal partner / sistema di scambio la conferma che l'ordine iniziale del cliente ha potuto essere annullato in tempo a seguito della sua revoca.

La Banca mette inoltre a disposizione nel Digital Banking o in altre modalità di comunicazione (ad esempio posta elettronica, corrispondenza postale) **le informazioni di prodotto per gli investitori in virtù delle leggi applicabili** in alcune giurisdizioni, ad esempio attraverso il foglio informativo di base, i PRIIP KID o Key Investor Information Documents (KIID) o qualsiasi scheda prodotto. Le disposizioni relative alle informazioni di prodotto destinate agli investitori per Quotes nelle presenti Condizioni di base si applicano per analogia alla funzionalità «Titoli».

Il cliente conosce e accetta i rischi inerenti al sistema riguardanti la funzionalità «Titoli», in particolare il rischio precedentemente descritto dell'arrivo in ritardo di un ordine di modifica o di revoca dell'ordine iniziale, e solleva UBS da ogni responsabilità per eventuali danni reali derivanti dall'utilizzo di tale funzionalità nella misura massima consentita dalla legge.

I costi e le spese derivanti direttamente dall'acquisto o dalla vendita di uno strumento finanziario sono disciplinati dall'articolo 16 Commissioni, spese e tasse.

Sezione 7 Ordine di fornire informazioni scritte e/o telefoniche, nonché autorizzazione ad agire in tal senso / Mandato di consultazione

Il cliente chiede alla Banca e la autorizza espressamente, a tal fine, di trasmettere, alle condizioni esposte di seguito, informazioni (tramite Digital Banking e/o via posta e/o per telefono) sulle sue attuali posizioni del conto / dei conti di liquidità e del conto / dei conti di strumenti finanziari gestiti sotto il numero della relazione bancaria indicato nella richiesta di apertura, salvo diverso accordo relativo a uno o più conti. Per informazioni si intendono comunicazioni, documenti bancari e giustificativi di qualsiasi tipo relativi alle suddette posizioni.

Il cliente fornisce, nel contratto di apertura della relazione bancaria o in qualsiasi accordo modificativo, alla sezione dedicata e/o alla sezione UBS Monaco Digital, l'identità e i recapiti delle persone interessate.

Il cliente prende atto e è pienamente consapevole del fatto che la dichiarazione / l'autorizzazione relativa alla comunicazione di informazioni scritte e/o telefoniche consente la trasmissione di informazioni riservate e sensibili.

Il cliente prende atto del fatto che le comunicazioni (i) messe a disposizione nel Digital Banking alla persona interessata e/o (ii) inviate dalla Banca all'indirizzo / agli indirizzi e numero concordato / numeri concordati sono considerate regolarmente trasmesse.

Il cliente riconosce che si ritiene che la Banca abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi qualora abbia controllato, con consueta diligenza, il rispetto delle condizioni di cui sopra e prende atto del fatto che, salvo colpa grave commessa dalla Banca, il cliente è responsabile dei danni che potrebbe subire a causa della trasmissione / delle trasmissioni oggetto della dichiarazione/autorizzazione in questione.

Sezione 8 Convenzione quadro FBF relativa alle operazioni su strumenti finanziari a termine

Ai fini della presente sezione, il cliente e la Banca sono altresì designati singolarmente con il termine «Parte» o collettivamente con il termine «Parti».

Articolo 30 Convenzione quadro FBF

Le Parti convengono di sottoporre alla convenzione quadro (la «sezione» o l'«accordo») l'insieme delle loro transazioni, di globalizzarle e di beneficiare delle disposizioni legislative e normative applicabili, in particolare gli articoli L. 211-36 e L. 211-36-1 del Codice monetario e finanziario francese.

30.1. Principi

I principi generali della presente sezione sono i seguenti:

- le operazioni disciplinate dalla sezione sono esclusivamente quelle su strumenti finanziari a termine ai sensi degli articoli L.211-1 III e L. 211-36 II del Codice monetario e finanziario francese;
- tutte le transazioni disciplinate dall'accordo costituiscono un insieme per la risoluzione e la compensazione;
- l'inadempienza di una delle Parti dà il diritto all'altra Parte, senza gerarchia tra i diversi casi di inadempimento in questione, qualora siano applicabili più casi, di risolvere l'insieme delle transazioni disciplinate dalla sezione, di compensare i debiti e crediti reciproci e di stabilire un saldo di recesso da ricevere o pagare, e
- tale saldo di recesso è determinato secondo un metodo prestabilito che integra il valore di sostituzione delle transazioni.

30.2. Applicazione della presente sezione e delle aggiunte tecniche

Il cliente e la Banca possono modificare o completare i termini della presente sezione utilizzando un allegato o una clausola aggiuntiva, ciascuno dei quali è parte integrante della presente sezione. Quando tali modifiche sono effettuate nell'ambito di una conferma, esse si applicano solo alla transazione interessata. Queste ultime si applicano quindi in via prioritaria.

In caso di conflitto tra le disposizioni dell'allegato o della clausola aggiuntiva e le altre disposizioni della presente sezione, prevarranno le disposizioni di tale allegato o di detta clausola.

In caso di contrasto tra le disposizioni di qualsivoglia conferma e quelle della presente sezione, le disposizioni di tale conferma prevarranno ai fini della transazione considerata.

Ogni riferimento a un testo di legge, regolamento, codice o altro si intende come riferimento a tale testo quale successivamente modificato, integrato o sostituito.

La presente sezione si applica tra il cliente e la Banca a tutte le loro transazioni presenti e future, ad esclusione di quelle che fanno esplicitamente riferimento a un'altra convenzione quadro.

Le aggiunte tecniche, che costituiscono parte integrante della presente sezione, si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione da parte della Federazione Bancaria Francese a tutte le transazioni concluse successivamente a tale data, salvo dissenso da parte del cliente o della Banca notificato all'altra Parte alle condizioni di cui all'articolo 30.4.2 qui di seguito.

30.3. Definizioni

AGGIUNTA TECNICA

Documento redatto dalla Federazione bancaria francese (Fédération Bancaire Française) e pubblicato sul proprio sito Internet, contenente i termini e le caratteristiche tecniche proprie di tale transazione.

AGENTE

Persona (Parte o terzi) designata per una transazione indicata al momento della sua conclusione o, in caso contrario, elencata nell'allegato «Parametri tecnici», il cui ruolo è specificato all'articolo 30.5.5 della presente sezione.

CASO DI INADEMPIMENTO

Ogni evento menzionato all'articolo 30.7.1 della presente sezione.

CIRCOSTANZA NUOVA

Ogni evento menzionato all'articolo 30.7.2 della presente sezione.

CONFERMA

Documento giustificativo, ivi compresa eventualmente qualsiasi modalità di trasmissione elettronica che costituisce parte integrante della presente sezione e che concretizza l'accordo del cliente e della Banca sui termini di una transazione conclusa tra loro e che riprende le sue caratteristiche specifiche. Un modello di conferma figura, se del caso, in allegato all'aggiunta tecnica relativo al tipo di transazione corrispondente.

COSTO DI LIQUIDITÀ

Il costo di liquidità in relazione a una transazione disdetta corrisponde ai costi risultanti, per la Parte incaricata del calcolo del saldo di recesso, dall'attivazione da parte della stessa di operazioni di finanziamento destinate a coprire la sua posizione di tesoreria generata dalla risoluzione della transazione in questione.

DATA DI RISOLUZIONE

Data in cui avviene la risoluzione di tutte le transazioni oppure, al verificarsi di una circostanza nuova, delle sole transazioni interessate da tale circostanza nuova.

Tale data è il giorno lavorativo scelto dalla Parte che notifica il recesso, che deve essere compreso tra la data di ricezione della notifica e il decimo giorno lavorativo incluso successivo a tale data.

VALUTA

Qualsiasi moneta liberamente convertibile e trasferibile.

VALUTA DI RISOLUZIONE

Valuta scelta dalla Parte non inadempiente o non interessata in cui viene espresso e versato il saldo di recesso. Se il cliente e la Banca sono interessati, la valuta di risoluzione sarà scelta di comune accordo tra questi ultimi. In mancanza di accordo, la scelta spetterà alla Parte che ha subito la maggiore perdita quale determinata alla data di recesso. La scelta della valuta di recesso sarà effettuata tra le valute già utilizzate in una delle transazioni.

AUMENTO DI LIQUIDITÀ

Il guadagno di liquidità in relazione a una transazione disdetta corrisponde ai guadagni derivanti, per la Parte incaricata del calcolo del saldo di recesso, dall'implementazione da parte della stessa di operazioni di finanziamento destinate a coprire la sua posizione di tesoreria generata dalla risoluzione della transazione in questione.

GIORNO LAVORATIVO

Per quanto concerne un obbligo di pagamento, il giorno in cui le banche sono aperte per il regolamento di operazioni interbancarie e la determinazione di referenze di mercato nel centro finanziario considerato.

Per quanto riguarda un obbligo di consegna, il giorno in cui il sistema di regolamento necessario al compimento della consegna in questione è generalmente aperto e funziona in modo tale che la consegna possa essere effettuata conformemente alle prassi di mercato del centro finanziario in questione.

Ai fini della circostanza nuova di cui all'articolo 30.7.2, un giorno in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento delle loro attività correnti (anche per operazioni in valuta estera e depositi in valuta estera) nel centro finanziario in cui si verifica l'evento o la circostanza che determina una circostanza nuova ai sensi dell'articolo 30.7.2.

Per qualsiasi altra necessità, un giorno in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento delle loro attività correnti (comprese le operazioni in valuta estera e i depositi in valuta estera) nella città in cui è situato l'indirizzo specificato dalla Parte ricevente per l'invio delle notifiche.

CONSEGNA

Trasferimento in piena proprietà, senza ricorso o restrizione alcuna, del sottostante in questione o, se tale sottostante è una determinata transazione, conclusione della suddetta transazione. Le consegne sono effettuate (e le relative spese sono sostenute) nel modo comunemente ammesso nelle relazioni bancarie per il sottostante in questione e possono dare luogo al versamento concomitante a un prezzo di acquisto del sottostante in questione da parte della Parte che deve ricevere il suddetto sottostante.

IMPORTO DEL

Per una transazione disdetta e una Parte determinata, la somma:

- (i) dei versamenti che erano dovuti da parte di tale Parte e non siano avvenuti (per qualsivoglia ragione) alla data di recesso;
- (ii) del valore di mercato – valutato alla data di consegna – di ciascuno dei sottostanti che dovevano essere consegnati da questa Parte e non sono stati consegnati (per qualsivoglia motivo) alla data di recesso; e
- (iii) dei relativi interessi, calcolati a partire dalla data di scadenza o di consegna prevista fino alla data di recesso; tali interessi saranno calcolati al tasso definito all'articolo 30.9.1 della presente sezione se la Parte debitrice di tali importi o di queste consegne è la Parte inadempiente o a tale tasso diminuito dell'1% all'anno negli altri casi.

REGOLAMENTO SULLE INFRASTRUTTURE DEL MERCATO EUROPEO (EMIR)

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

SALDO DI RECESSO

Indica il saldo definito all'articolo 30.8.1 della presente sezione.

SOTTOSTANTE

Qualsiasi attività, valore, indice o strumento finanziario di cui all'articolo L. 211-1 del Codice monetario e finanziario francese, o qualsiasi transazione relativa a uno di tali strumenti finanziari.

STATO DI COMPENSAZIONE REGOLAMENTARE

Statuto del cliente o della Banca in relazione (i) al regolamento EMIR, o (ii) a qualsiasi altra regolamentazione applicabile, che introduca un obbligo di compensazione per almeno una transazione, che essa si impegna a dichiarare conformemente all'articolo 30.6.2 della presente sezione.

TRANSAZIONE

Qualsiasi operazione su strumenti finanziari a termine ai sensi degli articoli L. 211-1 III e L. 211-36 II del Codice monetario e finanziario francese e dell'articolo 2 del Codice di commercio del Principato di Monaco. Il cliente e la Banca hanno convenuto di applicare indifferentemente le due disposizioni legislative francesi e monegasche per disporre di una definizione esaustiva della nozione di strumento finanziario. Le due legislazioni sono pertanto applicabili indifferentemente alla presente sezione.

VALORE DI MERCATO

Per ogni sottostante che non sia un'operazione su strumenti finanziari a termine, valore del suddetto sottostante (esclusi costi e imposte diverse di acquisizione) determinato sul suo mercato principale di quotazione o di negoziazione. Quando il sottostante è un'operazione su uno strumento finanziario a termine, valore sul mercato regolamentato in questione o valore di sostituzione della suddetta operazione su uno strumento finanziario a termine.

VALORE DI SOSTITUZIONE

Il valore di sostituzione è stabilito dalla Parte non inadempiente o dalla Parte non interessata (o se vi sono due Parti interessate, ciascuna Parte interessata).

Corrisponde al profitto della Parte incaricata del calcolo (contrassegnato con un segno negativo) o alla perdita della Parte incaricata del calcolo (contrassegnato con un segno positivo), risultante per tale Parte dalla risoluzione di una determinata transazione e si basa a seconda della scelta della Parte non inadempiente o della Parte non interessata (o se vi sono due Parti interessate, ciascuna Parte interessata):

- (i) sulla media aritmetica di quotazioni fornite da almeno due (2) operatori di mercato di prim'ordine, questi ultimi selezionati dalla o dalle Parti responsabili del calcolo e che consente di esprimere l'importo che l'operatore di mercato verserebbe o riceverebbe alla data di recesso se dovesse riprendere tutti i diritti e gli obblighi finanziari dell'altra Parte a partire da tale data a titolo della transazione in questione, e/o
- (ii) sulla media aritmetica dei dati di mercato disponibili e selezionati dalla Parte incaricata / dalle Parti incaricate, attraverso banche dati pubblicate da almeno due (2) terzi e correntemente utilizzate dagli operatori di mercato per stabilire la propria quotazione e valutazione.

In deroga a quanto precede, qualora si possa ottenere una sola quotazione o un solo dato di mercato, il valore di sostituzione risulterà da tale unica quotazione o dato di mercato.

Qualora non sia possibile ottenere alcuna quotazione o dato di mercato per la data di recesso applicabile, il valore di sostituzione sarà determinato, non appena possibile, dalla Parte incaricata del calcolo sulla base di fonti interne, dal momento che tali fonti sono comunemente utilizzate dalla Parte per procedere alla valutazione di operazioni simili alla transazione disdetta.

Qualora non siano già riflessi nelle quotazioni o nei dati di mercato ottenuti ai sensi dei precedenti paragrafi (i) e (ii), la Parte incaricata del calcolo potrà anche prendere in considerazione le perdite o i costi sostenuti per liquidare o concludere un'operazione di copertura relativa a una o più transazioni residue o qualsiasi guadagno da essa realizzato.

30.4. Conclusioni delle transazioni

30.4.1. Le transazioni sono concluse con ogni mezzo e hanno effetto a partire dallo scambio dei consensi. A tal fine, il cliente e la Banca (i) si autorizzano reciprocamente a procedere alla registrazione delle conversazioni telefoniche relative alla conclusione e all'esecuzione delle loro transazioni, (ii) forniscono qualsiasi notifica necessaria di tali registrazioni al personale interessato e (iii) acconsentono affinché tali registrazioni siano consegnate alla giustizia a titolo di prova nel corso di qualsiasi procedimento tra il cliente e la Banca.

30.4.2. La conclusione di ciascuna transazione sarà seguita da una conferma stabilita con qualsiasi mezzo, anche elettronico, che presenti un grado sufficiente di sicurezza e di affidabilità per il cliente e la Banca, in ogni caso nelle forme e nei tempi richiesti dalla normativa applicabile. L'assenza di conferma non pregiudicherà in alcun modo la validità della transazione. In caso di disaccordo sui termini di una conferma, che dovrà essere immediatamente notificata all'altra, il cliente e la Banca potranno fare riferimento alle proprie registrazioni telefoniche come modalità di prova per stabilire le modalità della transazione corrispondente.

30.4.3. Il cliente e la Banca possono adottare per qualsiasi transazione clausole particolari che modifichino i termini della presente sezione.

30.5. Pagamenti e consegne – Ruolo di dell'agente

30.5.1. Pagamenti

Fatta salva l'applicazione degli articoli 30.5.3, 30.7.1 o 30.7.2 di seguito riportati, il cliente e la Banca effettueranno, per ciascuna transazione, ogni versamento loro spettante nella valuta, nella data e nella sede specificati nella rispettiva conferma.

30.5.2. Consegne

Fatta salva l'applicazione dei seguenti articoli 30.5.3 o 30.7.1, ciascuna Parte effettuerà per ciascuna transazione ogni consegna che le spetta nel modo, nella data e nel luogo specificati nella relativa conferma.

30.5.3. Compensazione

Il cliente e la Banca convengono di compensare a debita concorrenza i loro obblighi di pagamento nella stessa valuta o le loro consegne di sottostanti fungibili, a condizione che tali pagamenti o consegne avvengano reciprocamente lo stesso giorno per una stessa transazione.

Il cliente e la Banca potranno convenire di compensare a debita concorrenza i loro obblighi di pagamento nella stessa valuta o le loro consegne di sottostanti fungibili a titolo di più transazioni, purché tali pagamenti o consegne avvengano reciprocamente lo stesso giorno.

30.5.4. Terzo domiciliatario

Il cliente e la Banca possono in qualsiasi momento nominare per una o più transazioni qualsiasi intermediario di primo livello quale domiciliatario dei pagamenti e/o delle consegne, il quale dovrà accertarsi che tali pagamenti siano effettuati in modo continuativo e simultaneo; spetterà a suddetta Parte di sostenere tutti i costi, le spese e gli esborsi che risultano dalla scelta di questa procedura. Tale scelta obbligherà l'altra Parte.

30.5.5. Ruolo e funzione dell'agente

Qualora un agente sia stato nominato per una determinata transazione, procederà tempestivamente all'inserimento delle informazioni di cui è necessaria la conoscenza per determinare gli importi da pagare e/o i quantitativi di sottostanti che devono essere consegnati da ciascuna delle Parti. Egli sarà responsabile della redazione dei calcoli necessari. Non appena possibile, dovrà rendere conto delle informazioni e dei dati dettagliati dei calcoli effettuati. Le informazioni e i calcoli trasmessi saranno definitivi e, in assenza di errore manifesto, non potranno essere contestati.

30.6. Dichiarazioni e impegno

30.6.1. Dichiarazioni

Il cliente e la Banca dichiarano e attestano, al momento della conclusione dell'accordo e di ogni transazione:

30.6.1.1. di essere regolarmente costituito/a e di svolgere le proprie attività in conformità con leggi, decreti, regolamenti e statuto (o altri documenti costitutivi) ad esso/essa applicati;

30.6.1.2. di agire per conto proprio, di avere pieni poteri e capacità di concludere l'**accordo** e qualsiasi transazione connessa e che le stesse sono state validamente autorizzate dai suoi organi direttivi o da qualsiasi altro organo competente;

30.6.1.3. che le transazioni sono concluse da soggetti debitamente autorizzati a tal fine;

30.6.1.4. che la conclusione e l'esecuzione **dell'accordo** e di qualsiasi transazione attinente non contravvengono ad alcuna disposizione delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e degli statuti (o di altri documenti costitutivi) ad esso/essa applicabili;

30.6.1.5. che le informazioni e i documenti che esso/essa fornisce o fornirà sono esatti, completi e aggiornati;

30.6.1.6. che tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni eventualmente necessari per la conclusione e l'esecuzione della presente sezione e di ogni transazione correlata sono stati ottenuti e restano validi;

30.6.1.7. che l'accordo e tutte le transazioni concluse in virtù del medesimo costituiscono un insieme di diritti e obblighi vincolanti nei suoi confronti in tutte le loro disposizioni;

30.6.1.8. che, per quanto a loro conoscenza, non sussiste alcun caso di inadempimento per quanto li riguarda;

30.6.1.9. di disporre, nell'ambito delle disposizioni giuridiche e normative ad esso/essa applicabili, se del caso, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per valutare i vantaggi e i rischi incorsi a titolo di ogni transazione; e che spetta a quest'ultimo / quest'ultima decidere in merito all'adeguatezza della transazione in questione e alla fondatezza della sua conclusione, dopo averne esaminato e compreso, in modo indipendente o con i propri consulenti (fermo restando che le informazioni scambiate relative alle modalità di una transazione non devono essere considerate come consulenza in materia di investimenti o come raccomandazioni di concludere la transazione), i diversi aspetti e in particolare le caratteristiche finanziarie, giuridiche, fiscali e contabili, prese singolarmente o associate ad altre transazioni o strumenti finanziari altrimenti detenuti; e

30.6.1.10. che, per quanto a loro conoscenza, non sussiste nei loro confronti alcuna azione o procedimento arbitrale o giudiziale, né alcun provvedimento amministrativo o di altra natura da cui possa derivare un deterioramento palese e sostanziale della sua attività, del suo patrimonio e della sua situazione finanziaria o che potrebbe incidere sulla validità o la corretta esecuzione dell'accordo o di qualsiasi transazione.

30.6.2. Statuto della compensazione regolamentare

Il cliente e la Banca si impegnano a dichiarare all'altra Parte (i), al momento della conclusione del presente accordo, il proprio statuto di compensazione regolamentare, nonché (ii) senza indugio, ogni variazione ulteriore del proprio statuto di compensazione regolamentare, indicando il nuovo statuto di compensazione regolamentare e le ragioni che determinato tale modifica.

30.7. Risoluzione delle transazioni

30.7.1. Risoluzione in caso di inadempimento

30.7.1.1. Caso di inadempimento

Costituisce un caso di inadempimento per il cliente o la Banca (la «Parte inadempiente»), una delle fattispecie di seguito indicate.

30.7.1.1.1. La mancata esecuzione di un pagamento o di una qualunque consegna in relazione a una transazione alla quale non sia stato posto rimedio entro un (1) giorno lavorativo a partire dalla notifica del mancato pagamento o della mancata consegna inviata dall'altra Parte (la «Parte non inadempiente»).

30.7.1.1.2. La mancata esecuzione di qualsivoglia disposizione (diversa da quelle di cui al precedente paragrafo e agli articoli 30.6.2 e 30.11 di seguito riportati) della presente sezione a cui non sia stato posto rimedio entro sette (7) giorni lavorativi dalla notifica di tale inadempimento inviata dalla Parte non inadempiente.

30.7.1.1.3. Una qualsiasi dichiarazione del suddetto articolo 30.6.1 che si rivelasse essere stata inesatta nel momento in cui è stata formulata o reiterata o cessa di essere esatta, in merito a un punto importante.

30.7.1.1.4. La dichiarazione o il riconoscimento dell'impossibilità o del rifiuto di saldare in tutto o in parte i propri debiti o di adempiere ai propri obblighi finanziari, alla richiesta o alla concessione amministrativa o giudiziaria di una moratoria, nonché qualsiasi procedura equivalente.

30.7.1.1.5. La cessazione dell'attività, l'apertura di una procedura di liquidazione amichevole o di qualsiasi altro procedimento equivalente.

30.7.1.1.6. L'apertura o la richiesta di apertura da parte della Parte inadempiente per se stessa o per qualsiasi autorità regolamentare o giudiziaria, di qualsiasi procedura di prevenzione o di trattamento delle difficoltà delle imprese disciplinata dal diritto francese, o di qualsiasi procedura equivalente disciplinata da un diritto estero che incida sulla sede o su una qualsiasi succursale del cliente o della Banca, in particolare (i) l'apertura di una procedura di conciliazione, (ii) l'apertura di una procedura di salvaguardia, (iii) la nomina di un mandatario o di un amministratore delegato, (iv) l'apertura di una procedura di amministrazione controllata, (v) l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziaria, o di qualsiasi procedura equivalente a quelle di cui ai punti da (i) a (v).

30.7.1.1.7. L'inadempimento di qualsivoglia obbligo di pagamento nei confronti dell'altra Parte o di qualsiasi terzo diverso da quelli risultanti dalla presente sezione o da una transazione, tranne in caso di errore manifesto o di seria contestazione in merito.

30.7.1.1.8. Qualsiasi evento che possa comportare la nullità, l'inopponibilità, la scomparsa di qualsiasi garanzia o garanzia reale concessa a favore della Parte non inadempiente in relazione a una o più transazioni o qualsiasi inadempimento o violazione di una dichiarazione o di un impegno ai sensi della suddetta garanzia o garanzia reale (in ogni caso dopo la scadenza del termine di grazia applicabile), nonché qualsiasi evento di cui agli articoli 30.7.1.1.4, 30.7.1.1.5, 30.7.1.1.6 e 30.7.1.1.7 che riguardi un terzo che abbia rilasciato la sua garanzia in relazione a una o più transazioni.

30.7.1.2. Effetti

Il verificarsi di un caso di inadempimento dà il diritto alla Parte non inadempiente, previa semplice notifica indirizzata alla Parte inadempiente, di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi e di risolvere l'insieme delle transazioni in corso, indipendentemente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica preciserà il caso di inadempimento invocato nonché la data di risoluzione stabilita. A partire dalla data di risoluzione, il cliente e la Banca non saranno più tenuti ad alcun pagamento o ad alcuna consegna per le transazioni revocate.

Il recesso dà tuttavia diritto, per le medesime transazioni, al pagamento del saldo di recesso e, qualora esso risulti dal verificarsi di un caso di inadempimento, al rimborso delle spese e dei costi previsti all'articolo 30.11.5.

30.7.2. Risoluzione in caso di circostanza nuova

30.7.2.1. Casi di circostanze nuove

Costituisce una circostanza nuova per il cliente o la Banca (la «Parte interessata»), uno dei seguenti eventi:

30.7.2.1.1. L'entrata in vigore di una nuova legge o di una nuova normativa, la modifica, l'abrogazione o l'annullamento di una legge o di un qualsiasi testo di carattere obbligatorio o la modifica dell'interpretazione giudiziaria o amministrativa che ne viene fatta, da cui risulti che una transazione è illecita per la Parte interessata o che occorre procedere a una detrazione o trattenuta di natura fiscale su un importo che deve ricevere dall'altra Parte a titolo della suddetta transazione;

30.7.2.1.2. il deterioramento palese e sostanziale dell'attività, del patrimonio o della situazione finanziaria della Parte interessata a seguito di una fusione, scissione o cessione di tali attività; o

30.7.2.1.3. una o più transazioni soggette a un obbligo di compensazione da parte di una controparte centrale non sono compensate entro i termini richiesti dalla normativa applicabile.

30.7.2.2. Effetti

30.7.2.2.1. Nel caso in cui si verifichi una circostanza nuova di cui all'articolo 30.7.2.1.1, qualsiasi Parte che ne prenda conoscenza la notificherà tempestivamente all'altra Parte, indicando altresì le transazioni interessate da tale circostanza nuova. Il cliente e la Banca sospendranno quindi l'esecuzione dei loro obblighi di pagamento e di consegna per le sole transazioni interessate e cercheranno in buona fede, per un periodo di trenta (30) giorni, una soluzione reciprocamente soddisfacente volta a rendere lecite tali transazioni o a evitare la detrazione o trattenuta. Qualora al termine di tale periodo non possa essere trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente, ciascuna delle Parti (in caso di illegalità) o la Parte ricevente un importo inferiore a quello previsto (in caso di detrazione o trattenuta su un importo versato dall'altra) potrà notificare all'altra la risoluzione delle sole transazioni interessate dalla circostanza nuova. Tale notifica preciserà la data di risoluzione considerata.

30.7.2.2.2. Nel caso in cui si verifichi una circostanza nuova di cui all'articolo 30.7.2.1.2, tutte le transazioni saranno considerate come interessate dalla medesima. L'altra Parte (la «Parte non interessata») avrà quindi il diritto, su semplice notifica indirizzata alla Parte interessata, di sospendere l'adempimento dei suoi obblighi di pagamento e di consegna e di risolvere tutte le transazioni in corso, indipendentemente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica preciserà la data di risoluzione scelta.

30.7.2.2.3. Al verificarsi di una circostanza nuova di cui all'articolo 30.7.2.1.3, (i) se tale circostanza nuova risulta da un inadempimento da parte di una delle Parti di uno dei suoi obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 30.6.2, tale Parte sarà l'unica Parte interessata; e (ii) se tale circostanza nuova si verifica per qualsiasi altro motivo, entrambe le Parti saranno Parti interessate; l'altra Parte (la «Parte non interessata»), o una delle Parti, se vi sono due Parti interessate, rispettivamente, avrà il diritto, a seguito di semplice notifica indirizzata alla Parte Interessata o, se del caso, all'altra Parte, di sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi di pagamento e di consegna e di rescindere le sole transazioni interessate, indipendentemente dal luogo della loro conclusione o esecuzione. Tale notifica preciserà la data di risoluzione scelta.

30.7.2.2.4. Se una circostanza nuova comporta direttamente il verificarsi di un caso di inadempimento, quest'ultimo si considererà non avvenuto e si applicheranno solo le disposizioni dell'articolo 30.7.2.

30.7.2.2.5. A partire dalla data di risoluzione, il cliente e la Banca non saranno più tenuti ad alcun pagamento o ad alcuna consegna per le transazioni revocate.

Il recesso dà tuttavia diritto, per le medesime transazioni, al pagamento del saldo di recesso.

30.8. Calcolo e pagamento del saldo di recesso

30.8.1. Calcolo del saldo di recesso

30.8.1.1. Ogni transazione disdetta comporta la determinazione del suo valore di sostituzione nonché, se del caso, del valore dovuto da ciascuna Parte e dei costi di liquidità o dei guadagni di liquidità della Parte incaricata del calcolo (se non già inseriti nel valore di sostituzione). L'onere di determinare i valori di sostituzione, gli importi dovuti e i costi o i guadagni di liquidità è affidato alla Parte non inadempiente o alla Parte non interessata (o, se vi sono due Parti interessate, a ciascuna Parte). Tale determinazione deve avvenire il prima possibile.

30.8.1.2. Al fine di determinare il saldo di recesso per l'insieme delle transazioni revocate, la Parte incaricata del calcolo deduce quindi dal totale (i) dei valori di sostituzione contrassegnati con un segno positivo, (ii) degli importi dovuti dall'altra Parte e (iii) dei relativi costi di liquidità, il totale dei (i) valori di sostituzione contrassegnati con un segno negativo, (ii) degli importi dovuti dalla stessa e (iii) dei relativi guadagni di liquidità. Tale differenza (positiva o negativa) sarà il saldo di recesso.

30.8.1.3. Qualsiasi valore di sostituzione, qualsiasi importo dovuto, costo di liquidità o guadagno di liquidità espresso in una valuta diversa dalla valuta di risoluzione sarà convertito in tale valuta alla data di risoluzione sulla base dei tassi di cambio a pronti disponibili per la Parte incaricata del calcolo alle ore 12 di tale data.

30.8.2. Notifica e versamento del saldo di recesso

30.8.2.1. La Parte incaricata del calcolo del saldo di recesso (o, se vi sono due Parti interessate, ciascuna di esse) comunicherà all'altra il suo importo nel più breve tempo possibile, nonché le informazioni dettagliate dei calcoli che hanno consentito di determinarlo. Tali calcoli saranno definitivi al momento della loro notifica e, in assenza di errori evidenti, non potranno essere contestati.

30.8.2.2. Quando la risoluzione avviene in seguito a un caso di inadempimento (o a una circostanza nuova con una sola Parte interessata), il saldo di recesso sarà dovuto dalla Parte inadempiente o dalla Parte interessata all'altra Parte, se positivo, e sarà dovuto da quest'ultima alla Parte inadempiente o alla Parte interessata, se negativo.

30.8.2.3. Qualora la risoluzione avvenga a seguito di una circostanza nuova e vi siano due Parti interessate, la Parte con saldo di recesso più negativo o meno positivo dovrà all'altra Parte un importo pari alla media dei valori assoluti dei saldi di recesso (se tali saldi sono contrassegnati da segni opposti) o pari al valore assoluto della metà della differenza tra i saldi di recesso (se tali saldi sono contrassegnati dallo stesso segno).

30.8.2.4. La Parte debitrice del saldo di recesso (o dell'importo di cui all'articolo 30.8.2.3, a seconda dei casi) lo verserà all'altra Parte entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 30.8.2.1. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il saldo di recesso fosse dovuto dalla Parte non inadempiente alla Parte inadempiente, la Parte non inadempiente è irrevocabilmente autorizzata a compensare, entro i limiti previsti dalla legge, tale importo da pagare con qualsiasi altro importo dovuto dalla Parte inadempiente a qualsiasi titolo.

A tal fine, la Parte non inadempiente potrà convertire nella valuta di risoluzione l'importo degli altri suoi obblighi di pagamento denominati in un'altra valuta, utilizzando il tasso di cambio che essa ritiene, in buona fede, appropriato ed equo.

30.8.2.5. In caso di ritardo di pagamento, il saldo di recesso (o l'importo di cui all'articolo 30.8.2.3, a seconda dei casi) sarà maggiorato degli interessi correlati, calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 30.9.1.

30.9. Ritardo nel pagamento o nella consegna

30.9.1. In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta a titolo dell'accordo da parte del cliente o della Banca, quest'ultimo / quest'ultima dovrà pagare all'altro interessi di mora che saranno dovuti di diritto e senza messa in mora preliminare e che saranno calcolati sulla suddetta somma, a partire dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (inclusa) alla data di pagamento effettivo (esclusa), al tasso di rifinanziamento overnight

della Parte che deve ricevere l'importo in questione, nella valuta interessata, maggiorato dell'uno per cento all'anno. Tali interessi saranno capitalizzati se dovuti per un periodo superiore a un anno.

30.9.2. In caso di consegna con ritardo di qualsiasi sottostante dovuta a titolo dell'accordo dal cliente o dalla Banca, quest'ultimo / quest'ultima dovrà pagare all'altro:

- (i) l'ammontare della differenza, se esistente, tra il valore di mercato del suddetto sottostante alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna e il valore del sottostante preso in considerazione a tale data nella rispettiva conferma, e
- (ii) l'ammontare degli interessi di mora calcolati su tale differenza, in base alle modalità previste all'articolo 30.9.1 fino alla data di consegna effettiva.

30.10. Implicazioni fiscali

Il cliente e la Banca concorderanno, in allegato, se del caso, qualsiasi disposizione relativa alle implicazioni fiscali delle transazioni.

30.11. Varie

30.11.1. Notifica

Ogni notifica effettuata ai sensi della presente sezione dovrà essere effettuata tramite lettera, telex, posta elettronica o qualsiasi trasmissione elettronica o digitalizzata che presenti un grado sufficiente di sicurezza ed affidabilità per il cliente e la Banca e avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento, se ricevuta entro le ore 17 di un giorno che sia un giorno lavorativo e il giorno lavorativo successivo se ricevuta dopo le ore 17 o in un giorno che non sia un giorno lavorativo.

30.11.2. Pagamento in valuta diversa da quella prevista

Se per qualsiasi motivo, un pagamento viene effettuato in una valuta diversa dalla valuta prevista per una transazione e vi sia differenza tra tale importo convertito in tale valuta e l'importo in tale valuta che prevedeva la suddetta transazione, la Parte debitrice dovrà, a titolo di obbligazione indipendente, indennizzare alla prima richiesta e senza poter sollevare alcuna eccezione, l'altra Parte per qualsiasi spesa e perdita che ne deriva.

30.11.3. Mancata rinuncia

Nei limiti previsti dalla legge, il mancato esercizio o l'esercizio tardivo da parte del cliente o della Banca di qualsiasi diritto, potere o privilegio derivante dalla presente sezione non costituisce una rinuncia al diritto, potere o privilegio in questione.

30.11.4. Cessione a terzi

La presente sezione, qualunque transazione o qualunque dei diritti o obblighi che ne derivano per il cliente o la Banca, non potranno essere trasferiti, ceduti o essere oggetto di alcuna garanzia o garanzia reale da parte di suddetta Parte, senza il previo accordo scritto dell'altra. Si precisa che le presenti clausole non si applicano a qualunque credito di una delle Parti corrispondente al saldo di recesso e/ o a qualunque interesse correlato ad essa spettante ai sensi della presente sezione, a condizione che il suddetto trasferimento o la suddetta cessione, garanzia o garanzia reale non pregiudichi i diritti della Parte non inadempiente ai sensi dell'articolo 30.8.2.4 della presente Sezione.

Il presente articolo non riguarda le operazioni di trasferimento o di cessione derivanti da una trasmissione universale del patrimonio il cui regime è fissato dalla legge o dal regolamento e che siano valide ed opponibili secondo il diritto applicabile (in particolare in caso di fusione e scissione), per le quali il preventivo accordo scritto dell'altra Parte non sarà necessario.

30.11.5. Spese e esborsi

Nei limiti autorizzati dalla legge, la risoluzione delle transazioni, l'inadempimento degli obblighi e degli impegni ai sensi del presente accordo o l'inesattezza di una dichiarazione da parte del cliente o della Banca dà diritto, per la sola Parte non inadempiente o per l'altra Parte, a seconda dei casi, al rimborso delle spese e degli esborsi sostenuti o delle pene pecuniarie sostenute, anche nell'ambito di procedimenti giudiziari o disciplinari, se del caso, che essa avrebbe subito di conseguenza e che sarebbe in grado di giustificare e che, in caso di risoluzione, non sarebbero già stati presi in considerazione nel calcolo del saldo di recesso.

30.11.6. Garanzie e garanzie reali

Il cliente e la Banca potranno concordare, in qualsiasi momento, la concessione, la costituzione e l'eventuale segregazione di qualsiasi garanzia o garanzia reale per tutte o parte delle transazioni.

30.11.7. Transazioni concluse per conto di terzi

30.11.7.1. Fatto salvo l'articolo 30.6.1.2, quando un firmatario dell'accordo agisce per conto di un mandante di cui ha rivelato l'identità, tale mandante è Parte **dell'accordo** e delle transazioni. La presente sezione si applica quindi esclusivamente alle transazioni concluse in nome e per conto del mandante.

Il firmatario che agisce a titolo di un mandato:

- i. dichiara e attesta di disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per impegnare il suo mandante e di essersi assicurato che il mandante era pienamente vincolato dai termini dell'accordo e di qualsiasi transazione conclusa a suo nome e per suo conto; e
- ii. si impegna a facilitare qualsiasi contatto tra il suo mandante e l'altra Parte e a rivelare a quest'ultima qualsiasi caso di inadempimento o qualsiasi circostanza nuova riguardante il suo mandante di cui sia a conoscenza.

30.11.7.2. Le transazioni per le quali una Parte agisce per conto di terzi senza aver preventivamente ed espressamente rivelato all'altra Parte l'identità di suddetto terzo, vincolano la Parte che agisce per conto di terzi nello stesso modo in cui avesse agito in suo nome e per proprio conto.

30.11.8. Fornitura di documenti

Il cliente e la Banca si impegnano a fornire all'altro, in sede di conclusione dell'accordo, i documenti attestanti l'identità, la firma e i poteri dei firmatari da impegnare ai sensi della presente sezione e delle transazioni, o di qualsiasi altro documento relativo.

30.11.9. Dichiarazione delle transazioni

Fermo restando qualsiasi accordo contrario, il cliente e la Banca (i) si impegnano a cooperare l'uno con l'altro, ove necessario, al fine di procedere a qualsiasi dichiarazione di una transazione, o di un'informazione relativa a una transazione, alla quale sarebbero vincolati dalle leggi o dai regolamenti loro applicati, e (ii) accettano e riconoscono che il rispetto di tali obblighi non può costituire una violazione di un qualsiasi obbligo di riservatezza o di segreto.

30.11.10. Raffronto, compressione dei portafogli e risoluzione delle controversie

Il cliente e la Banca si impegnano a conformarsi a tutti gli obblighi legali e normativi ad essi incombenti relativamente alla formalizzazione di procedure e dispositivi che consentano di misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito della controparte, tra cui, in particolare, procedure formalizzate, solide, resilienti e che possono essere oggetto di audit, che consentano il raffronto periodo del suo portafoglio di transazioni con quello dell'altra Parte, di gestire i rischi relativi, di individuare rapidamente e di risolvere le eventuali controversie tra il cliente e la Banca e di monitorare il valore dei contratti in corso.

30.11.11. Valorizzazione delle transazioni

Il cliente e la Banca si impegnano a rispettare tutti gli obblighi legali e normativi che spettano loro in relazione alla valorizzazione quotidiana al prezzo di mercato del valore delle transazioni in corso. qualora le condizioni di mercato impediscano una valutazione al prezzo di mercato, ciascuna Parte procede a una valutazione affidabile e prudente rispetto a un modello.

30.11.12. Utilizzo di garanzie

Il cliente e la Banca si impegnano a conformarsi a tutti gli obblighi legali e normativi a loro spettanti in relazione all'attuazione di procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie (collaterali) effettuato in modo rapido, esatto e con una segregazione appropriata.

30.11.13. Obbligo di compensazione da parte di una controparte centrale

Se almeno una transazione disciplinata dalla presente sezione è o diventa soggetta a un obbligo di compensazione da parte di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dall'autorità competente, a causa di un obbligo legale o normativo o di un accordo tra il cliente e la Banca, questi ultimi si impegnano a informarla senza indugio e a fare tutto il possibile, compresa l'implementazione o l'adeguamento

di una documentazione conforme alle consuetudini del posto, al fine di garantire la prosecuzione e la compensazione delle transazioni in questione entro i termini richiesti dalla normativa applicabile.

30.11.14. Le disposizioni della sezione 8 non si applicano ai servizi di compensazione indiretta (Indirect Clearing Services), i quali sono oggetto di uno specifico accordo di compensazione indiretta tra la Banca e il cliente. Le informazioni preliminari su questi servizi sono disponibili sul sito della Banca.

30.11.15. Durata dell'accordo

L'accordo è concluso per una durata indeterminata. Potrà essere rescisso in qualsiasi momento, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con decorrenza a partire dalla scadenza di un termine di cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione.

L'accordo continuerà tuttavia a disciplinare i rapporti tra le Parti per tutte le transazioni concluse prima della decorrenza di suddetta risoluzione.

Sezione 9 Transazioni che riguardano fondi che comportano rischi speciali, fondi di investimento speciali e/o prodotti strutturati

La presente sezione si applica:

- quando il cliente conferisce l'ordine alla Banca di sottoscrivere, riscattare, trasferire o effettuare, su sua richiesta e per suo conto, qualsiasi transazione («transazione») avente per oggetto **quote di fondi comuni di investimento («fondi») che presentano rischi speciali**, in particolare fondi domiciliati in alcune giurisdizioni estere, hedge fund o altri fondi che comportino rischi di mercato e/o rischi operativi speciali alle condizioni descritte qui di seguito:
 - quando il cliente conferisce l'ordine alla Banca di sottoscrivere, riscattare, trasferire o effettuare su sua richiesta e per suo conto qualsiasi transazione relativa a **quote o azioni di fondi di investimento speciali** (come specificato nel glossario in allegato) alle condizioni descritte qui di seguito; nonché
 - quando il cliente conferisce l'ordine alla Banca di sottoscrivere, riscattare, trasferire o effettuare, su sua richiesta e per suo conto, qualsiasi transazione relativa a **prodotti strutturati**.

Le presenti disposizioni illustrano i ruoli e le responsabilità della Banca e del cliente nell'ambito di tali transazioni.

La sottoscrizione delle presenti Condizioni generali non costituisce un obbligo per il cliente, né per la Banca di concludere una particolare operazione (acquisto o vendita) in relazione ai prodotti e ai fondi che rientrano nell'ambito delle suddette categorie, ma costituisce unicamente una legittimazione e un presupposto per agire in tal senso.

Le transazioni effettuate nell'ambito delle presenti Condizioni generali con la Banca o da parte della Banca per conto del cliente, sono a rischio esclusivo di quest'ultimo. Egli solleva espressamente la Banca da qualsiasi obbligo di avvertimento, di consulenza, di controllo o di sorveglianza.

Articolo 31 Transazioni interessate

31.1. Qualsiasi transazione individuale effettuata dal cliente con o tramite la Banca e qualsiasi conferma emessa in materia con le disposizioni della presente sezione costituiscono un unico rapporto contrattuale.

31.2. Al di là delle disposizioni seguenti, il cliente riconosce espressamente che, per ogni transazione effettuata nei prodotti di cui alla presente sezione, sarà vincolato dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni specifiche di questi ultimi e in relazione alla transazione (ad esempio restrizioni sulla vendita o sulla distribuzione) e prende atto del fatto che tali leggi o regolamenti possono richiedere al cliente di firmare documenti supplementari per effettuare la transazione, ad esempio un contratto di sottoscrizione specifico per uno dei prodotti di cui sopra o qualsiasi altro documento aggiuntivo richiesto da una transazione specifica. Il cliente dichiara di provvedere personalmente a prendere conoscenza di tali disposizioni prima di effettuare qualsiasi ordine. Tutti i prezzi o le quotazioni comunicati o resi accessibili al cliente dalla Banca sono puramente indicativi e non costituiscono un'offerta, a meno che l'indicazione non sia espressamente qualificata come offerta definitiva. Il cliente esonera espressamente la Banca dall'obbligo di chiedergli di sottoscrivere un contratto di sottoscrizione o qualsiasi altro documento aggiuntivo richiesto da una transazione specifica se e nella misura consentita dal diritto applicabile.

31.3. In generale, le transazioni in uno dei prodotti summenzionati possono essere concordate senza il requisito della forma scritta. Dopo la conclusione di una transazione specifica, la Banca redige una rispettiva conferma per il cliente, sulla quale figurano i dati determinanti per la transazione (denominazione, numero o quantità, prezzo ed altre eventuali informazioni relative al prodotto acquistato o venduto, conferma di iscrizione o cancellazione del deposito ecc.). La Banca è libera di chiedere al cliente una conferma scritta di alcune o di tutte le transazioni.

Articolo 32 Azione della Banca su richiesta e per conto del cliente

32.1. Il cliente prende atto del fatto che, per tutte le transazioni, la Banca (o un terzo autorizzato) agir  formalmente a suo nome in qualit  di sottoscrittore di quote del fondo, per conto del cliente e conformemente alle sue istruzioni.

32.2. Il cliente   consapevole del fatto che, a seguito di una sottoscrizione, la Banca o un terzo autorizzato pu , in quanto parte designata, dover fornire le informazioni di cui all'articolo 35.

32.3. **Per quanto riguarda le transazioni che riguardano i fondi di investimento speciali**, il cliente prende atto e accetta che, nonostante le modalit  di intervento della Banca descritte nell'articolo 32.1 di cui sopra, egli si conformer  per ogni transazione alle dichiarazioni, garanzie e attestazioni come stabilito nei documenti del fondo (quali definiti nel successivo articolo 33.1) relativi a uno specifico fondo di investimento speciale, come sarebbe richiesto dal cliente qualora il cliente sottoscrivesse direttamente il fondo di investimento speciale; qualora i documenti del fondo richiedessero che la Banca e/o il cliente debbano firmare un altro documento per effettuare tali transazioni specifiche (ad esempio, un contratto di sottoscrizione specifico o altri documenti), il cliente dovr  consegnare alla Banca detta documentazione firmata prima dell'esecuzione della transazione. Tuttavia, la Banca ha il diritto, senza che ci  costituisca un obbligo, di firmare tale documentazione per conto del cliente.

Articolo 33 Informazioni sui rischi

33.1. Il cliente riconosce e conferma che tutte le transazioni condotte secondo le disposizioni del presente documento saranno effettuate su sua esplicita richiesta e sulla base della propria valutazione dei prodotti, nonch  delle condizioni e degli sviluppi dei mercati finanziari interessati.

Il cliente conferma altres  di disporre delle conoscenze, dell'esperienza e della propensione al rischio necessarie per investire in fondi che comportano rischi speciali, fondi di investimento speciali e prodotti strutturati; il cliente accetta inoltre che, dal momento in cui conferisce l'ordine di eseguire una transazione, la Banca pu  ritenere di aver letto e compreso il prospetto del fondo in questione o le dichiarazioni di emissione del prodotto strutturato in questione (ivi incluse specificamente, ma non esclusivamente, tutte le informazioni relative ai rischi implicati da un investimento nel fondo o nel prodotto strutturato in questione).

33.2. Il cliente conferma di aver preso conoscenza e di aver compreso la terza parte delle presenti Condizioni generali (intitolata «Informazioni sui rischi specifici nello scambio di strumenti finanziari») che fornisce una spiegazione dettagliata della struttura e dei rischi dei prodotti interessati dalla presente sezione.

Il cliente esonera la Banca da qualsiasi obbligo di fornirle maggiori informazioni sui rischi in relazione ai prodotti strutturati e ai fondi di cui alla presente sezione.

33.3. Il cliente si assume il solo rischio derivante da tutte le transazioni concluse nell'ambito delle presenti posizioni. Con la presente clausola, il cliente esonera espressamente la Banca da qualsiasi obbligo di avvertimento o controllo e da qualsiasi responsabilit  in relazione ai fondi o ai prodotti strutturati in questione. Riconosce in particolare che la Banca non si assume alcuna responsabilit  in merito alla performance di tali fondi e prodotti strutturati. Salvo che ci  sia stato espressamente previsto in un apposito mandato di consulenza scritto concluso con la Banca, il cliente esonera espressamente la Banca da qualsiasi obbligo di vigilanza e responsabilit  in relazione ai fondi di investimento speciali interessati, ai fondi che presentano rischi speciali e ai prodotti strutturati.

33.4. Il cliente potr  ricevere dalla Banca determinate comunicazioni relative ai fondi di investimento speciali. A tal proposito, il cliente prende espressamente atto e accetta quanto segue:

- qualsiasi informazione fornita dalla Banca si basa sulle informazioni ricevute dalla Banca del fondo di investimento speciale o da societ  ad essa collegate. Il cliente riconosce che tali informazioni sono ottenute da fonti considerate dalla Banca attendibili e in buona fede. Il cliente   consapevole del fatto che tale informazione possa diventare rapidamente obsoleta a causa dell'evoluzione del mercato, della normativa o di altri fattori e che pertanto la sua pertinenza   limitata nel tempo; e
- se la Banca segue o ha seguito un processo per individuare un fondo di investimento speciale, tale processo, e qualsiasi dichiarazione fatta dalla Banca in proposito, non saranno utilizzati in nessun caso dal cliente nella sua decisione di investire o di procedere in altro modo a una transazione.

Articolo 34 Informazioni sui prodotti

34.1. Il cliente si impegna a prendere conoscenza dei documenti del fondo o del prodotto strutturato prima di conferire l'ordine alla Banca di concludere una transazione. Ordinando alla Banca di concludere una transazione, a meno che non usufruisca o non abbia beneficiato di prestazioni di consulenza in relazione alla transazione proposta e oggetto dell'articolo 34.3, il cliente deve fornire alla Banca i rispettivi documenti del fondo almeno dieci (10) giorni bancari prima della data di esecuzione della transazione, fermo restando che la transazione potr  essere eseguita dalla Banca non appena essa riceve i documenti del Fondo.

34.2. Il cliente attesta, conferma e garantisce alla Banca contestualmente a ogni transazione di:

- a) aver letto e compreso i documenti del fondo o del prodotto strutturato, comprese tutte le informazioni in merito ai rischi connessi;
- b) disporre delle conoscenze, dell'esperienza in materia di investimenti e della propensione al rischio necessarie per investire nel fondo o nei prodotti strutturati in questione;
- c) essere finanziariamente in grado di farsi carico delle perdite derivanti da qualsiasi transazione;
- d) conferire alla Banca l'ordine di eseguire transazioni solo se soddisfer  tutti i requisiti di ammissione conformemente a tutte le regole e leggi vigenti, ai documenti del fondo o del prodotto strutturato, nonch  alle condizioni di investimento specificate nei documenti del fondo o del prodotto strutturato. Il cliente conferma inoltre che, dal momento in cui conferisce l'ordine di concludere una qualsiasi transazione, la Banca pu  ritenere che egli soddisfi pienamente tutte le condizioni di cui ai documenti del fondo/prodotto strutturato.

Impartendo alla Banca l'ordine di eseguire transazioni, il cliente attesta di non essere una

«US Person», n  un «Benefit Plan Investor», n  una compagnia di assicurazione che investe i beni dei suoi conti che costituiscono patrimonio del

«Plan Assets» secondo la definizione (il cliente prende atto del fatto che essa pu  variare in base al fondo di investimento speciale in questione) come indicato o menzionato nei documenti del fondo applicabili. Il cliente riconfermer  alla Banca la conformit  ai criteri e il rispetto delle condizioni come la Banca e/o il fondo possono esigere e fornir  apposite dichiarazioni, come alcuni fondi di investimento speciali potrebbero richiedere;

e) informare immediatamente la Banca se non soddisfa pi  i criteri e/o non rispetta pi  le condizioni di cui al precedente paragrafo d) e conferir  immediatamente alla Banca l'ordine di trasferire o riscattare l'investimento in qualsiasi fondo di investimento contemplato nella presente sezione.

Il cliente riconosce che in caso di informazione tardiva, incompleta o errata in merito alle condizioni, l'investimento in un fondo o prodotto strutturato pu  essergli rifiutato, gli pu  essere richiesto il riscatto e/o pu  essere adottata qualsiasi altra misura prevista dai documenti del fondo o del prodotto strutturato.

Se la Banca dovesse apprendere che il cliente non soddisfa pi  i criteri e/o non rispetta pi  le condizioni, in assenza di istruzione di trasferimento o di riscatto da parte del cliente, la Banca   autorizzata dal cliente, ma non obbligata, a riscattare l'investimento in questione. Di conseguenza, il cliente pu  perdere totalmente o in parte l'investimento nel fondo o nel prodotto strutturato;

f) fornire in qualsiasi momento, che si tratti o meno della Banca, informazioni che saranno attuali, precise, esaustive e non fuorvianti, come richiesto.

34.3. Per taluni fondi di investimento per i quali il cliente può aver beneficiato di prestazioni di consulenza da parte della Banca, la Banca terrà a disposizione i documenti del fondo o qualsiasi altra informazione relativa al fondo di investimento. Il cliente prende atto del fatto che la Banca fornirà i documenti del Fondo unicamente (i) se richiesto dalla legge in vigore, (ii) se specificamente richiesto dal cliente, (iii) se i suddetti documenti sono disponibili e (iv) se la legge in vigore lo autorizza. Qualora il cliente abbia fruito di prestazioni di consulenza in virtù di un contratto di consulenza scritta contenente termini e condizioni relativi alla fornitura dei documenti del fondo, i termini e le condizioni prevalgono.

34.4. Il cliente riconosce che, contestualmente a ogni transazione, riceverà o avrà accesso a informazioni esclusive riservate, comprese, senza alcuna restrizione, le valutazioni, le informazioni relative agli investimenti potenziali, le informazioni finanziarie, i segreti commerciali e di altro tipo (denominate collettivamente «informazioni riservate»), che sono di per sé esclusive e non pubbliche (il cliente prende atto del fatto che la loro definizione può variare a seconda del prodotto). Il cliente accetta di non rivelare né provocare la divulgazione di informazioni riservate, di qualsiasi natura, a nessuno, né di utilizzare qualsiasi informazione riservata per proprio scopo o per proprio conto, a meno che non siano attinenti alla transazione e a meno che ciò non sia richiesto da un'autorità di regolamentazione, una legge, un regolamento o una procedura legale. Inoltre, nel caso in cui i documenti del fondo o del prodotto siano stati forniti al cliente dalla Banca, il cliente si impegna a non fornire, riprodurre o duplicare tali documenti a qualsiasi altra persona, ad eccezione dei suoi consulenti professionali o su richiesta della Banca.

34.5. Il cliente prende atto del fatto che, per alcuni fondi, la Banca tiene a disposizione di quest'ultimo documenti specifici che li riguardano, nonché ogni altra informazione sul fondo il cui contenuto si applica sostanzialmente a essi. Se, ai sensi del diritto applicabile, la Banca non è obbligata a tenere a disposizione tali informazioni specifiche per il prodotto, il cliente accetta di ottenere le informazioni specifiche per il prodotto dall'emittente del fondo o dal rappresentante del fondo prima di chiedere alla Banca di eseguire una transazione. Il cliente solleva espressamente la Banca da qualsiasi obbligo di avvisarlo in merito alla disponibilità di tali documenti nell'ambito di qualsiasi transazione e riconosce che la Banca fornirà tali documenti (se esistono) solo su sua specifica richiesta.

34.6. Il cliente prende atto del fatto che la Banca, dopo aver effettuato una transazione con qualsiasi fondo, non è tenuta ad informarlo o che può anche essere impedita dalle leggi e dai regolamenti applicabili a informarlo di qualsiasi cambiamento nei documenti del fondo o di qualsiasi altra informazione/comunicazione ricevuta dal fondo. Inoltre, la Banca non è tenuta a prendere conoscenza della comunicazione costante del fondo né ad agire conformemente alla stessa.

34.7. La Banca non sarà responsabile per reclami, danni, rivendicazioni, perdite, spese o oneri di qualsiasi tipo che il cliente potrebbe sostenere:

- in caso di inadempimento, insufficienza o errore di informazioni specifiche al prodotto da parte del fondo/dell'emittente del prodotto o del suo rappresentante, o
- per il fatto che la Banca non gli abbia trasmesso un'informazione o una comunicazione del fondo/o dell'emittente del prodotto, o non abbia preso provvedimenti in funzione di tali informazioni, o
- il rifiuto, per qualsivoglia motivo, di accettare sottoscrizioni o trasferimenti, l'attuazione o la sospensione dei riscatti, un ritardo nel pagamento delle distribuzioni o dei prodotti di riscatto e/o l'adozione di misure da parte del fondo che potrebbero avere un impatto negativo nei confronti del cliente;
- se:
 - non ha consultato i documenti del fondo o dell'emittente del prodotto prima di impartire l'ordine alla Banca di effettuare una transazione; oppure
 - non ha chiesto alla Banca di fornirgli le informazioni disponibili specifiche per il prodotto o, se la Banca non è vincolata dal diritto applicabile; non ha chiesto all'emittente del fondo / prodotto strutturato o al suo rappresentante di fornirgli i documenti del fondo / del prodotto strutturato o qualsiasi informazione in relazione a questi ultimi, prima di impartire l'ordine di effettuare una transazione specifica; oppure
 - non ha consultato un consulente legale, fiscale e contabile indipendente prima di impartire alla Banca l'ordine di avviare una transazione.

Per quanto riguarda i fondi o i prodotti emessi da un'entità del Gruppo UBS, il cliente può inoltre richiedere alla Banca, prima della trasmissione di un ordine, informazioni scritte dettagliate (Condizioni di emissione, «Term Sheet», opuscolo descrittivo o commerciale ecc.) che illustrano in particolare i rischi specifici legati al prodotto o al fondo in questione. Il cliente solleva espressamente la Banca da qualsiasi responsabilità derivante da informazioni mancanti o insufficienti, in particolare sui rischi, nel caso in cui egli non avesse richiesto informazioni relative al prodotto prima di trasmettere un ordine di transazione specifico relativo a un prodotto emesso da UBS.

34.8. Il cliente prende espressamente atto del fatto che la Banca non è tenuta e non intende avviare un'azione legale per qualsivoglia motivo in relazione a una transazione. In caso di procedura giuridica avviata o in corso, il cliente può impartire alla Banca l'ordine di trasferire l'investimento in un fondo di investimento speciale a suo nome o a terzi; tuttavia, il cliente risarcirà la Banca per qualsiasi danno qualora il fondo di investimento speciale rifiuti il trasferimento.

Articolo 35 Principio «Know Your Customer» («KYC») e riservatezza del cliente

35.1. Il cliente riconosce che, per i fondi, i prodotti strutturati o i prodotti che comportano rischi speciali, la prassi di mercato prevede che i documenti del fondo o dei prodotti strutturati, basati sulle disposizioni applicabili in materia di KYC, possano obbligare il fondo o l'emittente del prodotto a ottenere informazioni riguardanti, ad esempio, la sua identità, il beneficiario economico del denaro investito nel fondo o nel prodotto strutturato, o l'origine dei fondi investiti.

35.2. Inoltre, il cliente prende atto del fatto che le transazioni in fondi di investimento speciali richiedono la divulgazione al fondo di investimento speciale e/o ai suoi fornitori di servizi o alle autorità ufficiali di informazioni riguardanti l'investitore (compresi i dati personali) e, se non è l'investitore, l'avente diritto economico, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili alla transazione o secondo i documenti del fondo applicati. Anche se, in virtù del presente documento, la Banca agisce in suo nome, lo fa per conto del cliente e il cliente è pertanto considerato come l'investitore / il beneficiario economico ai sensi di cui sopra. Le informazioni da fornire possono includere, ad esempio, l'identità, l'indirizzo o il numero di identificazione fiscale del cliente o la provenienza dei fondi investiti («informazioni sul cliente»).

35.3. Nel caso in cui la Banca sia tenuta ad agire in tal senso in virtù della legge o dei documenti del fondo applicabili, la Banca fornirà – e il cliente autorizza esplicitamente la Banca a fornire tali dati – le informazioni sul cliente, su richiesta del fondo di investimento speciale e/o dei suoi fornitori di servizi, ai destinatari (ad es. autorità fiscali, autorità di vigilanza dei mercati finanziari, fondo di investimento speciale e/o i suoi fornitori di servizi quali agenti di trasferimento o amministratori) debitamente autorizzati a ricevere le informazioni sul cliente secondo le leggi e i regolamenti applicabili e/o i documenti del fondo o del prodotto strutturato.

35.4. Nella misura in cui tali informazioni non siano già in possesso della Banca, il cliente fornirà, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie al soddisfacimento della richiesta del fondo o dell'emittente del prodotto strutturato in questione. **Il cliente autorizza altresì la Banca a fornire le informazioni di cui al precedente paragrafo 34.1 al fondo o all'emittente del prodotto nella misura in cui ciò sembri ragionevole e necessario.** Il cliente è consapevole e accetta che, qualora non fornisca tutte le informazioni necessarie alla Banca e al fondo / emittente del prodotto strutturato in questione ed entro i termini stabiliti, quest'ultimo può rifiutarsi di accettare l'investimento del cliente, o che ciò può comportare il riscatto dell'investimento effettuato dal cliente nel fondo / prodotto strutturato, o altre conseguenze negative per il cliente. Inoltre, il fondo può sospendere i diritti di riscatto di tali investimenti qualora lo ritenga ragionevolmente necessario per rispettare i principi KYC. Il cliente è consapevole di poter perdere una parte o la totalità del denaro investito nel fondo se non rispetta le condizioni del fondo in tale settore. Il cliente solleva la Banca da qualsiasi responsabilità qualora non abbia fornito le informazioni richieste dal fondo.

35.5. La Banca adotterà le misure ragionevoli al fine di verificare la divulgazione delle informazioni sul cliente. Qualora una transazione sia subordinata alla divulgazione delle informazioni sul cliente o lo divenga e non possa essere eseguita senza tale divulgazione, la Banca informerà il cliente prima o, se ciò non è possibile, in tempo utile dopo la divulgazione, utilizzando i mezzi di comunicazione concordati tra la

Banca e il cliente, a meno che la Banca non sia impossibilitata a fornire tale informazione al cliente per legge, una sentenza di tribunale o qualsiasi altro documento ufficiale.

35.6. Per autorizzare la Banca a rivelare le informazioni sul cliente conformemente al presente articolo 34, il cliente esonera espressamente la Banca dal suo obbligo di protezione del segreto bancario. Il cliente prende atto del fatto che le informazioni sul cliente non saranno soggette, in seguito, alle regole e ai regolamenti sul segreto bancario monegasco e successivamente potranno essere conservate in una giurisdizione in cui la legislazione sulla protezione dei dati può essere meno rigorosa rispetto a Monaco.

35.7. Il cliente conferma di aver ottenuto da qualsiasi avente diritto economico o da qualsiasi altra parte interessata il consenso o l'autorizzazione necessaria per fornire le informazioni sul cliente alla Banca come descritto nella presente clausola.

Articolo 36 Consulenza

Il cliente è consapevole del fatto che la Banca non fornisce alcuna consulenza sulle implicazioni giuridiche e fiscali di un investimento e che si impegna a consultare un consulente legale e fiscale prima di qualsiasi transazione.

Il cliente si assume la responsabilità di tutti gli obblighi fiscali derivanti da una transazione, compresi quelli risultanti dal riscatto o dalla liquidazione di qualsiasi investimento. Il cliente accetta inoltre che la Banca possa effettuare una ritenuta alla fonte, in misura dell'importo richiesto dal diritto o dalla normativa applicabili e versa le suddette imposte alle autorità competenti.

Articolo 37 Potenziale conflitto d'interessi

Il cliente prende atto e approva il fatto che la Banca (comprese la società madre e/o le sue filiali nel quadro del presente articolo) può in qualsiasi momento, in qualità di committente o commissionario, detenere posizioni o acquistare o vendere, o tenere un mercato in qualsiasi titolo, valuta, strumento finanziario o alti averi in relazione con il fondo/sottostante al fondo o l'emittente del prodotto. Egli prende atto e approva altresì il fatto che la Banca esegua a tale titolo transazioni sia per conto dei suoi clienti che per proprio conto. La Banca può inoltre fornire prestazioni di consulenza al riguardo, offrire servizi di Investment Banking o di altro tipo all'emittente o al fondo, e/o correre i rischi inerenti ai prodotti venduti ai clienti o derivanti da questi ultimi («hedging»). Pertanto, la Banca può adattare, liquidare o adeguare posizioni di copertura durante la durata di vita del fondo o del prodotto strutturato, se le condizioni di mercato variano o perché la Banca ritiene in piena indipendenza che un adeguamento sia di suo interesse. La Banca può altresì disporre di quadri che ricoprano posizioni dirigenziali in seno all'emittente, può pagare o riscuotere spese di intermediazione, retrocessioni di commissioni, oppure una retribuzione come canale di distribuzione nell'ambito dell'investimento, può impegnarsi in attività di copertura comprendenti strumenti finanziari correlati a un prodotto.

A seconda della configurazione di numerosi fattori, la realizzazione di tali operazioni da parte della Banca può avere un'incidenza sensibile sui mercati interessati.

La Banca, la società madre e/o le filiali non si assumono responsabilità in merito alle eventuali perdite che potrebbero essere subite dal cliente in relazione a qualsivoglia movimento di mercato.

Articolo 38 Pagamenti

38.1. La Banca è autorizzata ad addebitare su uno qualsiasi dei conti del cliente tutte le commissioni, tasse e altre spese che possono risultare da una transazione. La Banca è inoltre autorizzata ad addebitare su qualsiasi conto del cliente le richieste di fondi e gli apporti di capitale supplementari richiesti conformemente ai documenti del fondo.

38.2. Qualsiasi remunerazione o compensazione, come ad esempio intermediazione, retrocessione di commissioni o retribuzione a titolo di canale di distribuzione percepita dalla Banca da parte di terzi nell'ambito di una transazione, può aumentare l'importo sostenuto dal cliente e comportare pertanto spese accessorie.

Articolo 39 Diligenza dovuta e responsabilità

39.1. Nell'ambito della presente sezione, la Banca adotterà il livello di diligenza dovuta abituale.

39.2. Salvo esplicita disposizione contraria all'interno della presente sezione, la Banca potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi atto o omissione a titolo dei suoi interventi ai sensi della presente sezione solo in caso di negligenza grave o di dolo e solo nel caso di danni diretti e reali subiti dal cliente. Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità, si esclude espressamente la responsabilità dei danni indiretti, secondari, di terzi o potenziali. In particolare la Banca declina ogni responsabilità in caso di colpa lieve commessa dai suoi committenti.

39.3. Il cliente risarcirà la Banca per qualsiasi danno in caso di rivendicazioni, danni, richieste, perdite, costi o spese, di qualsiasi natura, che la Banca subisce a causa o in relazione a quanto segue:

- la fornitura da parte del cliente di informazioni false, fuorvianti, inesatte o incomplete alla Banca;
- il mancato rispetto in altro modo da parte del cliente delle disposizioni del presente accordo.

39.4. In caso di azioni intraprese dalla Banca o contro la Banca in relazione a una transazione, il cliente accetta di fornire alla Banca tutta l'assistenza necessaria e ragionevole. Il cliente accetta inoltre di risarcire la Banca o le sue società affiliate (e qualsiasi terzo autorizzato) per qualsiasi danno in caso di azione legale, danni, richieste, perdite, costi o spese, di qualsivoglia natura, sostenuti dalla Banca o dalle sue società affiliate (o da qualsiasi terzo autorizzato) nell'ambito di tale transazione.

Articolo 40 Capacità di agire

Il cliente conferma di avere la capacità di agire necessaria e i poteri legali sufficienti per effettuare transazioni con fondi che comportano rischi speciali, i fondi di investimento speciali e i prodotti strutturati.

Articolo 41 Indennità di distribuzione

41.1. La Banca distribuisce prodotti d'investimento quali fondi di investimento speciali promossi e/o emessi da società del Gruppo UBS nonché da terzi indipendenti («prodotti distribuiti»). In cambio, la Banca riceve periodicamente da questi promotori e/o emittenti indennità di distribuzione e/o benefici non monetari a titolo di remunerazione dei suoi servizi per la distribuzione dei prodotti distribuiti presso i clienti. Le indennità di distribuzione possono generare conflitti di interessi. Esse possono in particolare incentivare la promozione di prodotti distribuiti per i quali la Banca percepisce indennità di distribuzione superiori rispetto ad altri prodotti distribuiti o a uno strumento d'investimento che non comporti un'indennità di distribuzione. La Banca ha messo in atto procedure organizzative adeguate in modo da tutelare gli interessi dei suoi clienti.

41.2. Il cliente acconsente a che la Banca conservi la totalità delle indennità di distribuzione ricevute dalle sue società affiliate o da terzi indipendenti.

Articolo 42 Reclami – Prescrizione abbreviata

In generale, spetta al cliente prendere l'iniziativa di informarsi sullo stato di esecuzione delle sue istruzioni.

I reclami del cliente relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di un ordine rientrano nella sezione 9 delle presenti Condizioni generali, nonché le contestazioni di conferme di transazione, di rendiconti, di fatturazione o di deposito, nonché di altre comunicazioni della Banca, devono essere formulate non appena se ne abbia conoscenza, ossia all'atto di ricevimento del rispettivo avviso. In mancanza di contestazione entro e non oltre trenta (30) giorni di calendario dalla comunicazione, la transazione o comunicazione in questione si intenderà accettata dal cliente. Qualsiasi azione relativa alle transazioni di cui alla sezione 9 deve essere avviata entro un anno dalla data dell'estratto conto che riporta l'operazione contestata.

Parte terza

Informazioni sui rischi particolari nello scambio di strumenti finanziari

Nell'esposizione che segue, l'espressione «commerciante di valori mobiliari» designa UBS (Monaco) SA.

Le presenti disposizioni hanno lo scopo di informare il cliente sui tipi di operazioni e sugli investimenti suscettibili di generare rischi particolari (Sezione 1) da un lato, e sui fondi non tradizionali e gli investimenti effettuati nei paesi emergenti o in via di sviluppo («emerging markets»), dall'altro (Sezione 2).

Le implicazioni fiscali e giuridiche delle operazioni su strumenti finanziari (ad esempio obblighi di dichiarazione) non saranno trattate. La Banca raccomanda al cliente di informarsi per conto proprio e di richiedere una consulenza a un professionista competente.

Il cliente è invitato a leggere attentamente la presente esposizione e a consultare il proprio consulente per eventuali domande aggiuntive.

I valori mobiliari e i rischi inerenti ai valori mobiliari e ai derivati

Valori mobiliari e derivati

I valori mobiliari sono **strumenti finanziari** che possono essere diffusi in grande numero, come ad esempio le azioni, le obbligazioni, le quote di fondi. Sono proposti al pubblico o venduti a più di venti clienti in forma e in unità standardizzate.

Derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo risulta da quello di un sottostante: attività (azioni, obbligazioni, metalli preziosi e altre materie prime), tassi di riferimento (tassi di cambio, tassi di interesse, indici), realizzazione di un evento (evento di credito, calamità naturale).

Ad esempio, nel caso di un'opzione su azione, l'azione è il sottostante da cui deriva l'opzione. I capitoli di seguito riportati illustrano i diversi tipi di derivati: opzioni, nonché operazioni a termine e prodotti strutturati.

Specificità delle operazioni su valori mobiliari e derivati

Le operazioni su **valori mobiliari e derivati**, e soprattutto su derivati, comportano rischi finanziari. I derivati, che possono consistere in diversi strumenti finanziari, sono strumenti talvolta difficili da comprendere. Ciò vale in particolare per le cosiddette opzioni «esotiche».

Nell'esposizione che segue vengono fornite spiegazioni su tali strumenti finanziari e sui relativi rischi. Essa, tuttavia, non può sostituire le descrizioni dei prodotti pubblicate dagli emittenti e dai commercianti di valori mobiliari. Il cliente ha a sua disposizione il proprio consulente per ogni ulteriore informazione.

Rischi illimitati

In sostanza, occorre distinguere tra strumenti finanziari a rischio limitato e strumenti finanziari a rischio illimitato. Quando il cliente acquista azioni o opzioni, assume un rischio limitato. Nella peggiore delle ipotesi, perderà il capitale investito e non realizzerà plusvalenze.

Attenzione. Alcuni derivati possono indurre il cliente a dover conferire capitale oltre l'importo del suo investimento. Quest'obbligo di rispondere alle richieste di margini può essere di gran lunga superiore al prezzo di acquisto dei propri strumenti finanziari. Tra le operazioni a rischio illimitato, si annovera in particolare:

- la vendita (sottoscrizione) di un'opzione call senza copertura,
- la vendita (sottoscrizione) di un'opzione put o
- operazioni a termine.

Rischi ordinari

I rischi ordinari non sono trattati nelle presenti disposizioni. Per «rischi ordinari» si intendono in particolare:

- **rischi connessi agli strumenti finanziari correnti quali azioni, obbligazioni e investimenti collettivi di capitale (ad esempio quote di fondi)**

Il debitore (emittente) può trovarsi di fronte a difficoltà finanziarie e diventare insolvente (rischio di insolvenza e delcredere).

- **i rischi paese:**

potrebbe sussistere un rischio paese in caso di restrizioni alla libera circolazione dei valori mobiliari, ad esempio nel quadro di sanzioni economiche o di un controllo dei cambi.

- **i rischi di esecuzione:**

sussiste il rischio di esecuzione («settlement risk») quando il cliente è tenuto a pagare in anticipo il prezzo dei titoli che gli saranno consegnati solo successivamente: può infatti accadere che i titoli gli siano consegnati con ritardo o che non gli siano affatto consegnati laddove il cliente li ha già pagati. Al contrario, sussiste il rischio di esecuzione quando il cliente consegna titoli venduti prima di incassarne il prezzo. Tali rischi riguardano soprattutto i mercati emergenti (cfr. Sezione 2 riportata di seguito, investimenti sui mercati emergenti, rischio di esecuzione).

- **il rischio di custodia degli strumenti finanziari:** gli strumenti finanziari sono custoditi in Svizzera o all'estero. Di norma, sono custodi dove sono negoziati maggiormente e sono soggetti alle prescrizioni vigenti nel paese interessato. In caso di insolvenza della Banca, il diritto svizzero prevede che gli strumenti finanziari detenuti in custodia non confluiscono nella massa fallimentare, ma siano oggetto di una riserva a favore del cliente. Una procedura fallimentare può tuttavia ritardare il loro trasferimento. In caso di fallimento di un organismo di deposito terzo, i sistemi giuridici stranieri prevedono, come la Svizzera, una protezione degli strumenti finanziari depositati dalla Banca presso tale organismo. Sui mercati meno avanzati (cfr. il paragrafo di seguito riportato sugli investimenti sui mercati emergenti), può tuttavia accadere che essi confluiscono nella massa fallimentare.

- **il rischio di liquidità:**

si intende il rischio che il cliente non possa ritirarsi da un investimento in qualsiasi momento e a un prezzo appropriato. Quando taluni strumenti finanziari o derivati non si vendono, o solo con difficoltà e a un prezzo molto ridotto, si dice che il mercato è «illiquido». Il rischio di liquidità riguarda in particolare i titoli societari anonimi non quotati o a bassa capitalizzazione, gli investimenti con restrizioni di vendita («sales restrictions») nonché alcuni prodotti strutturati.

Sezione 1 Tipologie di operazioni che presentano rischi particolari

Esistono numerosi tipi di operazioni che presentano rischi particolari: operazioni su opzioni (A), contratti a termine (forward e futures) (B), prodotti strutturati (C) e prodotti di finanziamento o di trasferimento del rischio (D).

A Operazioni su opzioni

Diritti e obblighi del Cliente

In qualità di acquirente di un'opzione, il cliente può, fino a una determinata data (data di scadenza), acquistare al venditore (opzione call) o vendergli (opzione put) una certa quantità di un sottostante, a un prezzo predefinito (prezzo di esercizio o «strike»). Il prezzo pagato dal cliente in cambio di tale diritto viene chiamato premio.

In qualità di venditore (emittente) di un'opzione e al più tardi alla data di scadenza, il cliente deve, indipendentemente dal prezzo del sottostante, vendere quest'ultimo all'acquirente al prezzo di esercizio (opzione call) o acquistarlo all'acquirente al prezzo di esercizio (opzione put), se detto acquirente esercita la sua opzione.

«Effetto leva» in materia di operazioni su opzioni

Il prezzo dell'opzione è strettamente legato al sottostante. Qualsiasi variazione del prezzo del sottostante comporta una variazione maggiore del prezzo dell'opzione (effetto leva o «leverage effect»). La partecipazione del cliente alle plusvalenze e minusvalenze del sottostante è quindi più che proporzionale.

Tipi di sottostanti su cui le opzioni possono basarsi

I sottostanti di un'opzione possono essere in particolare:

- attività quali azioni, obbligazioni, metalli preziosi e altre materie prime;
- tassi di riferimento quali tassi di cambio, tassi di interesse, indici;
- derivati o
- qualsiasi combinazione di quanto sopra.

Opzione «americana»

In linea di principio, un'opzione «americana» può essere esercitata in qualsiasi giorno di negoziazione fino alla data di scadenza.

Opzione «europea»

Un'opzione «europea» può essere esercitata solo alla data di scadenza, vale a dire a una data prestabilita. Ciò non limita tuttavia la sua negoziabilità sul mercato secondario (ad esempio in borsa).

Consegna fisica e pagamento in contanti

Per quanto riguarda le opzioni call con consegna fisica («physical settlement»), il cliente può esigere dal venditore dell'opzione (emittente) che gli consegna il sottostante alla data di esercizio. Per quanto riguarda le opzioni put, il venditore deve riscattare al cliente il sottostante.

Quando un'opzione prevede un pagamento in contanti («cash settlement»), il cliente percepisce esclusivamente una somma di denaro, che corrisponde alla differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo corrente del sottostante.

Opzione nel denaro («in the money»), fuori dal denaro («out of the money»), a parità («at the money»)

Un'opzione call è «nel denaro» (in the money) quando il prezzo del sottostante è superiore al prezzo di esercizio. Un'opzione put è «nel denaro» quando il prezzo del sottostante scende al di sotto del prezzo di esercizio. Quando un'opzione è «nel denaro», ha un valore intrinseco. Un'opzione call è «fuori dal denaro» (out of the money) quando il prezzo del sottostante scende al di sotto del prezzo di esercizio. Un'opzione put è «fuori dal denaro» quando il prezzo del sottostante è superiore al prezzo di esercizio. In questo caso, non ha valore intrinseco.

Quando il prezzo del sottostante è pari al prezzo d'esercizio, l'opzione è a parità (at the money); non ha valore intrinseco.

Criterio che determina il prezzo di un'opzione

Il prezzo di un'opzione dipende, da un lato, dal valore intrinseco e, dall'altro, dal cosiddetto valore temporale. Quest'ultimo è dovuto a diversi fattori, tra cui la durata residua dell'opzione e il margine di fluttuazione (volatilità) del sottostante. Il valore temporale rappresenta le probabilità di un'opzione di essere a valore intrinseco positivo. È superiore per le opzioni la cui durata è lunga e il sottostante molto volatile, nonché per le opzioni a parità.

Diversi tipi di opzioni

- I warrant (certificati di opzione) sono opzioni materializzate da un titolo che si negoziano in borsa o fuori borsa.
- Le opzioni negoziabili («exchange traded options») non sono materializzate da un titolo, ma sono negoziate in borsa.
- Le opzioni OTC («over-the-counter» o fuori borsa) non sono materializzate da un titolo e non sono negoziate in borsa. Si negoziano direttamente tra venditore e acquirente, ossia fuori borsa. Se il cliente desidera liquidare un'operazione su opzioni OTC prima della data di scadenza («liquidation»), deve concludere un'operazione opposta con la sua controparte. Le opzioni OTC su metalli preziosi e valute sono prodotti standard offerti al pubblico generale. Le opzioni OTS su misura («tailor-made») sono invece riservate solo ad alcuni investitori.

Copertura del margine

Quando il cliente vende un'opzione, deve depositare in garanzia, per tutta la durata del contratto, un numero corrispondente di sottostanti o di altre garanzie reali. L'importo di tale copertura (margine) è definito dal commerciante di valori mobiliari. Per le opzioni negoziabili, la borsa prescrive un margine minimo.

Attenzione. Se la copertura del margine si rivela insufficiente, il commerciante di valori mobiliari può esigere dal cliente garanzie supplementari (richiesta di margine o «margin call»).

Rischi assunti in qualità di acquirente di un'opzione

In generale, il valore dell'opzione call del cliente diminuisce quando il prezzo del sottostante cala e il valore dell'opzione put del cliente diminuisce quando il prezzo del sottostante sale. Meno l'opzione del cliente è «nel denaro», maggiore è la perdita di valore. Tale perdita di valore si accentua generalmente in misura sensibile poco prima della fine della durata residua.

Il valore dell'opzione call del cliente può diminuire anche quando il prezzo del sottostante rimane stabile o aumenta. Ciò avviene, ad esempio, quando il valore temporale dell'opzione del cliente diminuisce o quando l'offerta e la domanda si sviluppano in modo sfavorevole. Il comportamento delle opzioni put è esattamente il contrario.

Attenzione. Il cliente deve aspettarsi che la sua opzione perda valore o che non abbia più alcun valore all'approssimarsi della scadenza. La perdita del cliente è quindi pari al premio pagato per l'opzione.

Rischi assunti in qualità di venditore (emittente) di un'opzione call coperta

Quando il cliente vende un'opzione call e dispone dei sottostanti corrispondenti, si parla di opzione call coperta. Se il prezzo del sottostante è superiore al prezzo di esercizio, il cliente non realizza alcuna plusvalenza: deve infatti consegnare i sottostanti all'acquirente al prezzo di esercizio, senza poterli vendere al prezzo di mercato (che è superiore). Se sussiste la possibilità che l'opzione venga esercitata, il cliente deve poter disporre liberamente dei sottostanti; questi, ad esempio, non possono essere costituiti in pegno. In caso contrario, i rischi per il cliente sono in linea di principio gli stessi di un'opzione call non coperta (cfr. in appresso).

Rischi assunti in qualità di venditore (emittente) di un'opzione call non coperta

Quando il cliente vende un'opzione call senza disporre di sottostanti corrispondenti, si parla di un'opzione call non coperta. Per quanto riguarda le opzioni con consegna fisica, il rischio di perdita del cliente è pari alla differenza tra il prezzo di esercizio versato dal cliente all'acquirente e il prezzo che il cliente deve pagare per acquistare i sottostanti. Per quanto concerne le opzioni con pagamento in contanti, il rischio di perdita del cliente risiede nella differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo del sottostante.

Attenzione. Poiché il prezzo del sottostante può essere considerato superiore al prezzo di esercizio, il suo rischio di perdita è indeterminato e teoricamente illimitato.

Per quanto riguarda in particolare le opzioni statunitensi, occorre sapere che esse possono essere esercitate anche quando la situazione del mercato è molto sfavorevole e può provocare di perdite. Se il cliente è tenuto a una consegna fisica, i sottostanti sono molto costosi, se non impossibili da acquistare.

Occorre anche sapere che la perdita eventuale può superare di gran lunga le garanzie (copertura di margine) che il cliente ha costituito alla conclusione del contratto o successivamente.

Rischi assunti in qualità di venditore (emittente) di un'opzione put

Quando il cliente vende un'opzione put, può subire perdite considerevoli se il prezzo del sottostante scende al di sotto del prezzo di esercizio che il cliente deve versare al venditore. Il rischio di perdita è pari alla differenza tra questi due valori.

Quando il cliente vende un'opzione put americana con consegna fisica, si impegna a riprendere i sottostanti al prezzo di esercizio se l'acquirente esercita l'opzione. Ciò vale anche quando la rivendita dei sottostanti è difficile e genera perdite considerevoli, se non addirittura impossibile.

Attenzione. Le perdite che il cliente rischia di subire possono essere di gran lunga superiori alle garanzie eventualmente costituite (copertura di margine). Nella peggiore delle ipotesi, il cliente può perdere la totalità del capitale di investimento.

Operazione «Stillhalter» (premista)

Quando il cliente realizza un'operazione «Stillhalter», acquista un sottostante (azione, obbligazione o valuta) e vende allo stesso tempo un'opzione call su questo sottostante. In cambio, percepisce un premio. Quest'ultimo limita la perdita del cliente in caso di caduta del prezzo del sottostante, ma limita anche le prospettive di plusvalenze al prezzo di esercizio dell'opzione. Nell'ambito di un'operazione classica di questo tipo, il cliente deve deporre in garanzia il sottostante, il che lo rende dunque un investitore passivo.

L'operazione sintetica di investitore passivo è modellata sull'operazione classica, ma comporta una sola transazione. L'acquisto del sottostante e la sottoscrizione dell'opzione call si effettuano mediante derivati. Il prezzo di acquisto di tale prodotto corrisponde al prezzo del sottostante, previa deduzione del premio percepito per la vendita dell'opzione call. Questo prezzo è quindi più vantaggioso di quello del sottostante.

Rischi assunti nell'ambito di un'operazione di investitore passivo

Il cliente non ha copertura contro le minusvalenze del sottostante. Tuttavia, tali costi sono inferiori rispetto a quelli di un investimento diretto, grazie alla vendita dell'opzione call (operazione classica) o al fatto che il premio legato alla vendita dell'opzione call è integrato nel prezzo del prodotto (operazione sintetica). Questo premio limita pertanto l'eventuale minusvalenza del sottostante.

Alla data di scadenza, vi è un versamento in contanti o una consegna fisica del sottostante: se il prezzo del sottostante è superiore al prezzo di esercizio, al cliente viene versata una somma di denaro in contanti.

Attenzione. Se il prezzo del sottostante è inferiore al prezzo di esercizio, il sottostante viene consegnato al cliente in forma fisica. In questo caso, il cliente sostiene l'integralità del rischio legato al sottostante.

Strategie di opzioni

Se sullo stesso sottostante il cliente acquista due o più opzioni che si distinguono per tipo (call o put), quantità, prezzo di esercizio, scadenza o posizione assunta (acquisto o vendita), si parla di strategia di opzioni.

Attenzione. Tenuto conto della molteplicità delle possibili combinazioni, la Banca non può presentare in dettaglio i rischi legati a ciascun caso specifico. Essa invita pertanto il cliente a informarsi in modo dettagliato sui rischi specifici prima di concludere tale operazione.

Opzione «esotica»

A differenza delle opzioni call e put «classiche» sopra descritte («plain vanilla options»), le opzioni esotiche sono soggette a condizioni e accordi aggiuntivi. Possono assumere la forma di opzioni OTC su misura così come di warrant (certificati di opzione).

Data la particolare configurazione delle opzioni esotiche, l'andamento dei corsi può divergere notevolmente da quello delle opzioni classiche («plain vanilla»).

Attenzione. Il cliente deve sapere che, anche poco prima della loro scadenza, le operazioni di una certa portata possono innescare fluttuazioni dei prezzi che possono riportare il valore dell'opzione a zero. È indispensabile informarsi in modo dettagliato su tali rischi prima di adottare qualsiasi decisione di acquisto o di vendita.

Le opzioni esotiche hanno un numero infinito di varianti. Una descrizione esaustiva dei rischi specifici che ne risultano è impossibile nell'ambito della presente esposizione.

Gli esempi di opzioni esotiche di seguito riportati sono sommariamente suddivisi in due categorie: opzioni che dipendono dalle oscillazioni del prezzo del sottostante («path dependent») e opzioni con più sottostanti.

Opzioni «path dependent»

Per quanto riguarda le opzioni «path-dependent» e a differenza delle opzioni «plain vanilla», il prezzo del sottostante non è determinato solamente alla data di scadenza o di esercizio. Spetta pertanto al cliente

far confluire nelle sue riflessioni le oscillazioni del prezzo del sottostante per la durata dell'opzione. Tra le opzioni «path-dependent» si possono menzionare:

• le opzioni con barriera:

nel caso di opzioni a barriera attivante («knock-in barrier options»), i diritti di opzione del cliente sono posti in essere solo a partire dal momento in cui il prezzo del sottostante raggiunge un limite predefinito (barriera) entro un determinato termine. Nel caso di opzioni a barriera disattivante («knock-out options»), i diritti di opzione del cliente si estinguono quando il prezzo del sottostante raggiunge il limite entro tale termine.

Se la barriera si trova tra il prezzo del sottostante alla data di conclusione del contratto e il prezzo di esercizio, si parla di opzioni con barriera «kick-in» o «kick-out».

Le opzioni a doppia barriera («double-barrier options») presentano un limite superiore e un limite inferiore, i quali possono essere attivanti o disattivanti.

Attenzione. Acquistando un'opzione a barriera, il cliente deve sapere che il suo diritto di opzione viene ad esistenza (opzione knock-in o kick-in) o si estingue integralmente e definitivamente (opzione knock-out o kick-out) quando il prezzo del sottostante raggiunge la barriera.

• le opzioni payout («payout options»):

le opzioni payout danno diritto al cliente a un importo fisso predeterminato.

Nel caso di un'opzione digitale («digital») o binaria («binary»), il cliente riscuote l'importo promesso se il prezzo del sottostante raggiunge almeno una volta un valore predefinito entro un determinato termine (opzione digitale one-touch o «one-touch digital option») o se lo raggiunge alla data di scadenza (opzione tutto o niente o «all-or-nothing option»). Per quanto riguarda l'opzione digitale one-touch, l'importo viene versato non appena la barriera viene raggiunta o solo alla scadenza (opzione «lock-in» o «lock-in option»).

Nel caso di un'opzione lock-out («lock-out option»), il cliente riscuote l'importo promesso solo se il prezzo del sottostante non raggiunge una determinata barriera entro un determinato periodo.

Attenzione. Se il cliente vende un'opzione payout, deve l'importo fissato quando il prezzo del sottostante raggiunge la barriera, indipendentemente dal fatto che l'opzione sia o meno a valore intrinseco positivo alla data di esercizio o di scadenza. Per il cliente l'importo dovuto può quindi essere considerevolmente superiore al valore intrinseco dell'opzione.

• le opzioni asiatiche:

si calcola una media su un dato periodo a partire dal prezzo del sottostante. Questa media permette di determinare il valore del sottostante (opzione basata sulla media dei prezzi o «average-rate option») o il prezzo di esercizio (opzione basata sulla media del prezzo base o «average-strike option»).

Attenzione. Per quanto concerne l'opzione basata sulla media dei prezzi, il calcolo della media può comportare che, alla scadenza, il valore dell'opzione sia nettamente inferiore per l'acquirente e nettamente superiore per il venditore, in relazione alla differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo alla scadenza.

Attenzione. Per quanto riguarda l'opzione basata sulla media del prezzo base, il prezzo di esercizio di un'opzione call risultante dal calcolo della media può essere nettamente superiore al prezzo iniziale. Viceversa, il prezzo di esercizio di un'opzione put può essere nettamente inferiore a quello iniziale.

• le opzioni retrospettive o «lookback-options»: per un determinato periodo si osserva regolarmente il valore di mercato del sottostante.

Nel caso di un'opzione retrospettiva strike («strike-lookback option»), è il prezzo minimo (opzione call) o il prezzo massimo (opzione put) del sottostante a determinare il prezzo di esercizio.

Nel caso di un'opzione a prezzo retrospettivo («price-lookback option»), il prezzo di esercizio rimane invariato, ma per calcolare il valore dell'opzione, si considera il corso limite del sottostante se si tratta di un'opzione call e il corso minimo del sottostante se si tratta di un'opzione put.

Attenzione. Per le opzioni retrospettive, sia il prezzo di esercizio che il valore del sottostante così come sono stati calcolati possono discostarsi sensibilmente dai prezzi alla scadenza. Se il cliente vende tale opzione, deve essere consapevole che essa sarà sempre esercitata al prezzo più sfavorevole per lui.

• **le opzioni contingenti («contingent options»):**

se il cliente acquista un'opzione contingente, deve versare il premio solo se il prezzo del sottostante raggiunge o supera il prezzo di esercizio durante la durata dell'opzione (opzione americana) o alla scadenza (opzione europea).

Attenzione. Il cliente deve altresì versare l'intero premio, anche quando l'opzione è pari o a valore intrinseco positivo.

• **le opzioni a cricchetto («cliquet option») e a scala («ladder option»):**

nel caso di un'opzione a cricchetto (denominata anche «ratchet option»), il prezzo di esercizio è rettificato a intervalli regolari in funzione della quotazione del sottostante nel periodo successivo. Questo aggiustamento avviene più spesso a intervalli regolari. Si prendono in considerazione gli eventuali valori intrinseci dell'opzione (lock-in) e si accumulano sull'intero periodo.

Nel caso di un'opzione a scala, gli aggiustamenti non vengono effettuati periodicamente, ma quando il sottostante raggiunge determinati prezzi. In generale, si considera solo il valore intrinseco più alto dell'opzione (lock-in). In via eccezionale, si accumulano tutti i valori intrinseci.

Attenzione. Se il cliente vende un'opzione a cricchetto, alla scadenza, dovrà all'acquirente non solo l'eventuale valore intrinseco dell'opzione, ma anche tutti i lock-in accumulati. Se il cliente vende un'opzione a scala, deve all'acquirente il lock-in più elevato. Il cliente deve aspettarsi che alla scadenza il lock-in sia nettamente superiore al valore intrinseco dell'opzione.

Opzioni con più sottostanti

Tra le opzioni con più sottostanti si possono annoverare le seguenti:

• **opzioni spread e outperformance:**

queste due forme di opzioni vertono su due sottostanti. Nel caso di un'opzione spread, il valore dell'opzione si calcola in base allo scostamento assoluto tra l'andamento dei due sottostanti. Nel caso di un'opzione outperformance, il valore dell'opzione si calcola sulla base dello scostamento relativo, ossia della differenza in termini di percentuale tra il sottostante migliore e l'altro.

Attenzione. Anche se il sottostante registra un andamento positivo, lo scostamento assoluto o relativo può restare costante, se non addirittura diminuire, influenzando negativamente sul valore dell'opzione.

• **le opzioni composte («compound options»):**

si tratta di opzioni il cui sottostante è un'opzione, ossia opzioni su opzione.

Attenzione. Le opzioni composte possono avere un effetto leva molto forte. Se il cliente vende questo tipo di opzione, può esporsi a impegni molto elevati.

• **le opzioni credit-default:**

le opzioni credit-default consentono a un titolare di rischio iniziale (venditore del rischio) di trasferire un rischio di credito a un terzo (acquirente del rischio) che, in cambio, percepisce un premio. Se si verifica un evento di credito definito in anticipo, l'acquirente del rischio è tenuto a pagare una somma di denaro (pagamento in contanti) o a riscattare il credito in sofferenza (o un altro obbligo di consegna) a un prezzo definito (consegna fisica). Le opzioni credit-default sono una forma di derivati di credito.

Attenzione. Il rischio di reazioni a catena sul mercato del credito è elevato e può essere sottovalutato. Allo stesso modo, la mancanza di liquidità in caso di bassi volumi può causare distorsioni dei prezzi, cosicché l'investimento si venderà male, solo a lungo termine, se non per niente.

B Operazioni a termine: forward e futures – Obbligazioni del cliente

I forward e i futures impegnano il cliente a ricevere o consegnare, alla data di scadenza del contratto e a un prezzo stabilito alla sua conclusione, una determinata quantità di un sottostante. A differenza delle operazioni su opzioni, che non fanno altro che conferire al cliente un diritto, i forward e i futures gli conferiscono un'obbligazione. Alla conclusione del contratto, il cliente non deve versare alcun premio.

Attenzione. I forward e i futures possono comportare rischi particolari. Il cliente deve effettuare tali investimenti solo se conosce questo tipo di operazione, dispone di mezzi finanziari sufficienti e se è in grado di sostenere eventuali perdite.

Differenza tra futures e forward

I futures sono negoziati in borsa. In termini di quantità di sottostante e di data di scadenza, si tratta di contratti «standardizzati».

I forward non sono negoziati in borsa, quindi sono chiamati forward over-the-counter (OTC), vale a dire fuori borsa. Si tratta di contratti standardizzati o negoziati caso per caso tra l'acquirente e il venditore.

Sottostanti dei forward e dei futures

I forward e i futures possono riguardare in particolare i seguenti sottostanti:

- attività quali azioni, obbligazioni, metalli preziosi e altre materie prime;
- tassi di riferimento quali tassi di cambio, tassi di interesse, indici.

Margine

Purché sia stato preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Banca, se il cliente acquista o vende a termine un sottostante senza disporre (vendita allo scoperto), deve disporre di un certo margine iniziale («initial margin») alla conclusione del contratto. In generale, ciò corrisponde a una percentuale del valore totale del contratto concluso. Inoltre, durante la durata del contratto, viene calcolato regolarmente un margine di variazione («variation margin») pari all'utile o alla perdita contabile derivante dalla variazione di valore del contratto, ossia del sottostante. La modalità di calcolo di tale margine di variazione è definita dalla normativa borsistica vigente o dalle clausole contrattuali.

In qualità di investitore, il cliente deve depositare presso il proprio commerciante di valori mobiliari, per tutta la durata del contratto, i margini iniziali e le variazioni richieste.

Attenzione. In caso di perdita contabile, il margine di variazione può essere di gran lunga superiore al margine iniziale.

Liquidazione di un'operazione

In qualità di investitore, il cliente può liquidare il contratto in qualsiasi data precedente la data di scadenza. Il modus operandi dipende dal tipo di contratto e dalla pratica di mercato. Il cliente «vende» il contratto oppure effettua, alle medesime condizioni contrattuali, una contro-operazione che annulla reciprocamente gli obblighi di consegna e di ricezione.

Esecuzione del contratto

Se il cliente non liquida il contratto prima della scadenza, il medesimo e la sua controparte devono eseguirlo.

Se il sottostante è un attivo, il contratto può essere eseguito tramite consegna fisica o regolamento in contanti. Il caso più frequente è la consegna. Le condizioni contrattuali o la prassi borsistica prevedono solo in via eccezionale il pagamento in contanti. Tutte le altre modalità di esecuzione, compreso il luogo di esecuzione, sono pattuite nelle condizioni contrattuali.

La differenza tra consegna effettiva e regolamento in contanti è la seguente: in caso di consegna effettiva, i sottostanti devono essere consegnati al valore totale del contratto, mentre in caso di regolamento in contanti deve essere pagata solo la differenza tra il prezzo pattuito e il prezzo in vigore alla data del regolamento. I contratti che prevedono una consegna effettiva richiedono quindi maggiore liquidità di quelli che prevedono un regolamento in contanti.

Se il sottostante è un tasso di riferimento, è esclusa l'esecuzione mediante consegna effettiva (ad eccezione delle valute). Vi è sempre l'opzione del regolamento in contanti.

Rischi particolari da prendere in considerazione

In una vendita a termine, il cliente deve consegnare i sottostanti al prezzo inizialmente pattuito anche se, dalla conclusione del contratto, la quotazione è stata stabilita al di sopra di tale prezzo. Il rischio di perdita del cliente corrisponde pertanto alla differenza tra questi due prezzi.

Attenzione. Dato che l'aumento della quotazione del sottostante è teoricamente illimitato, anche le potenziali perdite sono illimitate e possono superare ampiamente i margini richiesti.

Attenzione. In una vendita a termine, il cliente deve accettare i sottostanti al prezzo inizialmente pattuito anche se, dalla conclusione del contratto, la quotazione è stata stabilita al di sotto di tale prezzo. Il rischio di perdita del cliente corrisponde quindi alla differenza tra questi due prezzi, e la perdita massima subita è pari al prezzo inizialmente concordato. Può tuttavia essere di gran lunga superiore ai margini richiesti.

Al fine di limitare le eccessive fluttuazioni dei corsi, le Borse possono subordinare determinati contratti a limiti di prezzo. Il cliente deve informarsi a tal merito prima di effettuare operazioni su forward e futures. La liquidazione dei contratti può infatti rivelarsi molto più difficile, se non impossibile, quando questo limite di prezzo viene raggiunto.

Attenzione. Se il cliente vende a termine un sottostante di cui non dispone alla conclusione del contratto, si parla di vendita allo scoperto. In tal caso, rischia di dover acquistare i sottostanti a un corso sfavorevole per adempiere al suo obbligo di consegna alla scadenza.

Specificità dei forward OTC

Il mercato dei forward OTC (over-the-counter) è trasparente e liquido. Di norma, il cliente ha quindi la possibilità di liquidare tali contratti. Al contrario, per i forward OTC corredati di apposite specifiche contrattuali non esiste un mercato in senso stretto, per cui tali contratti possono essere liquidati solo di concerto con la controparte.

Specificità delle operazioni composte

Le operazioni composte comportano per definizione più elementi, pertanto i rischi possono variare considerevolmente se il cliente liquida solo alcuni di questi elementi. Spetta al cliente informarsi dettagliatamente sui rischi particolari presso il proprio commerciante di valori mobiliari prima di concludere un'operazione composta.

Tenuto conto della molteplicità delle possibili combinazioni, i rischi legati alle operazioni composte non possono essere esposti in modo dettagliato nel quadro della presente esposizione. Il cliente deve obbligatoriamente informarsi al riguardo in maniera accurata prima di prendere qualsiasi decisione di acquisto.

C Prodotti strutturati

Definizione

I prodotti strutturati sono emessi da un emittente a titolo pubblico o privato. Il loro valore di rimborso dipende dall'andamento di uno o più sottostanti. La loro durata può essere fissa o illimitata e possono avere uno o più componenti.

Prodotti strutturati comuni

Le categorie comuni di prodotti strutturati, basate sul modello di classificazione dell'Associazione svizzera dei prodotti strutturati (ASPS), sono le seguenti:

- prodotti strutturati a capitale garantito (cfr. in appresso);
- prodotti strutturati a rendimento ottimizzato (cfr. in appresso);
- prodotti di partecipazione (cfr. in appresso);
- prodotti a effetto leva (cfr. in appresso).

Negoziazione dei prodotti in borsa

I prodotti strutturati possono essere negoziati in borsa, ma non è sempre così.

Vendita di un prodotto strutturato

Un prodotto strutturato è negoziato o meno a seconda che l'emittente o il market maker si dichiarino disposti a fissare dei prezzi. In tal caso, non è escluso qualunque rischio di liquidità. In assenza di un mercato liquido, il cliente rischia di dover conservare lo strumento finanziario fino alla scadenza o di venderlo a un prezzo sfavorevole. Inoltre, può essere difficile, se non impossibile, determinare un prezzo equo o confrontare i prezzi, dato che spesso esiste un solo market maker.

Rischio legato all'emittente

Il cliente corre il rischio che il debitore di un prodotto strutturato diventi insolvente (rischio dell'emittente). Il valore dello strumento di investimento del cliente dipende quindi non solo dall'andamento del sottostante, ma anche dalla solidità dell'emittente, che può variare fino alla scadenza.

Rischi particolari da prendere in considerazione

Ogni prodotto strutturato presenta il proprio profilo di rischio, per cui i rischi legati ai diversi sottostanti sono ridotti, rimossi o amplificati: a seconda del prodotto, il cliente può beneficiare più o meno dei rialzi, dei ribassi o della stagnazione dei prezzi dei sottostanti.

Attenzione. È essenziale che il cliente si informi accuratamente sui rischi prima di acquistare tale prodotto, in particolare consultando i documenti di emissione e/o la descrizione del prodotto.

I prodotti strutturati non sono investimenti collettivi di capitale. L'emittente risponde con il proprio patrimonio personale (e con un eventuale garante che si assume la responsabilità per la garanzia fornita); non esiste a tal fine un fondo speciale particolarmente protetto. Può quindi verificarsi il caso in cui il cliente subisca una perdita dovuta al calo del valore di mercato dei sottostanti (rischio di mercato), ma anche, nella peggiore delle ipotesi, la perdita totale del suo investimento qualora l'emittente o il suo garante siano insolventi (rischio dell'emittente o del garante).

Diritti di voto e dividendi

Quando il cliente acquista un prodotto strutturato, non vi sono diritti di voto o dividendi legati a tale prodotto.

Prodotti a capitale garantito

Diversi tipi di garanzia del capitale

Alcuni prodotti strutturati sono dotati di una garanzia del capitale. L'importo della garanzia è definito dall'emittente all'emissione: si tratta di una percentuale del valore nominale che l'investitore è sicuro di ottenere a titolo di rimborso alla scadenza. In generale la garanzia del capitale entra in gioco solo alla scadenza e, secondo le condizioni definite per il prodotto, può essere (di gran lunga) inferiore al 100% del capitale investito.

Attenzione. Alcuni prodotti strutturati prevedono soltanto una garanzia condizionale del capitale, che decade quando una soglia predefinita viene raggiunta o superata al rialzo o al ribasso (barriera, «knock-out level»). L'importo del rimborso dipende dunque dall'andamento di uno o più sottostanti.

Prodotti strutturati a capitale garantito

I prodotti strutturati a capitale garantito sono composti da due elementi, ad esempio un investimento a reddito fisso (obbligazioni, investimenti monetari ecc.) e un'opzione. La combinazione di questi due elementi permette di partecipare all'andamento di uno o più sottostanti (grazie all'opzione o all'elemento di partecipazione), limitando al contempo il rischio di perdita (grazie all'obbligazione o all'elemento garantito). La garanzia del capitale può coprire solo una parte del valore nominale.

Utilità dell'elemento di capitale garantito

L'elemento di capitale garantito determina il rimborso minimo che sarà versato al cliente alla scadenza, a prescindere dall'andamento dell'elemento di partecipazione.

Oggetto della garanzia del capitale

La garanzia del capitale riguarda il valore nominale, non il prezzo di emissione o il prezzo di acquisto. Di conseguenza, se il prezzo di acquisto o di emissione pagato dal cliente è superiore al valore nominale, solo quest'ultimo è garantito: la protezione del capitale investito viene ridotta. Al contrario, se il prezzo di acquisto o di emissione pagato dal cliente è inferiore al valore nominale, il cliente gode di una maggiore protezione del suo capitale.

Il capitale investito è integralmente garantito?

A seconda del prodotto, l'elemento di capitale garantito può essere (di gran lunga) inferiore al 100% del capitale investito. «Capitale garantito» non indica quindi necessariamente un «rimborso integrale del valore nominale o del capitale investito». In generale, il rendimento dei prodotti strutturati a capitale garantito è inferiore a quello che il cliente otterrebbe investendo direttamente nel sottostante, in quanto la garanzia del capitale ha un costo.

Attenzione. Se il cliente desidera vendere un prodotto strutturato a capitale garantito prima della scadenza, rischia di ottenere meno dell'importo garantito, nella misura in cui la garanzia del capitale si applichi solo se il cliente conserva il prodotto fino alla scadenza.

Utilità dell'elemento di partecipazione

L'elemento di partecipazione determina il modo in cui il cliente beneficerà dell'andamento del sottostante / dei sottostanti quando acquista un prodotto strutturato. Esso definisce quindi il potenziale di plusvalenza del cliente al di là del capitale garantito. Alcuni prodotti strutturati a capitale garantito hanno un potenziale di partecipazione limitato (con massimale, «cap») e altri un potenziale illimitato (senza «cap»). Esistono inoltre strumenti finanziari che non generano plusvalenze fintantoché la quotazione del sottostante non raggiunge o supera, al rialzo o al ribasso, una certa soglia.

Rischio legato all'elemento di partecipazione

Il rischio legato all'elemento di partecipazione è uguale a quello legato all'opzione o alla combinazione di opzioni corrispondenti.

A seconda dell'andamento del corso dei sottostanti, l'elemento di partecipazione può quindi essere ridotto a zero.

Perdita massima possibile

Attenzione. Per quanto concerne un prodotto strutturato a capitale garantito, la perdita massima del cliente si limita alla differenza tra il prezzo di acquisto e il capitale garantito se il cliente conserva il prodotto fino alla scadenza. Il cliente può inoltre subire un mancato guadagno in quanto il rimborso del capitale avviene in tutto o in parte, ma senza che il cliente percepisca una remunerazione (interessi). Deve inoltre considerare il rischio di emittente (cfr. sopra).

Esempi di prodotti UBS della categoria:

- Equity: GROI, CPPT Note, Absolute Return Note
- FX & Precious Metals: GROI, Daily Accrual Bond
- Fixed Income: Callable Step-up Note, Daily Range Accrual Note

Prodotti a rendimento ottimizzato

Prodotti strutturati a rendimento ottimizzato

I prodotti strutturati a rendimento ottimizzato sono composti da due elementi, ad esempio un investimento a reddito fisso e un'opzione (in particolare su azioni o valute) e, nell'eventualità, swap su valute. Questa combinazione consente al cliente di partecipare all'andamento di uno o più sottostanti (grazie all'opzione). I prodotti strutturati a rendimento ottimizzato, tuttavia, non offrono una garanzia del capitale oppure offrono solo una garanzia condizionata. Gli interessi versati garantiscono al cliente un rendimento superiore a quello di un investimento diretto se il prezzo del sottostante varia in misura lieve. In cambio, il cliente rinuncia al potenziale di rendimento massimo del sottostante.

Se il prezzo del sottostante aumenta, il cliente riceve alla scadenza il valore nominale con gli interessi concordati (può essere previsto uno sconto sul prezzo di emissione). Se il prezzo del sottostante aumenta fortemente, un investimento diretto avrebbe eventualmente permesso al cliente di migliorare il suo rendimento. In compenso, se il prezzo del sottostante scende, il cliente riceve alla scadenza non solo gli interessi, ma anche il sottostante (se non era previsto uno sconto sul prezzo di emissione).

Rischi particolari da prendere in considerazione

Molti prodotti a rendimento ottimizzato si basano su diversi sottostanti e prevedono che se uno dei sottostanti raggiunge o supera al rialzo o al ribasso una determinata soglia, il cliente riceverà alla scadenza (fisicamente o in contanti) il titolo il cui valore ha evidenziato l'andamento peggiore. Se il sottostante presenta un andamento negativo, lo strumento finanziario del cliente può essere quotato nettamente al di sotto del prezzo di emissione, anche quando la soglia fissata non è ancora stata raggiunta, né superata al rialzo o al ribasso. L'importo degli interessi è direttamente collegato al livello della soglia. Tanto più, la soglia, alla data di emissione, è vicina al corso del giorno del sottostante, tanto più elevati saranno in generale gli interessi che il cliente percepisce e tanto più aumenta il rischio che la soglia venga raggiunta, essendo vero anche il contrario.

Perdita massima possibile

Attenzione. Quando il cliente opta per un prodotto strutturato a rendimento ottimizzato, rischia, nella peggiore delle ipotesi, di perdere l'intero capitale investito.

Esempi di prodotti UBS della categoria:

- Equity: BLOC, GOAL, Kick-In Goal
- FX & Precious Metals: BLOC, DOCU
- Fixed Income: Daily Range Accrual Note, Credit Linked Note

Prodotti di partecipazione

Definizione

I prodotti di partecipazione permettono al cliente di partecipare all'andamento del valore di uno o più sottostanti. Questi strumenti finanziari non offrono alcuna garanzia del capitale, oppure offrono solo una garanzia limitata.

Quando un prodotto di partecipazione prevede una garanzia condizionata del capitale, è meno rischioso di un investimento diretto dal momento che il sottostante non raggiunge una determinata soglia (la cosiddetta soglia «knock-out»).

Attenzione. Se la soglia è raggiunta o superata al rialzo o al ribasso, il capitale del cliente non è più garantito.

Rischi particolari da prendere in considerazione

Un prodotto di partecipazione presenta generalmente lo stesso rischio del sottostante. Tuttavia, contrariamente a un investimento diretto, non conferisce alcun diritto di voto al cliente e non gli consente di ottenere dividendi. Il cliente, tuttavia, si fa carico del rischio di solvibilità dell'emittente.

Molti prodotti di partecipazione si basano su diversi sottostanti e prevedono che se uno dei sottostanti raggiunge o supera al rialzo o al ribasso una determinata soglia, il cliente riceverà alla scadenza (fisicamente o in contanti) il titolo il cui valore ha evidenziato l'andamento peggiore. Oppure il prodotto può dover essere quotato nettamente al di sotto del prezzo di emissione, anche quando la soglia fissata non è stata ancora raggiunta, né superata al rialzo o al ribasso. Inoltre, l'importo della partecipazione è direttamente collegato al livello della soglia. Se, all'atto di scelta della soglia, il cliente è disposto ad assumersi dei rischi, la sua partecipazione sarà superiore.

Perdita massima possibile

Attenzione. Un prodotto di partecipazione può far perdere al cliente, nella peggiore delle ipotesi, la totalità del capitale investito. Esempi di prodotti UBS della categoria:

- Equity: Perle, Perle Plus, Shorty
- Fixed Income: CDO Equity Note, Credit Linked Note

Prodotti a effetto leva

Prodotti strutturati a effetto leva

I prodotti strutturati a effetto leva sono denominati in tal modo perché permettono di ottenere lo stesso risultato di un investimento diretto nel sottostante, ma investendo meno. Il cliente può così approfittare di una tendenza passeggera.

I prodotti strutturati a effetto leva sono particolarmente indicati alla speculazione a breve termine, ma anche alla copertura mirata di portafogli.

Rischi particolari da prendere in considerazione

A causa dell'effetto leva, è opportuno monitorare regolarmente e attentamente il sottostante, in quanto i prodotti strutturati a effetto leva possono comportare una plusvalenza o una minusvalenza più che proporzionale non solo delle plusvalenze, ma anche delle minusvalenze rispetto al sottostante.

Perdita massima possibile

Attenzione. Un prodotto strutturato a effetto leva può far perdere al cliente, nella peggiore delle ipotesi, la totalità del capitale investito.

Esempi di prodotti UBS della categoria:

- Equity: Warrant
- FX & Precious Metals: Currency certificate
- Fixed Income: CDO Equity Note

D Accumulatori UBS

Gli «Exotic Forward Accumulators» (di seguito denominati «prodotti ad accumulazione») fuori borsa («over-the-counter», OTC) su valute o metalli preziosi sono operazioni strutturate che implicano contratti a termine («forward») e/o prodotti derivati.

I prodotti ad accumulazione sono altamente volatili e possono provocare perdite considerevoli, teoricamente senza limiti. Essi sono soggetti a conferme individuali per ogni operazione e a un accordo quadro separato (comprendente disposizioni sulle garanzie – «collaterals»), nonché a regolari adeguamenti dei margini che impongono di presentare attivi aggiuntivi per coprire le perdite potenziali.

I prodotti ad accumulazione sono idonei solo per gli investitori che hanno esperienza specifica con i derivati OTC e che comprendono e sono in grado di assumere gli obblighi e di sostenere gli adeguamenti dei margini correlati.

Fattori di rischio specifici e considerazioni sull'adeguatezza del prodotto

1. Obblighi ricorrenti di finanziamento

Il cliente è obbligato a vendere o acquistare periodicamente un importo pattuito di valute / metalli preziosi a un tasso di cambio predefinito, anche se quest'ultimo è meno favorevole del tasso di cambio corrente («spot»). Di conseguenza, se le valute / i metalli preziosi si

deprezzano (o si apprezzano), il cliente deve acquistarli (o venderli) al prezzo «forward» predefinito per il prodotto ad accumulazione, che può essere meno vantaggioso del prezzo al quale si potrebbero acquistare (o vendere) le valute / i metalli preziosi sul mercato in contanti, al momento in questione.

In qualsiasi momento, il cliente deve disporre di beni sufficienti per acquistare/vendere valute / metalli preziosi definiti o per sostenere perdite sostanziali.

2. Rischio di mercato

I prodotti ad accumulazione sono volatili. Il valore di un prodotto ad accumulazione può aumentare o diminuire molto rapidamente in funzione di numerosi fattori, tra cui le variazioni delle prospettive future delle attività sottostanti o della volatilità di tali attività sottostanti, i rischi sistemici, le variazioni nella frequenza e nell'ampiezza dei movimenti dei tassi di interesse, le prospettive di inflazione e i tassi di cambio (che possono oscillare in modo sostanziale e rapido).

I prodotti ad accumulazione sono operazioni strutturate sui derivati; effettuare tale operazione non equivale ad assumere una posizione nelle valute o nei metalli preziosi sottostanti. Un apprezzamento delle valute / dei metalli preziosi all'acquisto rispetto alle valute / ai metalli preziosi alla vendita può non comportare un apprezzamento equivalente del valore di borsa del prodotto ad accumulazione, o può non comportare alcun apprezzamento.

Inoltre, occorre essere consapevoli del fatto che la «volatilità» può far fluttuare notevolmente il valore di un prodotto ad accumulazione in pochissimo tempo. In aggiunta, la volatilità è una misura statistica della tendenza di un valore borsistico o di un rendimento a fluttuare nel tempo; essa si misura in generale in base alla varianza o deviazione standard annualizzata del suo corso, del tasso o del rendimento. I prodotti ad accumulazione sono operazioni strutturate sui derivati con forward (oppure opzioni, nel caso di opzioni esotiche), pertanto il loro valore di mercato cambierà in funzione delle aspettative del mercato per quanto riguarda la volatilità futura (e nonostante altri fattori di rischio come l'immobilità del tasso di cambio a pronti e del tasso di interesse).

I prodotti ad accumulazione possono presentare caratteristiche che possono far dipendere i guadagni non solo dal prezzo dell'attività sottostante alla data di scadenza o di fixing, ma anche dall'andamento di tale attività nel corso della durata finanziaria. Queste caratteristiche possono limitare il potenziale di aumento dei prodotti ad accumulazione, anche se, alla data di fixing/scadenza, il corso è vantaggioso per l'investitore.

3. Rischio legato all'indebitamento

Prendere in prestito capitale per finanziare un'operazione di accumulazione («leveraging»), come la negoziazione «margin-based», può aumentare notevolmente i rischi legati all'operazione; se il valore «market-to-market» del prodotto ad accumulazione diminuisce, l'indebitamento accentuerà questo deprezzamento.

Se sono dotati di un meccanismo differenziale, i prodotti ad accumulazione implicano rischi di indebitamento ancora più elevati (vedere il paragrafo «Rischi di differenziale» di seguito riportato). In questo caso, il differenziale accentua l'effetto leva **moltiplicando la perdita massima potenziale del cliente**. Occorre tener conto, in particolare, dell'impatto potenziale del costo di finanziamento e della possibilità di richieste di margine dovute (i) a un calo del valore di borsa market-to-market del prodotto ad accumulazione e/o (ii) a una diminuzione del valore di qualsiasi garanzia («collateral») presentata dal cliente per l'operazione.

Il cliente che intende prendere in prestito capitale per effettuare una transazione, come ad esempio una negoziazione di margini («margin-based»), è invitato richiedere informazioni più dettagliate sui rischi al creditore o al soggetto terzo che gli fornisce il capitale.

4. Rischio di margine / di garanzia («margin/collateral»)

I prodotti ad accumulazione impongono agli investitori di presentare liquidità o titoli accettabili a giudizio di UBS (Monaco) S.A. come margine iniziale, al fine di coprire la performance del cliente a fronte degli obblighi che possono emergere occasionalmente fino alla scadenza finale del prodotto ad accumulazione.

UBS (Monaco) S.A. calcola i requisiti di margine iniziale in modo continuativo e può adeguare di volta in volta tali requisiti in funzione del contesto di mercato della valutazione dei rischi che interessano il portafoglio globale dell'investimento effettuata da parte di UBS (Monaco) S.A..

UBS (Monaco) S.A. esige che il margine iniziale, nonché tutti gli utili / le perdite non realizzati, siano garantiti da liquidità e/o titoli accettabili a giudizio di UBS (Monaco) S.A. (le «garanzie»). Se il valore delle garanzie (previa riduzione applicata da UBS (Monaco) S.A. a sua totale discrezione) non è sufficiente a coprire il margine iniziale (più profitti/perdite non realizzati), UBS (Monaco) S.A. informerà il cliente in merito all'insufficienza e richiederà un margine.

Il cliente dovrà rispondere alla richiesta di margine entro i termini stabiliti da UBS (Monaco) S.A.,

- riducendo o chiudendo le posizioni aperte nei derivati (compresi i prodotti ad accumulazione), o
- presentando liquidità o titoli aggiuntivi, accettabili a giudizio di UBS (Monaco) S.A.

Richiesta di margine («margin call»)

Se il cliente non può rispondere a una richiesta di margine entro i termini indicati da UBS (Monaco) S.A., UBS (Monaco) S.A. può effettuare tutte le operazioni necessarie per ovviare all'insufficienza di garanzie. Il cliente resta soggetto a qualsiasi perdita (anche considerevole) che possa risultare dalle azioni di UBS (Monaco) S.A. in tale scenario.

Di conseguenza:

- in qualsiasi momento nel corso della durata finanziaria di un prodotto ad accumulazione, il cliente deve disporre di sufficienti attività liquide per rispondere alle chiamate di margine;
- il cliente deve essere raggiungibile durante l'orario d'ufficio di Monaco, per poter reagire prontamente alle chiamate di margine e alle domande correlate;
- il cliente deve essere disposto a pagare interessi sulle agevolazioni di margine/credito e a rispondere alle richieste di margine che implicano versamenti supplementari per coprire la totalità delle perdite mark-to-market per la durata residua del prodotto ad accumulazione, a causa (i) di una diminuzione del valore mark-to-market del prodotto ad accumulazione e/o (ii) di una diminuzione del valore delle garanzie presentate in relazione al prodotto ad accumulazione. Tali versamenti possono essere considerevoli in condizioni di mercato svantaggiose e/o se il prodotto ad accumulazione ha una lunga durata residua;
- in un mercato sfavorevole, il cliente può dover rispondere alle richieste di margine in tempi molto brevi, mentre la capacità di quest'ultimo di effettuare versamenti supplementari è particolarmente debole a causa del crollo del valore di mercato di altre attività finanziarie. Inoltre, la banca si riserva il diritto di aumentare, a sua totale discrezione, il margine richiesto, il che può accrescere la pressione in termini di liquidità;
- se il cliente non risponde adeguatamente a una richiesta di margine, il prodotto ad accumulazione può essere bloccato, possono essere vendute garanzie e altre posizioni aperte, il tutto senza il consenso del cliente; egli dovrà quindi farsi carico delle perdite e delle spese correlate, che possono rivelarsi molto considerevoli.

5. Rischio legato al differenziale (moltiplicatore)

I prodotti ad accumulazione possono comportare o meno un meccanismo differenziale o un moltiplicatore. Con un prodotto ad accumulazione con differenziale, l'importo di valuta / metalli preziosi (di acquisto o di vendita) da accumulare in un periodo di calcolo o tra le date di riferimento è un multiplo di un titolo teorico non differenziale, in funzione del tasso di cambio (a pronti o a tasso medio di mercato – «spot/mid-market») applicabile a valute/metalli preziosi (di acquisto o di vendita) nel corso di tale periodo. Con un prodotto ad accumulazione con differenziale, quando il mercato gioca a sfavore del cliente, quest'ultimo deve assumere più volte l'importo concordato dell'attività sottostante ad ogni data di riferimento; ciò significa che deve acquistare o vendere un importo multiplo di valute / metalli preziosi a un prezzo predefinito (forward), meno vantaggioso rispetto al tasso di cambio (a pronti o medio) delle valute / dei metalli preziosi (di acquisto o di vendita) in vigore al momento.

Ad esempio, se le valute / i metalli preziosi (di acquisto o di vendita) si deprezzano al di sotto del prezzo predefinito, il cliente è tenuto ad acquistare più valute / metalli preziosi a tale prezzo predefinito, che può

essere meno vantaggioso del prezzo al quale il cliente potrebbe acquistare tali valute / metalli preziosi sul mercato in contanti (spot). Di conseguenza, l'effetto differenziale amplificherà la perdita del cliente al momento dell'operazione se le valute / i metalli preziosi (di acquisto) si deprezzano rispetto alle valute / ai metalli preziosi (di vendita); ciò significa non solo che il cliente dovrà acquistare valute/metalli preziosi a un prezzo meno favorevole rispetto a quello di mercato, ma anche che l'importo delle valute / dei metalli preziosi (di acquisto) sarà superiore a quello di una transazione senza differenziale.

6. Potenziale di rialzo limitato e clausola di «knock-out»

Con alcuni prodotti ad accumulazione, (i) il cliente non potrà più accumulare le valute / i metalli preziosi di acquisto una volta che il loro tasso di cambio (a pronti o medio) raggiunge o supera il corso barriera predefinito, (ii) il prodotto ad accumulazione può essere liquidato prima se il valore intrinseco accumulato dell'operazione raggiunge o supera il livello target per la prima volta e/o (ii) le valute / i metalli preziosi (di acquisto) accumulati possono essere «eliminati» (ossia non saranno scambiati dietro pagamento delle valute / dei metalli preziosi di vendita) una volta che il loro tasso di cambio (a pronti o medio) raggiunge o supera il corso barriera predefinito. In tal modo, il cliente cesserà di beneficiare, nell'ambito dell'operazione, della performance del tasso di cambio a pronti con valute / metalli preziosi (di acquisto), qualora si verifichi uno o più scenari sopra descritti (o simili).

7. Rischio di inadempienza di UBS

Occorre essere consapevoli del fatto che il ricevimento da parte del cliente di qualsiasi pagamento nell'ambito di un prodotto ad accumulazione è soggetto al rischio di inadempienza di UBS SA e/o delle sue società affiliate («UBS»). Il cliente si assume il rischio che UBS non sia in grado di adempiere ai propri obblighi nell'ambito dell'operazione. Salvo espressa disposizione contraria, il prodotto ad accumulazione rappresenta per UBS un insieme di obblighi contrattuali generali e non garantiti; questi ultimi si collocano sullo stesso livello di tutti gli altri obblighi contrattuali non garantiti di UBS. Gli obblighi legati al prodotto ad accumulazione saranno trattati su un piano di parità rispetto agli obblighi non garantiti successivi di UBS. In caso di insolvenza di UBS, gli obblighi preferenziali di UBS avranno la precedenza sugli obblighi non garantiti, come quelli derivanti da un prodotto ad accumulazione.

8. Rischio di liquidità e restrizioni sui trasferimenti

I prodotti ad accumulazione non possono essere ceduti o trasferiti senza il previo consenso della controparte del cliente nell'operazione, ossia UBS (Monaco) S.A. Le restrizioni poste sul trasferimento dell'operazione lo rendono un investimento relativamente poco liquido.

Non vi è alcuna certezza che UBS (Monaco) S.A. accetterà di liquidare (in tutto o in parte) un prodotto ad accumulazione e, anche se ciò vale per una parte del prodotto ad accumulazione, UBS (Monaco) S.A. non è tenuta a farlo successivamente per le altre parti del prodotto ad accumulazione.

Di conseguenza, **non è garantito che il cliente possa porre fine a un prodotto ad accumulazione prima della sua scadenza prevista**; se il prodotto ad accumulazione viene liquidato anticipatamente, il cliente potrà subire una perdita.

9. Fine anticipata di un prodotto ad accumulazione ai sensi della convenzione quadro FBF relativa alle operazioni su strumenti finanziari a termine nonché i relativi allegati (di seguito, l'«accordo quadro») e altri rispettivi documenti

Ai sensi dell'accordo quadro o di qualsiasi altro documento pertinente firmato dal cliente e da UBS (Monaco) S.A., un prodotto ad accumulazione, come qualsiasi altra operazione soggetta all'accordo quadro, può essere terminato/liquidato prima della data di scadenza, in caso di incidente di pagamento o di qualsiasi altro evento che comporti una liquidazione descritta nell'accordo quadro o negli altri rispettivi documenti.

In tal caso, è possibile che il cliente subisca una perdita importante in relazione al prodotto ad accumulazione, anche se al momento della liquidazione anticipata, il tasso di cambio a pronti (spot) delle valute / dei metalli preziosi di acquisto è meno vantaggioso rispetto al prezzo forward predefinito.

10. Rischio di impedimento al pagamento

Alcuni eventi impreveduti potrebbero impedire a UBS (Monaco) S.A. di riversare al cliente (in tutto o in parte) le valute / i metalli preziosi di acquisto (in particolare alcune valute considerate dal mercato come «non consegnabili»); la data di pagamento sarà quindi posticipata di conseguenza.

11. La discrezionalità del gestore può avere un effetto avverso imprevisto sul rendimento finanziario

In base alle condizioni commerciali del prodotto ad accumulazione, il gestore ha alcune prerogative discrezionali che gli consentono di effettuare alcune precisazioni o adeguamenti alle condizioni dell'operazione.

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che qualsiasi adeguamento effettuato dal gestore avviene a sua esclusiva e completa discrezione e può avere un effetto avverso imprevisto sul rendimento finanziario del prodotto ad accumulazione. Ogni calcolo o azione effettuato/a dal gestore (in assenza di errore manifesto) lo è in buona fede e impegna ogni controparte del prodotto ad accumulazione.

12. Durata

I contratti a durata più lunga comportano rischi più elevati e, in generale, implicano costi di liquidazione anticipata più alti.

13. Accumulo dei rischi

Investire in un prodotto ad accumulazione comporta rischi e richiede di valutare la direzione, la tempistica e l'entità dei potenziali cambiamenti futuri dei tassi di cambio legati alle valute o ai metalli preziosi sottostanti, i rischi di tali investimenti e le condizioni commerciali del prodotto ad accumulazione in questione.

Diversi fattori possono agire contemporaneamente su un prodotto ad accumulazione, per cui gli effetti di un rischio preciso non possono essere prevedibili.

Inoltre, i fattori di rischio possono accentuarsi reciprocamente, con effetti imprevedibili. Non è fornita alcuna garanzia circa l'effetto di una combinazione di fattori di rischio sul valore del prodotto ad accumulazione.

14. Rischio di valutazione

La valutazione continua delle operazioni in questione con prodotti ad accumulazione si basa su tassi e prezzi ottenuti da fonti di informazione disponibili, solitamente utilizzate dalle banche. Le valutazioni/quotazioni che ne derivano e sono fornite attraverso le varie relazioni sono a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo UBS (Monaco) S.A., la quale non è tenuta ad acquistare o vendere investimenti ai corsi indicati.

Perdita massima possibile

Attenzione. I prodotti ad accumulazioni possono far perdere al cliente, nella peggiore delle ipotesi, la totalità del capitale investito.

La perdita massima potenziale che il cliente dovrà subire con un prodotto ad accumulazione (calcolata per valute / metalli preziosi in vendita) è pari al prodotto (i) del prezzo forward prestabilito, (ii) del numero massimo di periodi di calcolo durante i quali le valute / i metalli preziosi di acquisto saranno detenuti insieme al prodotto ad accumulazione e (iii) dell'importo massimo di valute / metalli preziosi di acquisto accumulati in ogni periodo di calcolo. Tuttavia, misurata in termini di valute / metalli preziosi all'acquisto, la perdita massima potenziale con un prodotto ad accumulazione è in teoria senza limiti (vale a dire se le valute / i metalli preziosi in vendita si apprezzano di più multipli rispetto alle valute / ai metalli preziosi di acquisto). È possibile che il cliente non possa terminare l'operazione anticipatamente e, anche se UBS (Monaco) S.A. acconsente a liquidare l'operazione prima del termine, quest'ultima dovrà sostenere perdite e spese di uscita insolitamente elevate. Il cliente deve disporre di attività in quantità sufficiente per poter sostenere la potenziale perdita del prodotto.

E Prodotti di finanziamento o di trasferimento del rischio

Gli strumenti finanziari oggetto del presente capitolo sono caratterizzati dal fatto che presentano strutture di utili e perdite identiche o simili a quelle di alcuni strumenti finanziari comuni (azioni e obbligazioni).

Tali strumenti finanziari possono essere negoziati in borsa, ma non è sempre così.

I rischi ad essi associati non sempre corrispondono a quelli dei prodotti finanziari che li compongono. È pertanto essenziale che il cliente si informi accuratamente sui rischi prima di ogni decisione di acquisto, in particolare consultando la descrizione del prodotto.

Derivati di credito o derivati legati alla realizzazione di un evento

Esistono prodotti che trasferiscono principalmente rischi: in particolare i derivati su crediti e i derivati legati alla realizzazione di un evento. Questi strumenti finanziari hanno come «sottostante» un evento, ad esempio un incidente di credito (insolvenza di un mutuatario o di un emittente) o una calamità naturale. Essi consentono alla persona che sostiene il rischio di trasferirlo ad altre persone. Si presentano sotto forma di swap, opzioni o strumenti finanziari ibridi.

Attenzione. I derivati su crediti e i derivati legati alla realizzazione di un evento presentano un rischio di liquidità. In mancanza di negoziazione, non si possono vendere prima della data di scadenza.

Per quanto riguarda gli anticipi di denaro («loan credit»), i rischi sono cartolarizzati e trasferiti a terzi sotto forma di «credit-linked notes» (a), «collateralized debt obligations» (b) e «asset-backed securities» (c). I rischi legati a un portafoglio di credito sono quindi a carico dell'acquirente.

(a) Credit-linked note (CLN)

Un CLN è un titolo di riconoscimento del debito il cui rimborso e la cui remunerazione dipendono dall'andamento di un sottostante specifico o di un portafoglio di riferimento (ad esempio credito, prestito).

Attenzione. Il cliente deve prestare la massima attenzione alla solvibilità del debitore a cui il CLN è legato, poiché quest'ultimo può perdere qualsiasi valore in caso di incidente di credito.

Come per i prodotti strutturati, esiste un rischio di emittente, ossia un rischio di solvibilità dell'istituto bancario emittente. Inoltre, il mercato secondario dei CLN è poco liquido, per questo il cliente rischia di non poter vendere i suoi titoli prima della scadenza.

(b) Collateralized debt obligation (CDO)

Una CDO è garantita da un portafoglio diversificato di crediti (nella maggior parte dei casi prestiti, obbligazioni o credit default swap). Le CDO danno accesso al cliente a investimenti poco redditizi per l'investitore individuale, o addirittura al di fuori della sua portata. Dato che le CDO sono spesso suddivise in segmenti di diversa qualità, il cliente può scegliere il rischio che desidera assumere. Se un debitore del portafoglio di crediti subisce un incidente creditizio, le quote azionarie sono le prime ad essere colpite: in altre parole, sono rimborsate solo parzialmente o non sono rimborsate affatto. In caso di inadempimento di più debitori, le altre quote sono poi interessate in ordine di qualità, fino a quando quelle che godono del massimo livello di solvibilità (paragonabile a quello dell'obbligazione di prim'ordine) non potranno più essere rimborsate, o potranno essere rimborsate solo in parte.

Il valore di una CDO dipende in primo luogo dalla probabilità che si verifichi un incidente di credito nelle varie società del portafoglio. Tale probabilità, definita «probabilità di inadempienza», determinata in base a metodologie statistiche e utilizzando dati storici, può perdere pertinenza in situazioni di mercato estreme.

Prima di investire in una CDO, spetta al cliente informarsi sul percorso del gestore che la gestisce, il quale percepisce un premio di performance e che ha spesso investito in prima persona. Se il portafoglio di crediti non è gestito da un gestore (portafoglio detto «statico»), la composizione del prodotto rimane invariata per tutta la sua durata. In questo caso, la composizione del portafoglio deve essere oggetto di una maggiore attenzione da parte del cliente.

Attenzione. Le CDO hanno generalmente una scadenza a diversi anni. Poiché nella maggior parte dei casi non esiste un mercato secondario, il cliente deve partire dal presupposto che non potrà venderle prima della scadenza.

(c) Asset-backed securities (ABS)

Nel caso degli ABS, i rischi (ad esempio diversi crediti) sono raggruppati e trasferiti in uno «special purpose vehicle (SPV)». L'SPV finanzia questa operazione emettendo titoli garantiti da un pool di attività o da un portafoglio. Si parla di «mortgage-backed securities (MBS)» quando sono ipoteche a garantire la copertura. I diversi elementi del portafoglio sarebbero poco redditizi per il singolo investitore, se non addirittura al di fuori della sua portata in questa forma. Ma la costituzione dei portafogli consente di raggruppare diverse attività e diversi rischi e di venderli grazie ai diversi profili di rischio di credito che ne derivano.

Anche quando si costituisce un pool o un portafoglio, la mancanza di diversificazione può comportare un accumulo di rischi.

Attenzione. I «loan credits» sono spesso emessi da società offshore denominate «special purpose vehicles (SPV)». In tal caso, il cliente deve prestare maggiore attenzione per quanto riguarda il rischio di emittente e la qualità della vigilanza statale sugli SPV in questione.

Sezione 2 Informazioni supplementari

Nella presente esposizione si forniscono informazioni supplementari sugli investimenti alternativi (non tradizionali) (A) e sui loro rischi particolari (B) e sui mercati emergenti (C), poiché questi ultimi assumono un'importanza crescente.

A Investimenti alternativi (non tradizionali)

Investimenti alternativi o non tradizionali

Gli investimenti alternativi o non tradizionali sono investimenti di capitali che non rientrano nelle categorie classiche quali azioni, obbligazioni o prodotti monetari. Essi raggruppano molteplici strumenti e strategie. Nel presente capitolo si pone l'accento sulle principali categorie e si specificano i relativi rischi:

- hedge fund (cfr. a) in appresso),
- private equity (cfr. b) in appresso),
- immobiliare (real estate) (cfr. c) in appresso),
- metalli preziosi e altre materie prime («commodities») (cfr. d) in appresso).

Questo elenco non è esaustivo e la presente esposizione non può presentare tutti i rischi e le problematiche specifiche da prendere in considerazione nell'ambito di investimenti alternativi o non tradizionali.

Attenzione. Prima di investire in investimenti alternativi o non tradizionali, il cliente deve richiedere una consulenza accurata ed esaminare attentamente l'offerta.

Avvertenza in caso di investimenti diretti

Gli strumenti di investimento diretto possono essere adeguati per diversificare un portafoglio (ripartizione del rischio) in quanto, rispetto agli investimenti tradizionali, i loro rendimenti dipendono meno da fattori quali l'andamento borsistico e i tassi d'interesse. Tuttavia, l'importo minimo da investire è generalmente molto elevato, quindi non è accessibile a tutti gli investitori.

Investimenti indiretti

Per superare questo ostacolo ed evitare i rischi legati agli investimenti diretti, il settore finanziario ha sviluppato degli strumenti di investimento indiretti quali certificati, «notes», fondi, fondi di fondi, futures su materie prime e contratti a termine. Tutte queste strutture si basano su una o più delle categorie di investimento di seguito indicate. Se i mercati indiretti interessano il cliente, quest'ultimo deve prendere in considerazione non solo i rischi legati agli investimenti alternativi in quanto tali, ma anche quelli legati allo strumento in questione, ad esempio i rischi inerenti ai prodotti strutturati. Il presente capitolo non descrive nel dettaglio i rischi legati ai prodotti strutturati, ai contratti a termine e ai futures, nella misura in cui questi siano stati già oggetto

di esposizione nei capitoli precedenti (cfr. Sezione 1, A. – Operazioni a termine e B. – Prodotti strutturati).

Fondi denominati «offshore»

Spesso strutturati in fondi o società di persone (per esempio, in «limited partnerships»), gli investimenti denominati «offshore» sono domiciliati in paesi in cui sono oggetto di una regolamentazione e di una vigilanza relativamente attenuate.

Attenzione. Le disposizioni legali e le prescrizioni prudenziali applicabili ai fondi definiti offshore sono decisamente meno rigorose di quelle applicabili agli investimenti tradizionali, per cui gli investitori possono essere protetti in misura minore. Gli investitori che vogliono esercitare i propri diritti possono incontrare delle difficoltà. Inoltre, l'esecuzione degli ordini di acquisto e vendita di quote di fondi definiti «offshore» può rivelarsi problematica o presentare ritardi.

(a) Hedge fund

Definizione

Gli hedge fund sono la forma più nota di mercati alternativi. Contrariamente a quanto sembra indicare la loro denominazione (hedge), essi non sono necessariamente utilizzati a fini di «copertura»: si tratta in realtà, in parte, di investimenti ad alto rischio finalizzati a conseguire rendimenti superiori alla media. Sono denominate «hedge fund» tutte le forme di fondi di investimento, società di investimento e società di persone che producono strumenti derivati a fini di investimento e non solo di copertura, possono effettuare vendite allo scoperto («short sales») o utilizzare effetti leva immateriali («leverage») ricorrendo al credito. Gli hedge fund presentano inoltre le caratteristiche essenziali seguenti: la libera scelta delle categorie di investimento, dei mercati (compresi i mercati emergenti) e delle modalità di negoziazione; il fatto che l'importo minimo da investire sia il più delle volte elevato; infine, le possibilità limitate di sottoscrizione e di riscatto con tempi lunghi di risoluzione.

I gestori di portafogli di hedge fund percepiscono premi proporzionali alle loro performance e spesso detengono a loro volta quote di fondi.

Avvertenza sugli hedge fund

Attenzione. In particolare, il cliente deve essere a conoscenza di quanto segue.

- Un hedge fund può essere meno trasparente rispetto, ad esempio, a un fondo di investimento tradizionale, in quanto l'investitore non è sempre informato in merito alle strategie previste o ai mutamenti, né agli eventuali cambi di gestore di portafoglio. Inoltre, gli hedge fund non sono soggetti ad alcun obbligo di pubblicazione.
- A differenza degli investimenti collettivi tradizionali, gli hedge funds hanno una liquidità limitata (i riscatti di quote avvengono generalmente una volta al mese, al trimestre o all'anno). Gli investitori possono solitamente effettuare i loro investimenti in hedge fund solo in determinate date. I tempi di risoluzione per i riscatti e i tempi di blocco («lock-up-periods») sono lunghi. (Per «termine di blocco» si intende il periodo durante il quale l'investitore deve lasciare il proprio capitale nel fondo).
- L'esecuzione degli ordini di acquisto e vendita di quote di hedge fund può subire ritardi o avvenire a un prezzo sfavorevole. Gli investitori non hanno la garanzia di poter far valere i loro diritti.

«Fondi di fondi» o «Fondi multigestori»

Gli investitori optano per fondi di fondi o fondi multigestori per ridurre al minimo i loro rischi. Questi fondi investono i loro capitali in diversi hedge fund e li ripartiscono tra diversi gestori per diversificare gli stili di investimento, i mercati e gli strumenti finanziari. Esistono anche prodotti strutturati che permettono di investire in hedge fund o indici di hedge fund.

Strategie degli hedge funds

Sul mercato si rilevano in particolare le strategie di seguito riportate.

• Equity hedge («long», «short»)

I fondi che praticano una strategia equity hedge individuano, da un lato, azioni sottovalutate (posizioni lunghe o di acquisto) e, dall'altro, azioni sopravvalutate (posizioni corte o di vendita allo scoperto) in determinate regioni o su determinati segmenti del mercato. Essi puntano sul fatto che, prima o poi, la liquidazione di queste posizioni produrrà plusvalenze.

- **Arbitraggio**

Le strategie di arbitraggio mirano a sfruttare le differenze di prezzo identificate su diversi mercati per investimenti identici o simili. Si tratta ad esempio delle strategie «equity-market neutral», «fixed-income arbitrage», «convertible-bond arbitrage» o «mortgage-backed securities arbitrage».

- **«Event driven»**

I gestori che applicano queste strategie cercano di trarre vantaggio da alcuni eventi, come i cambiamenti futuri delle imprese (fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni, risanamenti ecc.). In particolare, sono strategie event-driven le strategie «merger arbitrage», «distressed securities», nonché situazioni speciali.

- **Global macro**

Gli hedge funds che applicano queste strategie cercano di identificare precocemente le evoluzioni macroeconomiche (in particolare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e di cambio) e di trarne profitto. A questo proposito si possono citare le strategie «growth funds» e «emerging market funds».

- **«Managed futures»**

In questa categoria di hedge fund, si negoziano futures (operazioni a termine standardizzate e quotate in borsa) su strumenti finanziari, valute e materie prime.

Rischi assunti investendo in un hedge fund

In generale, i gestori di hedge fund non devono ottenere l'autorizzazione di un'autorità e sono poco regolamentati. Gli hedge fund sfuggono in particolare alle numerose disposizioni applicabili agli investimenti collettivi soggetti ad autorizzazione in materia di protezione degli investitori. Tali disposizioni riguardano in particolare la liquidità, il riscatto delle quote dei fondi in qualsiasi momento, la prevenzione dei conflitti di interesse, il giusto prezzo delle quote dei fondi, l'informazione, il ricorso limitato ai fondi di terzi ecc.

Poiché tali disposizioni non si applicano agli hedge fund, questi ultimi possono effettuare un volume molto più elevato di investimenti e altre operazioni complesse rispetto agli investimenti collettivi tradizionali soggetti ad autorizzazione. Essi sono autorizzati a praticare strategie aggressive, in particolare a ricorrere abbondantemente alle vendite dallo scoperto, all'effetto leva, agli swap, agli arbitraggi, ai derivati e agli scambi tramite computer («program trading»). Queste strategie di investimento spesso molto complesse sono poco trasparenti e il cliente rischia di non identificare, o di identificare in modo insufficiente o troppo tardivo, i riorientamenti strategici che potrebbero comportare un aumento significativo del rischio.

Nell'ambito della loro strategia di investimento, gli hedge fund hanno la possibilità di ricorrere a derivati (futures, opzioni, swap ecc.) che possono essere autorizzati alla negoziazione in borsa, ma non sempre lo sono. Tali strumenti possono subire fluttuazioni significative del corso, con conseguente rischio di perdita considerevole per il fondo. Lo scarso margine di sicurezza richiesto per la costituzione di tali posizioni fa sì che la quota di capitale di terzi sia spesso rilevante. A seconda dello strumento, una variazione relativamente ridotta del prezzo del contratto può quindi comportare un plusvalore o una minusvalenza più elevata rispetto all'importo dato in garanzia, seguita da altre perdite imprevedibili e potenzialmente superiori a qualsiasi margine di sicurezza.

Attenzione. I veicoli di investimento non autorizzati nella negoziazione borsistica presentano rischi maggiori, nella misura in cui non esiste una borsa o un mercato secondario in cui vendere le quote o liquidare posizioni aperte. Può risultare impossibile risolvere una posizione esistente o determinarne il valore o il rischio. Quando un hedge fund vende opzioni su titoli non coperti, si assume il rischio di una perdita potenzialmente illimitata.

(b) Private equity

Definizione

La private equity è una modalità di finanziamento del capitale di rischio destinata a imprese che non sono quotate in borsa o, in via eccezionale, che desiderano ritirarsi dalla quotazione. Questi investimenti avvengono nella maggior parte dei casi in una fase precoce dello sviluppo dell'impresa, quando le prospettive future sono incerte e i rischi sono ancora più elevati.

Quando gli investimenti in private equity sono rivolti a giovani imprese (start-up) o a piccole imprese in fase di avviamento, ma con un forte potenziale di crescita, si parla spesso anche di «venture capital» o capitale di rischio. Si può tuttavia trattare anche di capitali che, ad esempio, sono messi a disposizione di un'impresa poco prima della sua quotazione in borsa (finanziamento mezzanino). In genere, tali finanziamenti sono strutturati in modo tale che il ricavo della quotazione in borsa consenta di rimborsare in tutto o in parte la loro partecipazione agli azionisti dell'azienda. Quando servono a finanziare un passaggio di proprietà, ad esempio, in caso di ritiro della quotazione, si parla spesso di «buyout».

Il successo di un investimento in private equity dipende dalla scelta del momento di uscita o di vendita della partecipazione e, soprattutto per gli investimenti indiretti (ad esempio tramite un fondo), dalla qualità del gestore di private equity. L'uscita può avvenire in particolare tramite una quotazione in borsa («initial public offering» o IPO), la vendita a un'altra impresa («trade-sale»), un altro fondo di private equity (vendita secondaria) o un «management buyout». Le condizioni del mercato al momento in questione determinano in larga misura la soluzione presa in considerazione. La semplicità o la difficoltà della fase di uscita, nonché la concordanza tra rendimento atteso e rendimento ottenuto, dipendono in particolare dall'andamento dei mercati borsistici.

Rischi legati agli investimenti in private equity

Gli investimenti in private equity sono regolamentati in misura meno rigida rispetto alle azioni negoziate in borsa. Pertanto, l'investitore può essere esposto a maggiori rischi, ad esempio quello della mancanza di trasparenza (accesso limitato alla contabilità, assenza di pubblicazione ecc.).

Gli investimenti in private equity comportano rischi considerevoli e possono determinare perdite anch'esse considerevoli. Sono orientati sul lungo termine e sono molto meno liquidi delle azioni negoziate in borsa. In generale, possono essere venduti solo dopo anni dall'investimento iniziale. Il cliente deve sapere che per un lungo periodo potrà disporre del suo capitale solo in misura limitata o per niente affatto. La retribuzione è prevista solo dal momento in cui è stato possibile ritirare il proprio investimento. In linea di principio, non si può richiedere di uscire prima della scadenza.

Le società che prendono in considerazione gli investimenti in private equity sono in alcuni casi ampiamente finanziate da fondi di terzi, quindi sono più reattive rispetto alle imprese esposte alle fluttuazioni negative del mercato e ai rialzi dei tassi di interesse. Inoltre, il rischio di insolvenza e di fallimento legato a tali società è più elevato rispetto alle società quotate.

Attenzione. Non capita di rado che all'investimento iniziale seguano entro breve termine nuove richieste di fondi. Il cliente non deve darvi seguito; potrebbe perdere l'integralità del capitale investito fino a quel momento.

Attenzione. Nelle imprese giovani, in cui la responsabilità individuale delle persone che occupano posizioni chiave svolge un ruolo essenziale, qualsiasi cambiamento all'interno del gruppo dirigente può avere ripercussioni estremamente negative sugli investimenti in private equity.

Avvertimento in caso di investimenti indiretti

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti, non è garantito che il gestore di un fondo di private equity sia in grado di acquisire le partecipazioni e realizzare le plusvalenze conformi alle aspettative di questa forma di investimento. Le competenze del gestore sono quindi determinanti per il successo di un investimento indiretto.

(c) Immobiliare (real estate)

Modalità d'investimento immobiliare

Un investimento immobiliare può essere diretto o indiretto. Può trattarsi di immobili a uso ufficio, edifici industriali, artigianali e commerciali, immobili residenziali e immobili speciali (alberghi, ospedali ecc.). I parametri determinanti per il valore di un bene sono la sua condizione, la sua attrezzatura e la diversità delle sue possibili assegnazioni.

Avvertenza in caso di investimenti diretti

Effettuare un investimento diretto significa acquistare direttamente un bene immobile. Ciò richiede, nella maggior parte dei casi, investimenti consistenti, un orizzonte d'investimento lungo, una conoscenza approfondita del settore, una conoscenza approfondita del luogo in cui si trova l'immobile, senza dimenticare il coinvolgimento personale, dato che un parco immobiliare si gestisce in modo professionale.

Investimenti indiretti

Gli investimenti immobiliari indiretti richiedono in genere un investimento inferiore rispetto agli investimenti diretti. Si distingue tra investimenti indiretti quotati in borsa e investimenti indiretti non quotati in borsa. Questi ultimi comprendono ad esempio i fondi immobiliari, le azioni di società immobiliari non autorizzate alla negoziazione borsistica e i certificati di fondi immobiliari. I fondi immobiliari possono ridurre i rischi se sono diversificati geograficamente e per categorie immobiliari. Tra gli investimenti indiretti quotati in borsa, si annoverano in particolare i «real estate investment trust» (REIT): questi ultimi permettono di investire nel settore immobiliare senza dover subire alcuni inconvenienti, ad esempio la mancanza di liquidità.

Rischi da conoscere

Gli investimenti immobiliari si basano su attività fisiche, ossia terreni e immobili. Si tratta di attivi unici, per i quali non esiste una negoziazione regolamentata.

Di conseguenza, spesso è difficile, se non impossibile, ripartire i rischi in misura appropriata e diversificare sufficientemente gli investimenti. Ciò vale soprattutto per gli investimenti immobiliari diretti, data l'importanza dell'investimento di fondi e la mancanza di liquidità del mercato.

Inoltre, i mercati immobiliari sono spesso opachi e richiedono una precisa conoscenza del contesto locale. È dunque indispensabile fare ricorso a esperti locali, il che complica l'accesso al mercato.

A fronte delle fluttuazioni dei tassi di interesse, il settore immobiliare reagisce in parte come le obbligazioni: quando i tassi sono bassi, i mutui sono a buon mercato, ed è facile generare rendimenti superiori alla media. Al contrario, quando i tassi sono elevati, i rendimenti diminuiscono. Inoltre, gli incentivi fiscali possono stimolare il mercato immobiliare e condizioni di credito interessanti possono far lievitare i prezzi.

(d) Metalli preziosi e altre materie prime («commodities»)

Materie prime («commodities»)

Le materie prime sono beni fisici prodotti ad esempio dall'agricoltura o dall'industria mineraria e standardizzati per fungere da sottostante a un'operazione. I derivati su materie prime (energia, metalli preziosi e altri metalli, prodotti agricoli) sono negoziati sui mercati dei futures.

In virtù di accordi contrattuali, l'investitore ha la possibilità di vendere o acquistare futures legati all'andamento di una determinata materia prima. In una data futura specifica, egli potrà dunque acquistare a un determinato prezzo una quantità standardizzata della materia prima in questione.

Per i privati, i prodotti strutturati costituiscono l'investimento indiretto in materie prime più diffuso (cfr. sopra). Si può anche optare per strumenti non autorizzati alla negoziazione borsistica, come swap e opzioni su materie prime. Tali strumenti si negoziano direttamente tra le parti interessate e sono prodotti su misura. Un capitolo della presente esposizione è dedicato al funzionamento dei futures e dei contratti a termine (cfr. sopra).

Attenzione. I futures su materie prime possono comportare, alla scadenza, una consegna fisica delle materie prime interessate, mentre i prodotti strutturati sono generalmente regolati in contanti. Il cliente deve privilegiare il regolamento in contanti nel caso in cui dovesse vendere i propri futures prima della data di scadenza. Questi prodotti sono più rischiosi, ad esempio, delle azioni o degli investimenti collettivi.

Rischi inerenti agli investimenti in materie prime

I prezzi delle materie prime dipendono da diversi fattori, tra cui:

- il rapporto tra offerta e domanda;
- il clima e le calamità naturali;
- programmi e normative statali, eventi nazionali e internazionali;
- interventi di Stato, embarghi e barriere doganali;
- fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio;
- attività commerciali nel settore delle materie prime e dei relativi contratti;
- disposizioni in materia di politica monetaria e di controlli commerciali, fiscali e valutari.

Tali parametri possono comportare rischi aggiuntivi di investimento.

Gli investimenti in materie prime presentano fluttuazioni di valore più marcate di quelle degli investimenti ordinari, e i rendimenti possono crollare bruscamente. La volatilità della quotazione di una materia prima si ripercuote sul valore e quindi sul prezzo dei contratti a termine basati su tale materia prima.

Indipendentemente dalla loro durata, i futures comuni su petrolio, metalli di base e metalli preziosi sono in genere facilmente negoziabili.

Attenzione. In un mercato poco attivo, un contratto può diventare illiquido. A seconda dell'andamento della curva delle scadenze, questa mancanza di liquidità può tradursi in considerevoli variazioni di prezzo: si tratta di un elemento caratteristico delle materie prime.

B Rischi legati ai fondi di investimento non tradizionali

Le presenti disposizioni illustrano alcuni rischi aggiuntivi legati ai fondi di investimento non tradizionali, come gli hedge funds e i fondi cosiddetti «offshore». Si prega di notare, tuttavia, che le presenti disposizioni non forniscono necessariamente un quadro completo di tutti i rischi attinenti a ogni investimento alternativo e che ciascuno strumento di investimento non tradizionale comporta rischi specifici che sono integralmente descritti nel prospetto, nel memorandum d'offerta, nel foglio informativo o in qualunque altro documento analogo corrispondente.

In genere, i fondi di investimento non tradizionali sono esposti ad alcuni o a tutti i rischi di seguito indicati.

Utilizzo dell'effetto leva

L'effetto leva è parte integrante della strategia di investimento di alcuni tipi di fondi di investimento non tradizionali. L'effetto leva dovrebbe essere considerato un elemento tale da ottimizzare l'equilibrio tra rischio e rendimento. Di fatto, l'effetto leva è principalmente associato agli stili d'investimento poco esposti ai rischi di mercato o di duration e ricorre principalmente alle tecniche di arbitraggio. L'effetto leva non deve essere considerato singolarmente. Occorre valutarlo congiuntamente a tutti i rischi inerenti a una transazione. Di conseguenza, negli stili di investimento in cui i rischi sono relativamente più elevati, come i «mercati emergenti» in cui le possibilità di coprire i rischi attraverso «futures» o vendite allo scoperto sono minori, l'effetto leva è solitamente scarsamente utilizzato, sebbene ciò si verifichi.

L'effetto leva deve quindi essere valutato rispetto allo stile d'investimento e ai provvedimenti adottati dal gestore per coprire i diversi rischi. Si dovrebbe evitare un eccessivo ricorso all'effetto leva rispetto allo stile di investimento. In linea generale, l'effetto leva di un fondo deve essere monitorato da vicino tenuto conto della rapidità con cui, tramite esso, le variazioni dei rischi di mercato, di credito e di liquidità possono ripercuotersi sul valore di un fondo.

Utilizzo di prodotti derivati

L'utilizzo di prodotti derivati è parte integrante degli stili di investimento a rischio relativamente bassi, che ricorrono alle operazioni di arbitraggio e mirano solitamente a ottenere un rendimento assoluto pur mantenendo un basso grado di volatilità. È proprio grazie ai prodotti derivati, in quanto strumenti di gestione dei rischi, che i gestori di fondi sono in grado di isolare e coprire i rischi indesiderati, sfruttando così l'inefficienza che hanno individuato tra due titoli interdipendenti. Infatti, un gestore utilizza i prodotti derivati piuttosto come una sorta di assicurazione al fine di proteggere determinate transazioni dalla dinamica che caratterizza il mercato dei tassi d'interesse, il rischio di credito, il rischio del mercato azionario, tenendo conto della natura esatta dell'inefficienza che lo stile di investimento cerca di sfruttare. Spetta al gestore utilizzare le proprie competenze per isolare i rischi e determinare in che misura dovrebbero essere coperti da una transazione. Un gestore di fondi prudente stabilirà un equilibrio adeguato tra rischio e rendimento, in funzione delle condizioni di mercato e del grado di volatilità atteso. Talvolta, in caso di forti scosse del mercato, il livello di resistenza che una determinata transazione dovrebbe rispettare può essere superato, il che provoca così perdite inattese. Il profilo di rischio asimmetrico che le transazioni su prodotti derivati presentano rispetto ai titoli sottostanti, unitamente all'utilizzo dell'effetto leva, fa sì che le perdite possano essere molto più elevate di quelle registrate dall'investimento sottostante. Ciò può comportare perdite estreme, come descritto di seguito nel capitolo «Rischio di perdita in caso di ribasso».

Utilizzo della vendita allo scoperto

La vendita allo scoperto consiste nella vendita di titoli che il gestore del fondo non detiene e che, di conseguenza, devono essere presi in prestito per essere consegnati all'acquirente, con conseguente obbligo per il creditore di procurarsi i titoli in una data successiva. La vendita allo scoperto consente agli investitori di beneficiare di un calo delle quotazioni in borsa, nella misura in cui tale ribasso supera le spese di transazione e i costi del prestito. I fondi di investimento non tradizionali utilizzano frequentemente le vendite allo scoperto per ridurre la loro «esposizione netta» al mercato (che corrisponde alla somma delle loro posizioni al rialzo e al ribasso) e trarre così vantaggio dal calo atteso del corso di un titolo. Il rialzo delle quotazioni di una posizione ribassista implica una perdita. L'acquisto di titoli allo scopo di liquidare una posizione al ribasso può a sua volta provocare un nuovo rialzo del corso dei titoli e accentuare così la perdita. Il mantenimento di una posizione al ribasso, il che rappresenta un punto critico, comporta solitamente un impegno illimitato, in quanto non esiste un limite al rialzo delle quotazioni per una posizione che in definitiva deve essere coperta. Per questo motivo, i gestori di fondi evitano di rivelare agli investitori e al mercato le posizioni al ribasso riportate nei loro registri contabili e cercano di gestire le loro posizioni al ribasso applicando controlli di rischio molto rigorosi.

Rischio a livello di gestione

I fondi di investimento non tradizionali si basano in larga misura sulle capacità dei gestori di fondi di generare rendimenti sugli investimenti. Talvolta alcuni fondi si basano sulle competenze di un singolo individuo o di un ristretto gruppo di persone chiave. La performance del fondo può essere sensibilmente influenzata dall'incapacità o dalla defezione di tali persone. Si tratta di un elemento sintomatico in tutto il settore degli strumenti di investimento non tradizionali, in cui la performance e la reputazione dipendono più dagli individui che dalle istituzioni.

Analogamente, alcuni gestori che hanno ottenuto risultati convincenti nel settore dei fondi tradizionali (che implica unicamente l'acquisto di posizioni al rialzo) ritengono che il loro know-how non sia sufficiente nel campo degli investimenti alternativi, in particolare nella gestione di posizioni al ribasso. Di conseguenza, numerosi gestori vantano solo un'esperienza limitata nel contesto degli investimenti alternativi.

Rischio di liquidità

Le tecniche utilizzate nel settore degli investimenti alternativi riguardano, per la maggior parte, strumenti finanziari non liquidi o il cui trasferimento è soggetto a restrizioni giuridiche o di altro tipo. Di conseguenza, la vendita di una posizione in un fondo di investimento non tradizionale è possibile solo periodicamente o in determinate date, con un preavviso di diverse settimane (ad esempio quattro volte l'anno in determinate date). Al pagamento dei proventi della vendita può essere applicata una differenza tra il prezzo del venditore e il prezzo dell'acquirente, rispetto al valore patrimoniale netto dell'investimento.

I-006

Rischio di finanziamento

Un buon margine di garanzia in contanti è di importanza critica per un gestore di investimenti alternativi, che deve poter continuare a negoziare in un periodo di tensioni finanziarie. Un margine di cassa sufficiente offre al gestore del fondo la possibilità di seguire una strategia di negoziazione senza essere costretto a liquidare attivi o a chiudere posizioni in caso di perdite. Se un gestore non riesce a mantenere un margine di rifinanziamento sufficiente nei periodi potenzialmente esposti a tensioni finanziarie, il rischio di vedere posizioni liquidate in perdita sarà molto più elevato.

Rischio di credito delle controparti

Un gestore in materia di investimenti alternativi deve stabilire regole e procedure atte a individuare e gestire la concentrazione del rischio di credito sulle singole controparti, in particolare quando la concentrazione riguarda particolari regioni economiche o geografiche. La gestione del rischio di credito comprende l'identificazione di controparti accettabili sulla base di un'analisi e di un monitoraggio permanente della loro qualità di debitore.

Rischi di rimborso

• **Periodo di detenzione / Penali in caso di rimborso anticipato** La maggior parte degli investimenti in fondi di investimento non tradizionali è soggetta a periodi di detenzione («lock-up periods») o a penali se essi sono rimborsati prima della fine di un determinato periodo. Ciò è dovuto alla liquidità relativamente bassa degli investimenti che tendono a essere effettuati in una prospettiva a lungo termine. Senza disporre di una base finanziaria sufficientemente stabile, i gestori di investimenti alternativi non potrebbero effettuare tali investimenti.

• **Il valore patrimoniale netto può essere determinato solo dopo aver adottato le decisioni di investimento**

Il valore patrimoniale netto di uno strumento di investimento non tradizionale non è generalmente noto al momento in cui l'investitore si impegna a effettuare o a rimborsare un tale investimento. Ciò è dovuto al fatto che di solito è richiesto un preavviso prima che l'investimento o il rimborso avvenga effettivamente. Il valore patrimoniale netto può quindi essere calcolato solo dopo che l'investimento è stato effettuato o rimborsato.

• **Rimborso obbligatorio**

In qualsiasi momento, il fondo ha la facoltà di chiedere a ogni investitore a breve termine e senza indicare la motivazione il rimborso di tutte le quote del fondo che egli detiene o di una parte di esse.

• **Trattenuta parziale degli interessi fino alla ricezione dei conti annuali rivisti**

Data la complessità degli investimenti sottostanti legati a strumenti non tradizionali, possono rendersi necessarie rettifiche del valore patrimoniale netto dopo la ricezione dei conti annuali rivisti. Di conseguenza, alcuni fondi di investimento alternativi trattengono una parte delle quote di fondi dell'investitore, se quest'ultimo decide di liquidare il 100% delle sue quote. Il 90% delle quote di un investitore, ad esempio, può essere pagato alla data di rimborso prevista, mentre il restante 10% sarà trattenuto per un certo periodo dopo la ricezione dei conti rivisti dell'esercizio precedente. Se l'esercizio di un fondo di investimento termina a dicembre e il preavviso relativo al rimborso del 100% delle quote di un investitore è stato dato per il mese di marzo, è dunque possibile che solo il 90% delle quote sia rimborsato in tale data; il restante 10% sarà collocato in deposito a marzo e sarà rimborsato all'investitore solo ad aprile dell'anno successivo, ossia 13 mesi dopo, quando il fondo avrà avuto tempo sufficiente per ricevere i conti rivisti dell'esercizio chiuso a fine dicembre.

Potenziale conflitto d'interessi

Per certi versi, possono emergere divergenze tra gli interessi degli investitori e quelli del gestore e/o del consulente del fondo. Il gestore e/o il consulente possono esercitare la funzione di gestore o di consulente per altri clienti, compresi i clienti il cui patrimonio è investito negli stessi titoli o in titoli simili a quelli dello strumento di investimento non tradizionale e possono fornire servizi di consulenza o di Investment Banking ad altre persone o entità.

Alla luce di quanto precede, il gestore e il consulente in materia di investimenti possono trovarsi di fronte a conflitti di interessi a livello della ripartizione del tempo e delle attività tra il fondo e gli altri clienti e a livello dell'allocazione degli investimenti tra il fondo e le altre entità. Le operazioni di portafoglio effettuate simultaneamente sullo stesso titolo dallo strumento di investimento non tradizionale e gli altri clienti del gestore e/o del consulente di investimento possono provocare una diminuzione del prezzo proposto e un aumento del prezzo pagato dal fondo per l'acquisto e la vendita di tali titoli.

Rischio di informazione

Il settore dei fondi di investimento non tradizionali è molto poco regolamentato e le informazioni, la loro qualità e la loro diversità sono molto limitate rispetto a quelle relative ai prodotti d'investimento tradizionali. Le informazioni sono spesso giustamente «trattenute» dal momento che, per poter operare in un ambiente in cui l'inefficienza dei mercati è di importanza critica per garantire il rendimento dell'investimento, i gestori di investimenti alternativi cercheranno di proteggere il loro vantaggio competitivo o la loro lettura dei mercati, evitando deliberatamente di rivelare tutte le informazioni relative alle loro attività, anche al proprio investitore di base. Ad esempio, come indicato in precedenza nella sezione «Utilizzo delle vendite allo scoperto», è importante evitare che le informazioni sulle posizioni al ribasso siano note al mercato.

Rischio di perdita in caso di ribasso

Molti fondi di investimento alternativi utilizzano tecniche di investimento che hanno l'effetto di disaccoppiare la performance dell'investimento da quella dei mercati sottostanti, il che porta a rendimenti dell'investimento assoluti relativamente stabili, con livelli di volatilità nettamente inferiori a quelli realizzabili utilizzando investimenti tradizionali, per rendimenti dell'investimento comparabili. Vi è tuttavia un livello di tensioni economiche al di là del quale tali tecniche d'investimento non consentono più di ottenere una performance costante ma producono, al contrario, performance estremamente negative. Ciò può verificarsi a causa del profilo di rischio asimmetrico legato agli investimenti basati su prodotti derivati, a cui si aggiunge il ricorso all'effetto leva. Le condizioni economiche che possono provocare tali situazioni possono verificarsi molto rapidamente, con un conseguente ampliamento dei margini di credito (premi di rischio più elevati richiesti dagli investitori in obbligazioni societarie e governative, passando per le obbligazioni di qualità inferiore), una diminuzione della liquidità e dei tassi d'interesse in rialzo.

Rischio monetario

La valuta di investimento di un fondo di investimento alternativo può essere diversa dalla valuta di riferimento di un investitore; in tal caso, l'investitore sostiene il rischio di cambio oltre al rischio legato all'investimento. Questo aspetto può rivestire particolare importanza quando l'investitore considera i fondi non tradizionali come un mezzo per ottenere un rendimento sugli investimenti riducendo nel contempo la volatilità, poiché la volatilità associata al solo rischio monetario può essere più elevata di quella dei fondi stessi.

Rischi legali, fiscali e normativi

I fondi di investimento non tradizionali possono essere influenzati da modifiche legali, fiscali o normative, introdotte senza o quasi senza preavviso. I fondi di investimento non tradizionali sfruttano il contesto regolamentare esistente utilizzando tecniche e ricorrendo a investimenti vietati ai fondi regolamentati. Ciò causa spesso distorsioni sui mercati, che consentono loro di approfittare delle anomalie di prezzo che ne derivano. Una modifica del contesto normativo può avere come conseguenza quella di limitare il margine di manovra dei gestori di investimento alternativi, il cui obiettivo è beneficiare delle inefficienze del mercato. Inoltre, una modifica delle disposizioni normative può ostacolare un gestore nella sua attività di negoziazione e impedirgli potenzialmente di svincolarsi dagli investimenti esistenti. Non si possono quindi escludere perdite. Spetta agli investitori impegnati in fondi di investimento alternativi analizzare la propria situazione fiscale in termini di guadagni e perdite derivanti dal loro investimento in tali fondi.

Rischi di regolamento

Il regolamento delle transazioni dei fondi di investimento non tradizionali è complesso e i processi non sono standardizzati. Le modalità o i cicli di regolamento possono essere modificati in qualsiasi momento. I documenti del fondo devono essere completati e devono pervenire tempestivamente al fondo o all'amministratore del fondo, altrimenti il regolamento rischia di essere seriamente rinviato. Molti fondi di investimento non tradizionali richiedono un pagamento preventivo prima di procedere all'acquisto, una pratica che aumenta notevolmente il rischio di regolamento. Rischi analoghi sorgono nel quadro del rimborso, quando la consegna dei titoli precede il pagamento.

C Investimenti nei mercati emergenti

Definizione di «mercati emergenti»

Non esiste un'unica definizione di «mercati emergenti». In senso lato, si tratta di tutti i paesi che non sono considerati «avanzati» (cfr. in appresso). I criteri usuali sono il reddito pro capite, il livello di sviluppo del settore finanziario e la quota del settore dei servizi nell'economia del paese.

La solvibilità dei paesi che soddisfano questa definizione può essere molto variabile – molto elevata in alcuni casi, molto bassa e che comporta un forte rischio di insolvenza in altri.

Anche se i rispettivi livelli di sviluppo economico possono essere molto diversi, la maggior parte dei mercati emergenti ha in comune un sistema politico recente (ad esempio perché hanno appena introdotto la democrazia) o in evoluzione. Tale sistema, così come le istituzioni, rischia quindi di essere meno stabile che in un paese avanzato.

Paesi avanzati

L'elenco dei mercati emergenti è in costante evoluzione. Secondo i criteri formulati dal Fondo monetario internazionale nell'ottobre 2007, si tratta di tutti i paesi tranne i seguenti: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Corea, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Questi paesi sono considerati paesi avanzati.

Avvertenza prima di investire sui mercati emergenti

Gli investimenti sui mercati emergenti comportano rischi che i mercati avanzati non conoscono. Questo vale anche quando l'emittente o il promotore di un prodotto ha la sua sede o il centro della sua attività in un paese emergente.

Attenzione. Gli investimenti in prodotti legati ai mercati emergenti sono spesso speculativi. Il cliente non deve investire finché non si sia fatto un'idea sufficientemente precisa del mercato in questione per poter ponderare i vari rischi.

Vari rischi

Se il cliente desidera investire sui mercati emergenti, non deve ignorare i rischi presentati di seguito. L'elenco non è esaustivo e, ovviamente, a seconda della natura del prodotto d'investimento, possono aggiungersi altri rischi descritti nella presente esposizione.

• Rischio politico

L'inesperienza politica del governo o l'instabilità del sistema politico comportano un rischio maggiore di sconvolgimenti economici e politici rapidi e profondi. Per il cliente, investitore, ciò può risultare, ad esempio, in una confisca pura e semplice dei suoi attivi, in restrizioni al suo potere di disposizione o in controlli statali. Gli interventi dello Stato in alcuni settori industriali possono provocare una drastica riduzione del valore degli investimenti in tali settori.

• Rischio economico

L'economia di un mercato emergente è più reattiva di quella di un paese sviluppato alle fluttuazioni dei tassi d'interesse e di inflazione ed è anche maggiormente esposta. Dato che tale economia è generalmente meno diversificata, un determinato evento può avere ripercussioni molto più forti. Inoltre, i mercati emergenti hanno spesso una base finanziaria meno solida. Infine, non dispongono di una struttura e di una vigilanza sufficienti sui mercati finanziari.

- **Rischio di credito**

Gli investimenti in titoli di debito (ad esempio obbligazioni, «notes») dei governi o delle imprese dei mercati emergenti tendono a presentare maggiori rischi rispetto ai paesi più avanzati, a causa di una scarsa solvibilità, un elevato debito pubblico, conversioni del debito, mancanza di trasparenza sul mercato o mancanza di informazioni. Poiché i criteri di valutazione sono diversi e i rating sono inesistenti, è molto più difficile valutare i rischi di credito.

- **Rischio di cambio**

Le valute dei mercati emergenti sono soggette a fluttuazioni più forti e maggiormente imprevedibili di quelle dei paesi avanzati. Alcuni paesi hanno introdotto un controllo dei cambi, possono farlo in qualsiasi momento o possono rinunciare alla loro indicizzazione su una valuta di riferimento (ad esempio, il dollaro). Se l'hedging contribuisce a ridurre le perdite dovute alle fluttuazioni di prezzo, non consente sempre di eliminarle completamente.

- **Rischio di inflazione**

A causa delle forti fluttuazioni dei prezzi e di un mercato finanziario insufficientemente sviluppato, le banche centrali dei paesi emergenti potrebbero avere difficoltà a mantenere i loro tassi di inflazione. Potrebbero quindi fluttuare in misura maggiore rispetto a quanto avviene nei Paesi avanzati.

- **Rischio di mercato**

Nei paesi emergenti, la vigilanza sui mercati finanziari è in bilico, se non addirittura inesistente, per cui la regolamentazione, la trasparenza del mercato, la liquidità e l'efficienza sono lacunose. Inoltre, questi mercati presentano una forte volatilità e notevoli differenze di prezzo. Le carenze normative accentuano i rischi di manipolazione dei prezzi e di abuso di informazioni privilegiate («insider trading»).

- **Rischio di liquidità del mercato**

La liquidità dipende dall'offerta e dalla domanda. Ma gli sviluppi sociali, economici e politici e le catastrofi naturali che colpiscono i paesi emergenti possono influenzare il meccanismo della domanda e dell'offerta in modo molto più rapido e duraturo. La situazione estrema è l'illiquidità che, per l'investitore, implica l'incapacità di rivendere i propri investimenti.

- **Rischio giuridico**

L'assenza o la mancanza di vigilanza dei mercati finanziari può avere come conseguenza che, in qualità di investitore, il cliente non possa far valere i propri diritti – o possa farlo solo con difficoltà. L'inesperienza della giustizia può comportare una forte incertezza giuridica.

- **Rischio di esecuzione**

I sistemi di compensazione e regolamento variano da un mercato emergente all'altro. Spesso obsoleti, provocano errori di elaborazione, ma anche notevoli ritardi di consegna ed esecuzione, senza contare che alcuni mercati emergenti non dispongono di tali sistemi.

- **Rischio di azionista e rischio di creditore**

Le prescrizioni volte a preservare i diritti degli azionisti o dei creditori (obbligo di pubblicità, divieto delle operazioni di insider trading, obblighi dei dirigenti, tutela degli interessi di minoranza ecc.) sono spesso insufficienti o addirittura inesistenti.

Allegato 1

Rischio di controparte e rischio di emittente

Nel valutare i rischi specifici di un tipo di operazione, il cliente deve prestare attenzione all'identità delle controparti che hanno contratto obblighi nei suoi confronti.

- Per le operazioni che presentano rischi usuali, quali l'acquisto o la vendita di azioni o obbligazioni, il rischio dell'emittente equivale al rischio di credito dell'operazione, poiché la società interessata è anche l'emittente. Analogamente, il mutuatario è l'emittente dell'obbligazione.
- Per i contratti di opzione e i futures negoziati in borsa (ad esempio a Eurex), generalmente è la stanza di compensazione della borsa a fungere da controparte. In questo tipo di operazione, è quindi la camera di compensazione a far fronte agli impegni verso il cliente, in conformità dei rispettivi regolamenti della borsa.
- Per gli strumenti finanziari quali i warrant, le opzioni OTC e le operazioni OTC a termine, i prodotti strutturati e le opzioni esotiche, occorre tenere conto, oltre ai rischi descritti nelle presenti disposizioni, del rischio dell'emittente o del rischio di controparte legato alle operazioni fuori borsa. Nella misura in cui il cliente possa essere indotto a far valere i propri diritti presso l'emittente o la sua controparte, deve prendere in considerazione la loro capacità di rispettare i loro impegni quando valuta i rischi di prodotti di questo tipo in vista di un acquisto.

Esempio

Il cliente acquista un warrant sulle azioni della società «Sottostante SA», che è stato emesso dalla banca «Banca emittente». Se il valore del warrant dipende in gran parte dalla performance e dalla volatilità delle azioni di «Sottostante SA», è la «Banca emittente» a dover fornire al cliente le prestazioni integrate nel warrant. Ciò significa che, oltre ai rischi inerenti ai warrant (vedere il capitolo «Contratti di opzione»), il cliente deve anche tener conto della solvibilità della «Banca emittente».

Rischi di concentrazione (accumulo dei rischi)

Esiste un rischio di concentrazione (o accumulo dei rischi) quando uno o più strumenti finanziari costituiscono una parte importante del portafoglio del cliente. In caso di ribasso del mercato, tale portafoglio può subire perdite più pesanti di un omologo diversificato, vale a dire un portafoglio in cui gli investimenti sono ripartiti su diversi attivi al fine di ridurre il rischio di fluttuazioni degli utili. È quindi importante, al momento dell'acquisto o della vendita di uno strumento finanziario, considerare la struttura del portafoglio nel suo insieme e verificare se esso sia sufficientemente diversificato.

Esempio

Il portafoglio del cliente è composto da tre titoli dello Swiss Market Index. Questa situazione lo espone a un rischio di notevole concentrazione rispetto al mercato azionario svizzero, poiché se uno di questi titoli subisce una correzione, mentre il mercato mostra un andamento globale favorevole, il cliente subirà perdite molto più pesanti rispetto al caso in cui si dispone di un portafoglio ben diversificato. Investendo in un maggior numero di titoli, in altre classi di attivi (ad esempio obbligazioni, fondi di investimento) o in altri mercati con l'obiettivo di diversificare il proprio portafoglio, il cliente dovrebbe essere in grado di conseguire lo stesso rendimento a rischio minore.

Conflitti di interessi potenziali

Poiché la Banca (compresa la società madre UBS SA e/o le sue affiliate nell'ambito del presente paragrafo) opera contemporaneamente per un gran numero di clienti e anche per proprio conto, non è possibile evitare del tutto i conflitti di interessi. Questi ultimi possono emergere:

- tra la Banca e il cliente;
- tra clienti o
- tra la Banca, il cliente e i collaboratori.

La Banca gestisce attivamente i conflitti di interessi al fine di minimizzare il rischio di danno per i suoi clienti. La gestione di tali rischi può essere garantita, tra l'altro, mediante l'attuazione di una o più delle seguenti misure: utilizzo di barriere informative, strutture di gestione separate, eliminazione dei legami di remunerazione diretti, processi e procedure, accordi di indipendenza, promozione di una cultura basata sull'integrità, ottenimento dell'approvazione del cliente e rifiuto di intervenire. Nel caso in cui tali conflitti di interessi non possano essere gestiti al fine di tutelarsi da detti rischi, la Banca rivelerà la natura generale e/o le fonti del conflitto prima di intraprendere qualsiasi affare con o per l'investitore.

Gli esempi di seguito riportati illustrano il modo in cui la Banca affronta i conflitti di interessi.

- Un conflitto di interessi può emergere quando più clienti desiderano acquistare lo stesso titolo nel corso della stessa seduta. Il principio di base è che i clienti (ossia i loro ordini) devono essere trattati in modo equo e allo stesso modo, e che in caso di dubbio prevale l'interesse del cliente. Ciò significa, in pratica, che la Banca esegue le istruzioni secondo l'ordine in cui esse pervengono. Questa regola si applica senza distinzione a tutti gli ordini (ossia a quelli dei clienti, dei collaboratori e agli ordini propri della Banca), purché sia certo che essi siano stati trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri. In caso contrario, gli ordini della Banca e, se del caso, quelli dei collaboratori sono differiti.
- In talune situazioni, i vari ordini non sono elaborati secondo la progressione con cui sono effettuati, ma sono raggruppati, poiché un ordine globale più voluminoso consente alla Banca di ottenere migliori prezzi per tutti i clienti.
- In alcune situazioni particolari, può accadere che ordini voluminosi di clienti o operazioni effettuate per proprio conto della Banca provochino fluttuazioni dei corsi. Con le opzioni a barriera knock-out (cfr. capitolo «Contratti di opzione»), ad esempio, tali fluttuazioni possono far salire il prezzo del sottostante oltre la «barriera», cosicché l'opzione perde ogni valore alla scadenza. Un tale conflitto di interessi è in linea di principio inevitabile. Pertanto, per il calcolo della barriera delle opzioni emesse da UBS SA e/o dalle sue affiliate, la Banca sceglie un prezzo di riferimento oggettivo che dipende dalla strada percorsa. L'investitore può quindi convincersi che il corso che ha determinato, nell'esempio selezionato, la perdita di valore della sua opzione sia stato costituito equamente.
- I conflitti di interessi possono dipendere anche dal tipo di strumento finanziario, cosicché, ad esempio, se UBS SA o una delle sue affiliate emette un prodotto strutturato, può a sua discrezione detenere posizioni, acquistare o vendere o tenere un mercato in strumenti finanziari sottostanti. Tali conflitti sono generalmente notificati nella documentazione relativa al prodotto.

Allegato 2 Garanzia dei depositi

I depositi sul conto aperto o sui conti aperti nell'ambito della relazione bancaria sono garantiti dal Fondo di garanzia dei depositi e risoluzione (FGDR), alle condizioni e modalità presentate di seguito.

1. Informazioni generali sulla protezione dei depositi

La protezione dei depositi effettuati presso UBS (Monaco) S.A. è garantita dal:	Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione (FGDR)
Massimale della protezione	100 000 EUR per depositante e per istituto di credito (1)
Se si hanno più conti presso lo stesso istituto di credito:	Tutti i depositi registrati sui propri conti aperti presso lo stesso istituto di credito che rientrano nell'ambito della garanzia vengono sommati per determinare l'importo idoneo alla garanzia; l'importo dell'indennizzo è limitato a 100 000 EUR (1)
Se si detiene un conto congiunto con una o più altre persone	Il massimale di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente. Il saldo del conto congiunto è ripartito tra i propri cointestatari; la quota di ciascuno è sommata con gli averi propri per il calcolo del massimale di garanzia che vi si applica (2)
Altri casi particolari	Vedere nota (2)
Termine di indennizzo in caso di insolvenza dell'ente creditizio:	Sette giorni lavorativi (3)
Valuta dell'indennizzo:	EUR
Responsabile:	Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione (FGDR) 65, rue de la Victoire, 75009 Parigi, Francia Responsabile: Telefono: +33 (0) 1-58-18-38-08 E-mail: contact@garantiedesdepots.fr
Per maggiori informazioni:	Si rimanda a: - al sito Internet del FGDR: http://www.garantiedesdepots.fr/ - all'apposita pagina sul sito Internet di UBS (Monaco) S.A.: https://www.ubs.com/mc/en/wealth-management/about-us.html

2. Informazioni supplementari

(1) Limite generale della protezione

Se un deposito non è disponibile perché un ente creditizio non è in grado di onorare i propri obblighi finanziari, i depositanti sono tutelati mediante un sistema di garanzia dei depositi. L'indennizzo è limitato a 100 000 EUR per persona e per istituto di credito. Ciò significa che tutti i conti creditori presso uno stesso ente creditizio sono sommati al fine di determinare l'importo ammissibile per la garanzia (fatta salva l'applicazione delle disposizioni legali o contrattuali relative alla

compensazione con i propri conti debitori). A questo totale si applica il massimale di indennizzo. I depositi e le persone idonee a questa garanzia sono menzionati nell'articolo L. 312-4-1 del codice monetario e finanziario (per informazioni dettagliate su questo punto, si veda il sito Internet del Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione).

Se, ad esempio, un cliente detiene un conto di risparmio con un saldo di 90 000 EUR e un conto corrente con un saldo di 20 000 EUR, il suo rimborso sarà limitato a 100 000 EUR.

(2) Principali casi particolari

I conti congiunti sono ripartiti tra i cointestatari in parti uguali, salvo disposizione contrattuale che prevede un'altra chiave di ripartizione. La quota spettante a ciascuno è aggiunta ai propri conti o depositi e

questo totale gode della garanzia fino a 100 000 EUR.

I conti sui quali almeno due persone hanno diritti in qualità di contitolare, di socio di una società, di membro di un'associazione o di qualsiasi raggruppamento analogo, non dotati di personalità giuridica, sono raggruppati e trattati come effettuati da un unico depositante distinto dai contitolari o soci.

(3) Indennizzo

Il Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione mette l'indennizzo a disposizione dei depositanti e beneficiari della garanzia, per i depositi da essa coperti, sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione constata l'indisponibilità dei depositi dell'istituto aderente. Tale termine riguarda gli indennizzi che non comportano alcun

trattamento particolare né ulteriori informazioni necessarie alla determinazione dell'importo indennizzabile o all'identificazione del depositante. Se sono necessari un trattamento particolare o ulteriori informazioni, il versamento dell'indennizzo avviene il più presto possibile.

La messa a disposizione avviene, a scelta del Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione:

- tramite invio di un assegno mediante raccomandata con avviso di ricevimento (modalità utilizzata di default);
- tramite pubblicazione online delle informazioni necessarie su uno spazio Internet sicuro, aperto appositamente a questo scopo dal Fondo e accessibile dal suo sito ufficiale (cfr. sopra), per permettere al beneficiario di far conoscere il nuovo conto bancario sul quale desidera che l'indennizzo gli venga versato tramite bonifico.

(4) Altre informazioni importanti

Il principio generale è che tutti i clienti, che siano privati o imprese, conti aperti a titolo personale o professionale, sono coperti dal FGDR. Le eccezioni applicabili a determinati depositi o prodotti sono indicate sul sito Internet del FGDR.

Il vostro istituto di credito vi informa, su richiesta, se i suoi prodotti sono garantiti o meno. Se un deposito è garantito, l'istituto di credito lo conferma anche nell'estratto conto inviato periodicamente e almeno una volta l'anno.

(5) Avviso di ricevimento

Se il presente modulo è allegato o aggiunto alle condizioni generali o alle condizioni speciali del progetto di contratto o d'accordo, viene dato riscontro contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo. Non viene confermato il ricevimento dell'invio annuale del modulo successivamente alla conclusione del contratto o dell'accordo.

Glossario

Clearing e regolamento

Compensazione e regolamento di operazioni su titoli da parte di commercianti di valori mobiliari, ad esempio la società SIS, SegalIntersettle SA.

Credit default swap (CDS)

Derivato di credito nell'ambito del quale una parte si impegna, dietro versamento di un premio, a farsi carico delle future perdite di credito della controparte, ossia a sostenere il rischio di insolvenza.

Derivato

Contratto finanziario il cui prezzo è derivato da attivi (azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi ecc.) o da tassi di riferimento (tassi di cambio, tassi di interesse, indici).

Emissione

Creazione di valori mobiliari per la prima volta sul mercato primario, da distinguere da un'introduzione in borsa («initial public offering» o IPO).

Fondo di investimento speciale / Fondi di investimento speciali

Il termine «Fondo di investimento speciale» o «Fondi di investimento speciali» si riferisce:

- agli organismi di investimento collettivo (OIC) che richiedono la sottoscrizione di un accordo per l'accettazione dell'investimento da parte del fondo (ad esempio, accordo di sottoscrizione, limited partnership agreement ecc.);
- ai (funds of) hedge fund o ai (funds of) private equity funds
- agli OIC domiciliati in giurisdizioni offshore (ad esempio, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche ecc.);
- o a qualsiasi altro OIC che presenti, a discrezione di UBS, un particolare rischio di mercato e/o operativo.

Forza maggiore

Evento indipendente dalla volontà e dagli atti delle parti di un'operazione: catastrofe naturale o causata dall'uomo, conflitto armato, attentato terroristico, sommosse, conflitto sul lavoro (sciopero e serrata), embargo, ecc.

Strumenti finanziari

Contemplati all'articolo 2 del Codice di commercio monegasco, essi comprendono i valori mobiliari, gli strumenti finanziari a termine, nonché tutti gli strumenti finanziari equivalenti emessi sulla base di diritti esteri.

Ammissione in borsa (initial public offering o IPO)

Ingresso in borsa «going public» (che va distinto da un'«emissione»).

Leverage effect

Letteralmente: effetto leva; partecipazione superiore alla media alle fluttuazioni di prezzo o di corso di un sottostante.

Market maker (operatore di mercato)

Commerciante di valori mobiliari (cfr. «Commerciante di valori mobiliari») che si impegna, per uno o più strumenti finanziari (cfr. «Strumento finanziario»), a fissare costantemente o su richiesta prezzi vincolanti di offerta e di domanda.

Negoziazione in borsa

Negoziazione in particolare di **strumenti finanziari** (cfr. «Valore mobiliare») nel quadro di un mercato organizzato e regolamentato definito mercato secondario (che va distinto dall'emissione sul mercato primario, cfr. «Emissione»).

Commerciante di valori mobiliari

Persona fisica e giuridica o società di persone che, a titolo professionale, propone **valori mobiliari** al pubblico sul mercato primario o ne effettua la negoziazione sul mercato secondario e/o che crea derivati (cfr. «Derivato») e li propone al pubblico.

Operazione OTC (over the counter) o OTC

Negoziazione di valori mobiliari non ammessi in borsa, non standardizzati e oggetto di contratti caso per caso (over the counter).

Opzione «short put»

Vendita di un'opzione put in cui il venditore si impegna ad acquistare, alla data di esercizio, il sottostante al prezzo di esercizio.

Investimenti denominati «offshore»

Investimenti (spesso sotto forma di fondi o di società di persone) domiciliati in paesi in cui sono oggetto di una regolamentazione e di una vigilanza relativamente attenuate.

Sottostante

Valore su cui si basa uno strumento finanziario derivato: tassi di interesse, azioni, valute ecc. Si negoziano sempre più derivati su sottostanti alternativi (rischi naturali, rischi di credito), ma questi sottostanti non sono a loro volta titoli negoziati.

Swap

Contratto di scambio di flussi di pagamento; non è negoziato né in borsa né in massa (cfr. «OTC»).

Valori mobiliari

Contemplati all'articolo 2 del Codice di commercio monegasco, sono considerati valori mobiliari:

- le azioni e gli altri titoli che diano o possano dare accesso, direttamente o indirettamente, al capitale o al diritto di voto, trasmissibili mediante registrazione contabile o per tradizione;
- i titoli di debito che rappresentano ciascuno un diritto di credito sulla persona giuridica che li emette, trasmissibili mediante registrazione contabile o per tradizione, nonché i buoni fruttiferi;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo.

Volatilità

Banda di oscillazione di un prezzo.

Parte quarta: disposizioni finali

Validità delle Condizioni generali

Le Condizioni generali annullano e sostituiscono le eventuali versioni delle Condizioni generali precedentemente in vigore. Se alcune parti delle Condizioni generali vengono dichiarate nulle o inefficaci, le altre rimangono applicabili. Le Parti considereranno dunque recise eventuali disposizioni nulle o inefficaci nel senso che consenta, per quanto possibile, il conseguimento dello scopo previsto.

Le Condizioni generali sono valide per il cliente e per tutti i suoi mandatari. Egli informerà questi ultimi in di conseguenza.

Suddette condizioni restano in vigore senza alcuna restrizione dopo il decesso o in caso di incapacità civile del cliente.

La Banca si riserva il diritto di modificarne le clausole, di aggiungerne o di eliminarne. Le clausole modificate su esclusiva iniziativa della Banca saranno preventivamente comunicate al cliente, con ogni mezzo, un mese prima della loro entrata in vigore. L'accettazione di queste nuove condizioni risulterà dalla continuità del funzionamento del conto / dei conti di liquidità e del conto / dei conti di strumenti finanziari e dalla prosecuzione della relazione bancaria del cliente con la Banca. Il cliente che contesta la modifica entro il termine stabilito sancisce la risoluzione da parte sua della relazione bancaria con effetto immediato prima dell'entrata in vigore della modifica.

Cessione

I diritti e gli obblighi del Cliente ai sensi delle Condizioni Generali e di qualsiasi contratto separato stipulato con la Banca non possono essere ceduti o trasferiti senza il previo consenso scritto della Banca. Le Condizioni Generali sono vincolanti per i successori o i cessionari autorizzati dal Cliente.

La Banca può, nella misura consentita dalla legge, cedere o trasferire i suoi diritti e obblighi previsti dalle Condizioni Generali e da qualsiasi contratto separato stipulato con il Cliente (compreso, in particolare, tutto o parte di un rapporto di credito con tutte le garanzie e i diritti accessori) a un terzo a Monaco o all'estero, senza il consenso del Cliente.

Diritto applicabile e foro competente

Le Condizioni generali sono disciplinate esclusivamente dal diritto monegasco. Il luogo di esecuzione degli obblighi, il luogo di esecuzione delle azioni legali, per le persone domiciliate o con sede legale a Monaco o all'estero e il foro competente per le controversie che ne derivano, sono situati a Monaco.

La Banca resta tuttavia legittimata ad agire al domicilio del cliente o dinanzi a qualsiasi altra autorità competente; il diritto monegasco rimane tuttavia esclusivamente applicabile.

Firma

Le Condizioni generali entreranno in vigore solo previa verifica, approvazione e firma da parte di due responsabili autorizzati della Banca, nel Principato di Monaco.

La firma del presente documento da parte del cliente vale come approvazione delle Condizioni generali, e contemporaneamente conferma di ricezione della copia a lui destinata. Pertanto, il cliente conferma di aver preso conoscenza dell'integralità delle Condizioni generali, di averle comprese e di aver potuto, all'occorrenza, richiedere ogni spiegazione utile per la loro corretta comprensione.

Se necessario, il cliente conferma che la **versione francese delle Condizioni generali** fa fede tra le Parti, mentre la versione [italiana] è fornita solo a titolo informativo. Il cliente dichiara di comprendere perfettamente la versione francese delle Condizioni generali e di accettarla senza vincoli né restrizioni. Il cliente riconosce inoltre che la Banca gli ha raccomandato di contattare un consulente legale e fiscale indipendente.

Fatto a Monaco, il _____
in tanti originali quante sono le parti.

Il cliente**Titolare 1 della relazione bancaria**

Letto e approvato (dicitura manoscritta da aggiungere per mano del titolare)

Cognome/i e Nome/i / Ragione sociale_____
Firma/e / Timbro della società**Titolare 2 della relazione bancaria**

Letto e approvato (dicitura manoscritta da aggiungere per mano del titolare)

Cognome/i e Nome/i / Ragione sociale_____
Firma/e / Timbro della società**Titolare 3 della relazione bancaria**

Letto e approvato (dicitura manoscritta da aggiungere per mano del titolare)

Cognome/i e Nome/i / Ragione sociale_____
Firma/e / Timbro della società

UBS (Monaco) S.A._____
Nome_____
Firma_____
Nome_____
Firma

Parte riservata alla Banca

I-006 01.25 Firma/e verificata/e / Firmato in mia presenza: _____

Parte quarta: disposizioni finali

Validità delle Condizioni generali

Le Condizioni generali annullano e sostituiscono le eventuali versioni delle Condizioni generali precedentemente in vigore. Se alcune parti delle Condizioni generali vengono dichiarate nulle o inefficaci, le altre rimangono applicabili. Le Parti considereranno dunque recise eventuali disposizioni nulle o inefficaci nel senso che consenta, per quanto possibile, il conseguimento dello scopo previsto.

Le Condizioni generali sono valide per il cliente e per tutti i suoi mandatari. Egli informerà questi ultimi in di conseguenza.

Suddette condizioni restano in vigore senza alcuna restrizione dopo il decesso o in caso di incapacità civile del cliente.

La Banca si riserva il diritto di modificarne le clausole, di aggiungerne o di eliminarne. Le clausole modificate su esclusiva iniziativa della Banca saranno preventivamente comunicate al cliente, con ogni mezzo, un mese prima della loro entrata in vigore. L'accettazione di queste nuove condizioni risulterà dalla continuità del funzionamento del conto / dei conti di liquidità e del conto / dei conti di strumenti finanziari e dalla prosecuzione della relazione bancaria del cliente con la Banca. Il cliente che contesta la modifica entro il termine stabilito sancisce la risoluzione da parte sua della relazione bancaria con effetto immediato prima dell'entrata in vigore della modifica.

Cessione

I diritti e gli obblighi del Cliente ai sensi delle Condizioni Generali e di qualsiasi contratto separato stipulato con la Banca non possono essere ceduti o trasferiti senza il previo consenso scritto della Banca. Le Condizioni Generali sono vincolanti per i successori o i cessionari autorizzati dal Cliente.

La Banca può, nella misura consentita dalla legge, cedere o trasferire i suoi diritti e obblighi previsti dalle Condizioni Generali e da qualsiasi contratto separato stipulato con il Cliente (compreso, in particolare, tutto o parte di un rapporto di credito con tutte le garanzie e i diritti accessori) a un terzo a Monaco o all'estero, senza il consenso del Cliente.

Diritto applicabile e foro competente

Le Condizioni generali sono disciplinate esclusivamente dal diritto monegasco. Il luogo di esecuzione degli obblighi, il luogo di esecuzione delle azioni legali, per le persone domiciliate o con sede legale a Monaco o all'estero e il foro competente per le controversie che ne derivano, sono situati a Monaco.

La Banca resta tuttavia legittimata ad agire al domicilio del cliente o dinanzi a qualsiasi altra autorità competente; il diritto monegasco rimane tuttavia esclusivamente applicabile.

Firma

Le Condizioni generali entreranno in vigore solo previa verifica, approvazione e firma da parte di due responsabili autorizzati della Banca, nel Principato di Monaco.

La firma del presente documento da parte del cliente vale come approvazione delle Condizioni generali, e contemporaneamente conferma di ricezione della copia a lui destinata. Pertanto, il cliente conferma di aver preso conoscenza dell'integralità delle Condizioni generali, di averle comprese e di aver potuto, all'occorrenza, richiedere ogni spiegazione utile per la loro corretta comprensione.

Se necessario, il cliente conferma che la **versione francese delle Condizioni generali** fa fede tra le Parti, mentre la versione [italiana] è fornita solo a titolo informativo. Il cliente dichiara di comprendere perfettamente la versione francese delle Condizioni generali e di accettarla senza vincoli né restrizioni. Il cliente riconosce inoltre che la Banca gli ha raccomandato di contattare un consulente legale e fiscale indipendente.

Fatto a Monaco, il _____
in tanti originali quante sono le parti.

Il cliente

Titolare 1 della relazione bancaria

Letto e approvato (dicitura manoscritta da aggiungere per mano del titolare)

Cognome/i e Nome/i / Ragione sociale

Firma/e / Timbro della società

Titolare 2 della relazione bancaria

Letto e approvato (dicitura manoscritta da aggiungere per mano del titolare)

Cognome/i e Nome/i / Ragione sociale

Firma/e / Timbro della società

Titolare 3 della relazione bancaria

Letto e approvato (dicitura manoscritta da aggiungere per mano del titolare)

Cognome/i e Nome/i / Ragione sociale

Firma/e / Timbro della società

UBS (Monaco) S.A

Nome

Firma

Nome

Firma

Parte riservata alla Banca

I-006 01.25 Firma/e verificata/e / Firmato in mia presenza: _____

UBS (Monaco) S.A., Società Anonima Monegasca con un capitale di EUR 49.197.000 interamente liberato, 2, Ave. de Grande-Bretagne, B.P. 189, MC 98007 MONACO CEDEX
Entità autorizzata dalla Commission de Contrôle des Activités Financières di Monaco a fornire servizi di investimento
tel. + 377 93 15 58 15 / SWIFT: UBSWMCMX / NIS 6419204925 / R.C.I. 56 S 0336

